LA SCIENZA DEL BUON GOVERNO

DEL SIGNOR

DI SONNENFELS

Tradotto dal Tedesco in Italiano.

EDIZIONE PRIMA VENETA

Diligentemente corretta.

IN VENEZIA
M.DCC.LXXXV.

Appresso GIOVANNI VITTO
In Calle lunga a S. Maria Formosa.

CON PUBBLICA APPROVAZIONE.

A CHI LEGGE.

Fra i molti libri tedeschi niuno ne ho rinvenuto a mio giudicio, che tanto interessi la società quanto le lezioni politiche del Sig. di Sonnenfels. Elleno non recan forse alcuna cosa, che nuova sia; ma con qual ordine mirabile e nuovo non si connettono e si derivano, quasi geometrico lavoro, l' una dall' altra le utili verità di queste belle lezioni? simili per avventura agli ornati di un superbo Edifizio che parte a parte si mostrano per ogni dove, ma riuniti e disposti da un Palladio formano un tutto ammirabile e raro, che rapisce ed incanta i riguardanti.

L' Autore di quest' opera la scrisse per la pubblica cattedra di Politica ch' egli reggeva in Vienna. Indi è che lo stile n' è sì preciso, e sì metodica la tessitura. La Germania, ch' era stata avara di applausi alle istituzioni politiche del Baron di Bielfeld, ne fu liberalissima a quest' opera; e Vienna diede a Sonnenfels quello, che rare volte si dà ai buoni Autori, un decoroso mantenimento, e una carica luminosa.

Non è egli da maravigliarsi che in paesi di per se prosperi e abbondanti, vengan coltivate e promosse

(1) Sonnenfels fu fatto Consigliere della Reggenza in Vienna.

ſe le ſcienze politiche, e ſi traſcurino in quelli la cui eſiſtenza dipende unicamente dal Commercio, e la felicità dalla interna ſicurezza? E tanto più creſcerà la ſorpreſa, se in luogo delle utili coſe, vi s' inſegnino vane, incerte, o pericoloſe. E invero, a dir più particolarmente di quella ſcienza politica che ho preſo a tradurre (2), *ella è la più utile e la più meritevole della pubblica attenzione. Le guerre, i trionfi, gli acquiſti luſingano la vanità de' Sovrani, ed accreſcono i mali del uomo. Per lo contrario le regole del buon Governo proteggono i popoli, aſſicurano lo Stato, e ai Sovrani ricordano, che la miſura del loro potere è il bene de' Sudditi. Queſte e altretali rifleſſioni mi moſſero a tradurre la Scienza del buon governo del Sig. di Sonnenfels.*

Non mi ha certo luſingato il picciolo o nium premio di fama, che acquiſta ogni traduttore per le ſue fatiche; nè mi ha ſgomentato la noja della traduzione. Ho ſagrificato alcune ore di divertimento alla ſperanza di giovare alcun poco alla mia Patria; ſperanza che nel vero cittadino tien luogo di piaceri e di ambizione. Se a voto non mi andrà ſiffatta luſinga, il tempo impiegato in queſta traduzione riuſcirà il tempo più bello di mia vita.

(2) L' Autore ha trattato la ſcienza del Commercio, e quella delle Finanze.

Il Traduttore.

INDICE
DE' CAPITOLI.

NOI RIFORMATORI
Dello Studio di Padova.

AVendo veduto per la Fede di revisione, ed approvazione del P. *Fra Gio: Tommaso Mascheroni* Inquisitor Generale del Santo Offizio di *Venezia*, nel Libro intitolato: *La Scienza del Buon Governo*, *scritta dal Sig. di Sonnenfels*, *Stampa*, non vi esser cosa alcuna contro la Santa Fede Cattolica, e parimente per attestato del Segretario nostro, niente contro Principi, e buoni costumi: concediamo licenza a *Giovanni Vitto* Stampator di *Venezia*, che possa essere stampato, osservando gli ordini in materia di Stampe, e presentando le solite Copie alle pubbliche Librerie di Venezia, e di Padova.

Dat. li 12. Novembre 1784.

(
(*Andrea Tron K. Proc. Rif.*
(*Girolamo Ascanio Giustinian K. Rif.*

Registrato in Lib. a Carte 141. al Num. 1226.

Davidde Marchesini Seg.

Addi 15. Novembre 1784.
Reg. nel Mag. Eccell. contro la Bestem. a c. 122.

Giuseppe Sanfermo Segr.

I.

INTRODUZIONE

Divisione della Scienza di Stato.

1 QUando molti Uomini si uniscono per ottenere un dato fine con forze comuni, formasi allora una società. E' dell' essenza del nostro volere di nulla desiderare, che ciò che l' intelletto riconosce siccome un bene. Il fine adunque cui tende ad ottenere la società, dev' essere da lei siccome un bene considerato. La volontà non è già solo contenta del semplice bene, finchè vegga mezzi ad ottener ciò ch' è migliore; ma sempre cresce ne' suoi desiderj, finchè ottenga l' ottimo bene, che per essa si può. Il fine adunque, cui tende ad ottenere la Società, dev' essere da lei riguardato siccome il migliore dei fini.

2 La Città è una società di cittadini, che uniti si sono ad ottener con forze comuni un ottimo fine. L' effetto di questa unione si è, che i cittadini, in vista di quel fine, debbono esser tenuti per una persona morale, e avere perciò un solo ottimo fine, il quale è il comune,

un ſolo comun volere, e una ſola forza compoſta delle forze particolari di ogni membro della Società, ad ottenere il comune ottimo fine.

3 Da ciò che la moral perſona dello Stato ha un ſolo comune ottimo fine, egli ſiegue, che il privato bene non dee venire in conſiderazione, fuorchè per eſſer egli una parte del bene comune; e in caſo che ſi opponeſſe a queſto, avrebbe ad eſſergli poſpoſto. Se nonchè egli non può giammai avvenire, che il vero privato bene al pubblico ſi opponga. Imperciocchè il privato vantaggio ceſſa di eſſere tale, quando al pubblico ſi oppone. Il ben delle parti dipende dal bene del tutto. (*)

4 Da ciò che dev' eſſere in uno Stato una ſola comune volontà, ſi vuol conchiudere che non vi ha luogo alla privata volontà, toſto che ſi tratta di comuni affari.

5 Da

(*) Quando una ſocietà di Negozianti carica di merci una Nave, il comun fine è il traſporto delle medeſime. Sopravviene una tempeſta. L'unico mezzo di ſalvar la Nave, è nel gittar le merci più peſanti in mare. Il Proprietario di queſte ſi oppone al partito e ne impediſce l'eſecuzione. Intanto la Nave ſi perde. La momentanea conſervazion delle merci ha ella recato un vero vantaggio al proprietario? Le ſue merci, la Nave, ed egli ſteſſo ſono andati a mal fine.

5 Da ciò che affine di ottenere il pubblico bene vi vuole essere una sola forza in uno Stato, egli apparisce che le parti di questa forza, cioè a dire, le forze di ciascun cittadino, in quanto necessarie sono al pubblico fine, debbono solamente impiegarsi dov'è destinata la forza pubblica. (*)

6 Il pubblico bene esige disposizioni e regole, che debbono essere in proporzione degli accidenti, e delle circostanze. Proporle, esaminarle, approvarle o rigettarle, egli è un comun dritto di tutti i membri della Società, perchè i mezzi debbono corrispondere al fine. Ma quando ciò che è risoluto, obbligar deve tutti i membri, cioè a dire, quando dee farsi una Legge, è necessario il consenso di tutti loro, vale a dire, è necessaria la dichiarazione della comune volontà.

7 Questa fu la prima forma di tutti gli Stati: questo fu il passaggio dalla moltitudine alla Società, dall' Anarchia alla più semplice Democrazia. Ma facilmente apparisce a quante difficoltà questa dichiarazione soggiaccia nelle mag-

(*) Non si toglie con ciò ai privati la libertà di usar delle forze loro a lor talento, se non quando ne usino contra il ben pubblico.

maggiori Società. Un consenso universale è cosa da non potersi che rare volte sperare, anzichè sempre. Sovente adunque i pubblici consiglj andrebbono a voto. La natura degli accidenti non ammette sempre una tal dilazione qual si vorrebbe per pubbliche assemblee, e per l'unione di tutti i voti particolarmente in numerose società. La penetrazione di chi vota, le parti che i cittadini hanno ne' pubblici negozj non sono in tutti in grado eguale. Il voto del più saggio e del più ricco non avrebbe maggior peso del voto del men saggio e del povero. Si dovette adunque pensare a un modo di dichiarar la comune volontà, atto a riparare alle addotte difficoltà. Queste diverse maniere furono l'origine della differenza de' Governi.

8 Gli Stati in cui ogni cittadino ha diritto al voto, ma i più voti decidono, chiamati sono Democrazie in senso più stretto. In una moltitudine i più non sono i più saggi. Le dilazioni, e la confusione rimangono sempre i vizj di questo Governo. Indi furono scelti i migliori della moltitudine a governare lo Stato; E questo Governo si chiamò Aristocratico. Viste particolari s'introdussero in questi Governi, e cagionarono divisioni. Quindi altri riposero

in

in un ſolo ogni potere, acciocchè egli foſſe lor capo; e padre. Queſto Governo vien detto Monarchía.

9 Nulla ſi cângiò con queſti Governi all' eſſenza della Società. Indi è, che, ſiccome le Leggi di tutti ſono per tutti obbligatorie, così pure debbono eſſer le Leggi di coloro, i quali fan le veci di tutt' i cittadini. Queſta obbligazione è l' eſſenza della ſuprema autorità; ed eſige l' ubbidienza da chi non comanda. L' ubbidienza adunque è l' uniformità delle noſtre azioni al volere dichiarato dei ſuperiori.

10 Il comun volere di tutt' i cittadini determinava l' uſo delle forze comuni: egli dunque appartiene alla ſuprema autorità di decidere, come le pubbliche forze debbano indirizzarſi al comun bene. (*)

11 Il fine per cui gli Uomini formarono la società, fu quel ſommo bene, che eſſi non poteano di per se ſoli in alcun modo acquiſtare. Il pubblico bene è la ſomma del bene d' ogni in-

(*) Il popolo è ſempre ardito nelle Democrazie, perchè non ha nulla a perdere; è ſempre pronto ad arriſchiare il tutto, perchè queſto tutto è nulla (Il Sig. *Sonnenfels* avrebbe dovuto riflettere che il popolo arriſchia moltiſſimo nelle Democrazie la perdita della ſua libertà. Tr.)

individuo. La ſicurezza, e la comodità della vita compongono il pubblico bene, la comune felicità.

12 La ſicurezza (11) è uno ſtato in cui non vi è alcuna coſa da temere. Lo Stato in cui un Governo non ha che temere dagli eſteri, ſi chiama la pubblica eſteriore ſicurezza; e dove niun cittadino non ha che temere dagli eſteri, ſi chiama eſteriore ſicurezza dei privati. Quando il Governo non ha che temere dai cittadini, vi è l'interna ſicurezza pubblica. L'interna ſicurezza privata è quando il cittadino non ha che temere, nè dal Governo, nè dai concittadini. Quando il Governo non teme alcuna coſa dagli eſteri, nè dai cittadini, nè queſti dal Governo, e dagli eſteri, uno ſtato sì felice ſi chiama comune ſicurezza. (*)

13 La

(*) Inutilmente ſi oppone da alcuni, che la vera origine degl' Imperj ſia ſtata la prepotenza di alcuni. La violenza diſſipa, e diminuiſce, anzichè formare delle ſocietà. Ogni forza maggiore ſuppone una moltitudine riunita per la ſua ſiccurezza e il ſuo comodo; cioè una ſocietà. Anche la ſommeſſione a un conquiſtatore ſuppone il deſiderio di una ſicurezza che ſi ſpera di avere coll' aſſoggettarſi. *Monteſquieù* dice che la grandezza era l' oggetto di Roma, la guerra quello di Sparta, il commercio quel di Marſiglia ec. non è vero. Roma riguardava la grandezza, e Sparta la guerra ſiccome il principal mezzo della loro felicità.

13 La comodità della vita (11) è la facilità di procurarsi la sussistenza con la propria industria. Se maggiore è il numero dei mezzi di sussistenza, più facilmente l'industrioso può procurarsi la sussistenza. Indi è, che la pubblica comodità della vita si ottiene con moltiplicare i mezzi di sussistenza.

14 Per ottenere, e conservare la pubblica felicità si richieggono molte spese. L'esterior sicurezza esige Fortezze, Eserciti, Ambascerie; e l'interna richiede Magistrati, e Giudici. Il Governo dee aver rendite corrispondenti alla dignità. Siccome queste spese tendono al bene di tutti i cittadini, egli è giusto che i medesimi ne abbiano il peso, nel modo che più conviene al fine.

15 Dopo molte osservazioni le diverse regole per cui si ottiene la comune felicità, furono appoggiate a certi fondamenti, e ne formarono una scienza detta di Stato, cioè quella di ottenere la felicità dello Stato. Questa vasta scienza si dirama in quattro minori.

16 L'unione di que' principj che tendono ad ottenere la sicurezza esterna, si chiama Politica.

17 I principj con cui si ottiene l'interna

ſicurezza , vengono inſegnati dalla ſcienza del buon Governo.

18 L'aumento dei mezzi di ſuſſiſtenza con una utile circolazione di ciò che producono la terra, e l'induſtria, viene inſegnato dalla ſcienza del commercio.

19 La ſcienza delle finanze ammaeſtra in quale maniera più vantaggioſa aver ſi poſſano le pubbliche entrate.

20 Molte altre ſcienze conducono, e ſervono a queſte: Morale, Storia naturale, Matematiche, Storia, Leggi, e Lingue.

II.

Principio fondamentale della Scienza di Stato e delle ſue parti.

21 Giacchè le regole, che tendono alla pubblica felicità, poſſono ridurſi in una ſcienza; eſſe debbono avere un principio fondamentale per cui ſi dimoſtri come tendono al fine; Imperciocchè la dimoſtrazione dee rimontare addietro, grado per grado, finchè ſi giunga alla dimoſtrata verità, da cui le altre tutte dipendono. Queſta verità è ciò che ſi chiama principio fondamentale. Le ſue proprietà vengono

gono additate dalla Logica. Egli dee esser vero, primario, uno, sufficiente, e non troppo rimoto, affinchè l' intelletto non si appaghi finchè non giunga a questo principio. (*)

22 Il primo Scrittore che si studiò di ritrovarlo fu il Sig. Giusti, e stabilì per principio fondamentale l' adempimento della pubblica felicità. Ma egli confuse il principio col fine, e lo rese di niuna utilità.

23 Il rifflettere come sorsero le civili Società, e per qual mezzo ottennero il lor fine, ci condurrà alla scoperta del vero. L' uomo isolato era la vittima di una Potenza maggiore. La sua sicurezza era eguale alle forze di difesa. Due Uomini di maggior forza metteano la sua sicurezza in pericolo. Egli cercò di aumentare le sue forze con unirsi ad altri. L' uomo isolato avea bisogno per sussistere di cose, che egli non avea nè forze, nè sapere, nè tempo di procacciarsi tutte di per se solo. Egli cercò di

(*) Non è già necessario che il principio fondamentale sia il primo delle umane cognizioni. Questa proprietà è solamente propria dei primi principj dell' Ontologia. Basta che sia il primo in quella scienza di cui si tratta, cosicchè gli altri ne derivino, e dipendano. Tosto che vi si giunge, la verità acquista la sua piena dimostrazione.

di fornirsi di ciò che gli mancava, prestando agli altri uomini ciò che loro mancava per aver da loro lo stesso servigio. Mancavano all' uomo isolato mille comodi, che più felice, e più sicuro lo avrebbono reso; egli cercò di ottenerli con associarsi ad altri. Quanto più numerosa era la Società, tanto maggiore era la difesa da ogni assalto, e perciò maggiore la sua sicurezza. Quanto più numerosa era la Società, tanto maggiori erano i bisogni, tanto più diversi i prodotti dell' industria, tanto più facile gli riusciva di soddisfare ai bisogni, e ai comodi suoi. In proporzione adunque dell' accrescimento della Società, si otteneva il fine delle civili Società. Questo fine è mai sempre lo stesso; sarà dunque lo stesso mezzo sempre mai efficace.

24 L' accrescimento della società contiene subordinati mezzi, i quali insieme uniti fanno la pubblica felicità. Tosto che si dimostra di una disposizione che ella giova, o non nuoce all' accrescimento della Società, egli viene egualmente dimostrato che ella giova, o non nuoce alla sicurezza o al comodo della vita. La popolazione è dunque per mio giudizio il principio fondamentale della scienza di Stato, e delle sue parti. Questa domanda è la pietra di parago-

ragone per ogni difpofizione tendente al comun bene: giova ella alla popolazione, o le nuoce?

25 Quanto maggiore è la popolazione, tante è maggiore la maffa della refiftenza da cui dipende l' efterna ficurezza. (*)

26 Quanto maggiore è la popolazione da cui fi poffa afpettar foccorfo, tanto vi ha meno a temere nell' interno. (**)

27 Quanto maggiore è la popolazione di tanto crefcono i bifogni, ed i mezzi di fuffiftenza; e crefcono ancora i prodotti della terra, e dell' induftria, i quali fervono all' efterna permutazione.

28 Tanto minore è la parte di ognuno nelle pubbliche impofizioni, quanto maggiore è la popolazione. Per confeguenza la popolazione è il principio fondamentale della politica (25), della

(*) Indi è che i piccoli Stati non fon capaci di quella ficurezza efterna che fpeffo fi richiede. E perciò fi unifcono ad altri per formare una maggior Società.

(**) Chi tofto non comprende la forza di quefta conclufione domandi a se fteffo, fe amerebbe meglio di abitar in un bofco che in mezzo a una gran Città. Certo una gran parte dell' interna ficurezza dipende da molti regolamenti; più da quel delle Guardie: ma anche l' efficacia del medefimo, fpeffo dipende dalla popolazione, come nel cafo che la guardia fia sforzata.

la ſcienza del buon Governo (26), della ſcienza del commercio (27), e della ſcienza delle finanze (28).

Scienza del buon Governo.

29 LA ſcienza del buon Governo contiene i principj, e le regole, per lo cui mezzo ſi ſtabiliſce, e ſi mantiene l'interna ſicurezza dello Stato.

30 Tutto ciò che può aumentare l'interna ſicurezza appartiene a queſta ſcienza.

31 L'interna ſicurezza ſi divide in pubblica, e privata (12). Queſta ſcienza adunque ha due rami principali: 1.° la cura dell'interna pubblica ſicurezza, 2.° la cura della privata.

32 La pubblica ſicurezza dipende dall'ubbidienza che ogni ordine di perſone, ed ogni individuo preſtano al Governo. Queſta ubbidienza rieſce certamente più durevole se è ſpontanea; e tale ſarà quando le Leggi ſiano evidentiſſimamente utili, e buone. Ma le Leggi non poſſono aver ſempre quel grado di evidenza, il quale faccia sì, che ogni individuo vegga a prima viſta la parte del bene, che ne ricava, ed abbia quindi un efficace motivo di agire giuſta la Legge. Appreſſo, la parte priva-

ta

ta del bene, che promette l' osservanza della Legge, sembra sovente di poco conto verso il vantaggio, che si spera dalla disubbidienza; Finalmente l'un bene è spesso lontano, e l' altro presente. Indi è che rare volte, e da ben pochi si presterebbe alle più savie Leggi un' osservanza volontaria. Conviene adunque appoggiare l' ubbidienza alla impossibilità della resistenza. Ciò riuscirà facile, se le forze d' ogni individuo vengano mantenute nella dovuta proporzione con le pubbliche. Questa proporzione consiste, nel fare che la massa delle forze di resistenza sia sempre minore della massa delle forze coattive. Si deve adunque aver cura, che nessun corpo di persone, o nessuno individuo cresca a una forza perniciosa, con cui possa resistere allo Stato.

33 L' interna privata sicurezza (12) si divide in sicurezza delle azioni, della persona, dell' onore, e dei beni de' cittadini. Il secondo principio fondamentale della Scienza del buon Governo, abbraccia la sicurezza, 1.° delle azioni, 2.° della vita, 3.° della fama, 4.° de' beni.

34 La sicurezza delle azioni, è lo stato in cui non abbiam che temere per la libertà delle nostre azioni. Vi ha delle azioni, che non han-

hanno un' attivo influsso nel Pubblico: La sicurezza delle azioni di questa sorta consiste nel non violare i limiti della legislazione, la quale non si estende alle azioni indifferenti. Quelle azioni, che influiscono nel pubblico bene, sono il proprio oggetto della legislazione. Dalla osservanza delle Leggi dipende la pubblica felicità: egli è adunque evidente, che in una Società civile la sicurezza non si può estendere a quelle azioni, che son contrarie alle Leggi.

35 Per lo contrario la sicurezza delle azioni, se non sono alle Leggi contrarie, dev' essere in tal modo stabilita, che il cittadino non abbia a temere impedimento alcuno nel farle, nè dal Governo, nè dai concittadini. La prima cosa dipende dalla natura, e osservanza delle Leggi criminali, e della forma dei processi, i quali debbono offerire all' Innocente mezzi sufficienti di difesa, ed essere allo stesso tempo terribili, e inevitabili al reo. La sicurezza delle azioni dalla parte de' nostri concittadini dipende dalla pubblica protezione contra ognuno, che ardisse di scemarci, o toglierci la libertà delle azioni, che ci concedono le Leggi.

36 Affinchè la personal sicurezza, e quella pure della nostra fama, e dei beni (33) si otten-

ottenga, ella non dee essere alterata dalle azioni dei concittadini, e dal caso. Le azioni contrarie alla privata sicurezza suppongono. 1.° La volontà, 2.° La possibilità di agire; e questa talmente unita a quella, che basta d' impedirne una per togliere ogni cattivo effetto.

37 La volontà de' cittadini vien determinana da motivi, i quali sono la moralità dell' azione considerata in se stessa, o nelle conseguenze buone, o cattive, che ne possono derivare; tutto ciò dipende da un retto giudizio, e intendimento, dalle passioni, e dalle inclinazioni. Il rischiarimento degl' intelletti, e in genere lo stato morale dei cittadini esigono adunque una particolar attenzione dal Gorverno.

38 Ma ciò non basta per dirigere la volontà al pubblico bene; perchè la sagacità di tutti i cittadini non può esser tale, che gli diriga sempre nelle loro azioni; son quindi necessarie le Leggi, per cui vegga ognuno, ciò che dee fare, ed omettere; e per maggiormente determinare la volontà, fa dimestieri di unire a ogni azion perniciosa delle conseguenze il cui timore raffreni dal farla.

39 Se non che l' esperienza ne insegna, che le Leggi, e il timore della pena non fanno

no ſopra gli animi di tutti una baſtevole impreſſione . L' uom facinoroſo ſi luſinga ſempre di evitare il gaſtigo . Egli è quindi neceſſario di far tali efficaci diſpoſizioni , che gli tolgano la poſſibilità di porre in eſecuzione una trama perniciosa , ovvero , giacchè ciò non è ſempre poſſibile , egli conviene almeno toglierli la ſperanza di occultare un ſuo delitto , o di andarne impunito . (*)

40 Accidenti ſi voglion dire tutti gli avvenimenti , i quali non dipendono dal volere degli Uomini . Tali non ſono propriamente le disgrazie , che hanno la loro origine nella negligenza di alcuno . Non poſſono certamente gli Uomini impedire i meri accidenti ; ma deve ogni buon Governo ſminuire , o affatto impedire le loro conſeguenze .

41 Da ciò , che fin' ora abbiam detto , gli oggetti della Scienza del buon Governo ſi poſſono collocare ſotto un punto di viſta .

L' in-

(*) La certezza della pena ne avvalora l' efficacia , perchè la fa riguardare come ſe foſſe un male preſente . Il Ladro nel macchinare il furto dice : il gaſtigo di queſto mio furto è un male , il furto è un bene . Che farò ? Facilmente non ſarò gaſtigato . Dunque ſi rubi . Se egli è ſicuro del gaſtigo , farà forſe un' altra concluſione .

L' interna pubblica ſicurezza ſi ottiene con la proporzion dovuta delle forze d' ogni ordine, e di ogni individuo a quelle dello Stato.

L' interna privata ſicurezza delle azioni dalla parte del Governo ſi ottiene con oſſervare eſattamente i limlti della legislazione, la bontà delle Leggi, e del proceſſo criminale.

Per parte dei concittadini, con proteggere ogni individuo contro di tutto ciò che tende a limitare le azioni indifferenti.

La ſicurezza della vita, onore, e beni, ſi ottiene 1.° con impedire le cattive azioni nella volontà, con aver cura dei coſtumi, e dello ſtato morale dei cittadini, con le Leggi, e le pene.

Nella poteſtà di agire con efficaci regolamenti contro l' eſecuzione di cattive trame col punirle. 2.° Con riparare alle disgrazie, ſminuendo, o togliendone affatto le cattive conſeguenze.

Noi ſeguiremo eſattamente queſto piano.

INTERNA PUBBLICA SICUREZZA

Della proporzione delle forze di ogni ordine di persone, e di ogni individuo, a quelle dello Stato, e dei necessarj regolamenti.

42 LE forze d' ogni individuo debbono sempre essere in tale proporzione con quelle dello Stato, cosicchè in ogni caso la massa delle forze di resistenza dalla parte de' cittadini sia sempre minore della massa delle forze coattive (32). Le prime consistono ne' beni di fortuna, nella potenza, e ne' privilegi. La dovuta proporzione può dunque esser alterata per questi tre capi: 1.° per le smoderate ricchezze, 2.° per la grandezza di qualche ordine di persone, 3.° per li privilegi conceduti, o usurpati.

43 Vi sono stati, e vi sono molti politici, i quali pensarono, che le grandi ricchezze de' cittadini siano sempre perniciose allo Stato. La Repubblica di Sparta facea dipendere la sua sicurezza dal disprezzo delle ricchezze; a ciò solo tendeano tutte le leggi di Licurgo. Ma Sparta, che avea scelto per suo principio fondamentale, quello di conservarsi per lo valore de' suoi cittadini, dovea scegliere mezzi adattati

a un

a un tal fine, i quali però non possono essere dagli altri Stati imitati. I cittadini formano insieme lo Stato, di cui parte e Capo è chi governa. La prosperità delle parti conserva ed accresce quella del Capo, anzichè le rechi danno. Tutti gli esempj degli Stati, che per troppe ricchezze andarono a mal fine, provano solamente, quanto dannoso ne sia l'abuso, e la disuguale divisione. Roma non era troppo potente, quando le guerre civili la desolarono; ma erano Cesare, e Pompeo troppo potenti per Roma. Egli è cosa degna di un Tiranno invidiare la felice abbondanza de' suoi schiavi. Se non che confutar quest' opinione più a lungo, sarebbe farle troppo onore.

44 Il Governo dee invigilare che niun ordine di persone, niuna famiglia, e nessun cittadino acquisti sopra gli altri una tal superiorità di ricchezze, che lo metta in istato di turbare la pubblica tranquillità. Se però alcuni per mezzi legittimi divennero facoltosi troppo, non ha il Governo diritto alcuno di toglier loro, ciò che hanno. La sicurezza della proprietà è uno de' principali vantaggi, che la civile Società dà un dritto di sperare. Il Governo, che offende direttamente, o indirettamente questa si-

curezza, offende la Società, estingue l' industria, a cui fanno stimolo la speranza del guadagno, e quella di goderne. Anche nel caso d' illegittimi acquisti il Governo è esposto a gran pericolo. Chi cerca di disarmare un nemico, si espone più di chi gl' impedisce d' armarsi. Conviene adunque ostarsi all' ammassamento delle ricchezze.

45 Tutto dipende dalle Leggi sopra gli acquisti de' beni. I Legislatori che fissar vollero ad ogni famiglia una certa somma, non riflettero, quanto la cupidigia animi l' industria, nè quale universale oziosità prenderebbe radice, dove la diligenza, e il travaglio non avessero a sperare, che una limitata ricompensa. L' eguale divisione de' beni tra i figli d' uno stesso Padre andrà sempre al riparo del male, che quei Legislatori temettero. Si dee perciò impedire i maggiorati, i patti di successione, e di famiglia, e altre tali convenzioni, che inventò la privata cupidigia.

46 I diversi ordini di persone aventi le stesse regole, danno allo Stato diritto di limitare le loro ricchezze: di quelle mani morte principalmente intendo, la cui moltiplicità non è sempre da ragguagliarsi fra i vantaggj di uno Sta-

to.

to. Il fine per cui furono ſtabiliti quegli ordini, può ancora determinare il lor numero. Un numero determinato non richiede che un fiſſo ſoſtentamento. Tutto ciò che ſupera i limiti, è inutile ai membri di quel corpo, ed è pericoloſo allo Stato. Toſto che dunque il baſtevole ſoſtentamento è fiſſato, conviene impedire ogni maggior ricchezza, reſtringendo la facoltà di teſtare, le donazioni, le compre, e ogni altra maniera di aggrandimento. Queſta parte della legislazione merita la maggior vigilanza.

47 Ma se per negligenza di chi governa, le facoltà di una famiglia, o di una particolar Società crebbero a diſmiſura; il gius di ricuperazione offre un mezzo per dividere i beni immobili. Queſto gius, che altronde compete ai parenti contra gli eſtranei; o ai membri d'una Comunità, contro di quelli che non lo ſono; ſi potrebbe per cagion d'eſempio dar primamente a tutti i parenti di chi laſciò dei beni immobili alle mani morte, e in loro mancanza a tutti i particolari contra le mani morte. Per procurare la circolazione del danaro, i regolamenti delle Repubbliche Greche, e Romana poſſono ſervire di norma. Plutarco, nella vita di Temiſtocle, racconta, che gli Ateniesi avea-

no decretato un premio, a chi aveſſe fatto una migliore ſpeſa nelle pubbliche ſolennità. Perciò furono iſtituiti dagli antichi i pompoſi combattimenti di fiere, e di Gladiatori, e altri tali divertimenti, che alcuni cittadini per eſſere riveſtiti di alcuna dignità davano al Popolo. Le ricchezze, dice Monteſquieù, erano là di egual peſo, come la ſteſſa povertà. A' noſtri tempi ſi vuol conferire i titoli, e le dignità che richieggono ſpeſe maggiori; ſi vuol dare le Ambaſcierie alle più ricche famiglie; cangiare le Abbazie in Commende, come ſi uſa in Polonia, ovvero invitare gli Abati di ricchi Monaſteri alla Corte, conferir loro onori, e dignità, e indurre la loro ambizione a fabbricar Chieſe, e ragunar Librerie, o quadri, e ſimili pompoſità. Nè ſi dovrebbe contraſtar loro un momento la libertà di alienare i loro fondi. In Francia ſi uſa di dare agli Uffiziali in ricompenſa de' ſervigi preſtati, delle penſioni ſopra i Conventi, e Monaſteri più facoltoſi. Tai mezzi indiretti conducono al principale oggetto più ſicuramente, che non farebbero delle Leggi, le quali andaſſero a ſvellere a tutta prima il male.

48 Quando un ordine di perſone divien troppo potente (42), gli verrà facile di ricuſare

re alla prima occasione la dovuta ubbidienza. La ragion lo dimostra, e lo conferma l' esperienza, che Uomini di un medesimo impiego, di un genere di vita, e di uno stato medesimo, son sempre inchinati a recarsi vicendevole ajuto, e a prendere un comune impegno in ciò che accade ad alcuno di loro. Il Governo dev' essere esattamente informato della forza d' ogni ordine di persone, affinchè se alcun d' essi crescesse a una pericolosa grandezza, il Governo possa tosto ritornarlo alla giusta proporzione.

49 Per ottenere questa cognizione delle forze delle particolari Società, che si ritrovano in uno Stato, il Governo dee conoscer la forza del tutto. Tre sono le maniere fin quì introdotte di conoscerla, la cui bontà merita di essere posta all' esame per isceglierc la migliore. La prima è il fondamento dell' Aritmetica politica (*), scienza dagli Inglesi inventata nella bell' opera *la divina ordinazione nella vita*, e morte degli Uomini. Ella consiste in un calcolo dei nati, e dei morti, ed è composta di diverse proporzioni. Dalle liste dei morti

(*) Tutta la storia dell' origine, e dei progressi dell' Aritmetica politica si legge in Bielfeld. Inst. Pol. T. II. CXIV.

ti in più anni, in diversi Paesi, si è creduto di trovare un costante rapporto dei morti a i vivi, e quindi cavare il vero stato della popolazione. Supponendo per esempio con Süssmilch, che di trentasei uno muoja ogni anno, ogni morto suppone trentasei vivi; con ciò, cento morti dinotano la popolazione di tremila seicento.

50 Al ragguaglio dei morti si aggiunge il numero dei nati; da questo si ricava il numero dei matrimonj, e quindi il ragguaglio della popolazione. Kerseboom ci dà una regola, la quale ci sembra sospetta; imperciocchè se realmente vi fosse così poca differenza fra il numero di quei che nascono, e di quei che muojono, il progresso della popolazione sarebbe ben lento. Ponendo dunque in fatto, che di tredici matrimonj due siano fecondi; due nati dinotano tredici matrimonj, ovvero ventisei teste: tredici matrimonj dinotano settanta teste perchè il citato Autore osservò, che avendo risguardo ai gemelli, e a quei che non si maritano, per un fanciullo che nasce, vi sono trentacinque persone in vita; trecento nati son dunque una prova, che diecimila e cinquecento sono i vivi.

51 Questi computi, ai quali non mancano arden-

árdenti difenſori, e che hanno certamente la loro utilità, non poſſono per altro apportare quella piena certezza, che richiederebbe l' importanza del loro oggetto. Le liſte dei morti di rado comprendono coloro che muojono nelle guerre, ed in mare. Indi la ſomma totale ſovente ſarà troppo minore del vero. Dall' altra parte elle comprendono i foreſtieri, e perciò riuſciranno troppo eceeſſive. E' vero che queſti difetti potrebbono ſvanire con una ſomma diligenza; ma non ſi toglierà mai il difetto dell' incertezza delle addotte proporzioni, la quale vien confermata dalla ſteſſa loro differenza preſſo i differenti Autori. E invero egli ſembra impoſſibile di ſtabilire su queſto punto una maſſima accertata. La mortalità è diverſa nei diverſi anni; le epidemie, i coſtumi, i cibi, e mille altre circoſtanze ne alterano il corſo eguale; e tener conto di tutte queſte coſe, è affatto impoſſibile. La ſteſſa incertezza domina nelle proporzioni dei nati; la fecondità dei matrimonj è unita alla mortalità; la proporzione dei maritati ai celibi dipende dai mezzi di ſoſtentamento, e da molti vizj politici, che promuovono il celibato, o dalle ſaggie diſpoſizioni, che gli mettono un freno.

52 Nei

52 Nei Paesi, dove il macinìo è soggetto ad una imposizione, hanno altri tentato di ragguagliare dallo smercio della farina il numero degli abitanti, supponendo che ogni testa consumi una certa quantità di farina. L'insufficienza di questo computo cade facilmente sotto gli occhi. In un Paese dove si mangia in maggior copia carne, pomi di terra, e simili, si consuma meno di pane. I ricchi e i ragazzi mangiano meno di pane, che i poveri, e gli adulti. Le variazioni nel prezzo del grano influiscono nello smercio del medesimo. I forestieri sono anch' essi compresi in questo computo. Le liste dei comunicanti, come quelle dei battezzati, riescono sempre mancanti ed imperfette.

53 Quand' anche alcuno di questi computi arrivasse a un certo grado di sicurezza, non si avrebbe mai che una superficiale cognizione; ladove egli è interessantissimo di conoscere le più minute divisioni. Nessuno dei surriferiti difetti s' incontra nell' annua descrizione. Passo dapprima a spiegarla, e ne dimostrerò dappoi i vantaggi.

54 Le più necessarie parti di questa descrizione d' anime son le seguenti: lo stato di ciascuna famiglia dall' ultima descrizione: l' aumento della medesima cagionato dai nati, da perso-

ne

ne trafpiantate da altre famiglie, o Città; da foreftieri; la fua diminuzione cagionata dai morti, fecondo le loro età, dalle perfone trafpiantate in altre cafe, o Città, da coloro, che han lafciata la Patria. Da quefte lifte fi deduce il prefente ftato di ogni famiglia; nè fi dee ommettere, dopo il nome d' ogni perfona, di ragguagliare il feffo, l' età, la religione, l' impiego, lo ftato, i Servi, i Lavoranti, i matrimonj fatti, i Figlj in vita. Ogni Capo di famiglia forma la fua lifta: da quefte lifte particolari il padrone della cafa forma la fua, e la fua efattezza dee ftare in conto di lui. Egli vi dee aggiungere una piccola defcrizione della fua cafa. Dalle lifte dei Padroni di cafa i Comiffarj delle ftrade formano la loro, e da quefte i Comiffarj de' quartieri di ogni Città ne compongono altre più eftefe. E' da offervarfi, che l' ultima dev' avere il carico di giuftificare, quando ne fia richiefto, le lifte che gli hanno fervito di norma. In quefta maniera il Magiftrato a ciò deftinato, avrà la lifta della fua Città. Nelle Campagne la defcrizione è ancor più facile. Ogni Giudice del Luogo coll' ajuto del Parroco forma la fua lifta, e la dà all' Agente del Padrone del Villaggio, e quefti al Deputato dal

dal Governatore della Provincia. Dalle tabelle delle Città, e delle Campagne si forma la descrizion generale, ove si possono ommettere le divisioni meno importanti. Questa descrizione nelle mani di un saggio Ministro dirige le sue speculazioni, e gli addita i difetti dello Stato.

55 Egli scorge lo stato della popolazione; la sua differenza nelle diverse Provincie; quella dei sessi, il numero dei matrimonj, e la proporzione dei maritati ai celibi, i rapporti delle diverse Religioni, degli stati di vita, degl' impieghi, l'accrescimento, o la diminuzione del tutto, e delle parti. Il totale della popolazione dà la somma dei bisogni, e serve di norma alle provvisioni del grano, ed altro; alle manifatture, e altre occupazioni, e finalmente alle operazioni delle finanze, le quali con questi mezzi possono acquistare un grado bastevole di certezza. La differenza della popolazione nelle diverse Provincie dà a vedere, se i vantaggj sono egualmente divisi, e quale di loro richiegga gli ajuti del Sovrano. La proporzione dei matrimonj ne' diversi anni dinota la loro diminuzione, o il loro accrescimento. Nel primo caso v' ha luogo a investigare, se manchino i mezzi di vivere, se siano gli eserciti

ecceſſi-

eccessivi, se il numero dei Preti, e Frati, o dei domestici sia gravoso allo Stato. Scoperta la cagion del male, è più facile il rimedio. La nota delle occupazioni avverte, se siano nella giusta proporzione, e si porgano amichevole soccorso; ovvero se elle si rechino reciproco nocumento. La mortalità eccessiva scuopre il difetto dei regolamenti della sanità; l' espatriazioni indicano il mancamento di sussistenza, il grave peso delle imposizioni, o la violenza di altre oppressioni. Se finalmente tali descrizioni di tempo in tempo si stampassero, i politici potrebbono appoggiare le loro speculazioni a più sodi fondamenti.

56 Ciò che ha una principale connessione colla pubblica sicurezza, si è la proporzione che mantengono fra loro i diversi ordini de' cittadini. Lo stato presente di ciaschedun di loro si fa noto con questa descrizione al Governo; e si tocca allora con mano, se uno sia aumentato col detrimento dell' altro. La politica dev' allora suggerire al saggio Ministro le precauzioni atte a impedire un soverchio accrescimento, o a ritornare ne' primi limiti chi gli ha oltrepassati. (*)

57 I

(*) Si può chiamar difettoso ogni stato, il quale vien detto con ragione stato commerciante, militare

57 I difetti, che alcuni Scrittori, preferendo i calcoli addotti, oppongono alla descrizione delle Anime, si possono con una più esatta osservazione sopprimere; ovvero son quelli, che rendono men perfetta ogni umana disposizione. Dicono che queste descrizioni non han la dovuta esattezza, 1.° perchè comunemente i Soldati non vi sono compresi, 2.° perchè i viaggiatori non entrano nelle liste: 3.° perchè molti si studiano di non essere descritti. Ma non si potrebbe egli inchiudere in una comune descrizione, lo stato delle Truppe? I viaggiatori saranno descritti, dove hanno l' usata loro abitazione; e dove a caso si fermano, verranno indicati per viaggiatori. Finalmente siccome il timore delle descrizioni nasce principalmente, da che tali ordinazioni soglion essere annunzj di una nuova tassa; il Governo può far sapere non esser questo il fine dell' accennata descrizione; del resto egli non è facile di sottrarsi alla descrizione. Quando le prime liste debbano farsi dai Padri di famiglia (54), non è possibile, che chi abi-

---

tare ec. Queste denominazioni voglion dire, che non vi ha proporzione nelle parti di quello stato; appunto come la denominazione di un Uomo da qualche parte del suo corpo indica qualche difetto.

abita in una casa, possa tener nascosto al suo locatore lo stato della sua famiglia. Da tutto ciò si fa manifesto, che la descrizione delle anime è soggetta a meno inganni di ogni altra maniera di computare. Queste, al dir di Melone, sono i calcoli delle possibilità, e quella è un computo tutto composto di realità. Forse si può dire, che l'esattezza, che il Governo deve desiderare, si ottiene interamente; giacchè lo sbaglio di alcune migliaja non è da valutarsi.

58 Egli è una generale ed utile osservazione, che tanto più facile riesce l'amministrazione di un gran corpo, quanto minori sono le parti in cui viene egli diviso. Il bell'ordine, che regna negli eserciti, e i rapidi movimenti di così strana macchina si debbono unicamente attribuire a questa distinzione d'uffizj, e di gradi. La giurisdizione conceduta alle Università, e a simili corpi, viene da questo principio; e ne vengon pure le maestranze, le quali si hanno a considerare come un utile regolamento. Imperciocchè il Governo, dando loro un Deputato, può più facilmente invigilare sulla classe degli Operaj; le loro differenze più facilmente si accordano; l'ordine, e la tranquillità si man-

mantengono, e il Deputato, e i Capi della maestranza son tutti mallevadori delle azioni dei loro subordinati.

59 Lo smisurato accrescimento dei corpi di persone si dee impedire, perchè un membro dei medesimi è inchinato a soccorrere l' altro in ogni occorrenza. Lo stesso pericolo può ancora incontrarsi in qualunque Congregazione o Società privata qualunque siane il fine. Il Governo dee dunque aver l' occhio su tutte, essere informato del loro fine, delle loro ragunanze, e di qual forza, e natura elle siano.

60 Se il fine, e la natura d' una privata Società non hanno in se alcuna cosa, che possa offendere la pubblica sicurezza, il Governo non ha alcuna ragione d' impedire le loro radunanze; ma per accertarsi di ciò che troppo importa, gli conviene non solamente conoscere le regole, ma ancora introdurvi alcuna persona incaricata a invigilare, se le regole rappresentate son le stesse che dappoi si osservano. Ogni segreta e limitata Società, ogni ragunanza, che ricusa ed esclude la vigilanza del Governo, meritano il nome di conventicole, contro cui il Governo può ragionevolmente sospettare. Egli non si dee appagare di proteste circa la rettitudine

dine loro. La congiura contro la Casa de' Medici, conosciuta col nome di società di giardini, venne tessuta in una ragunanza che sembrava fatta per godere la delizia di un giardino. La sicurezza pubblica non ammette probabilità; ella vuol esser certa dell' innocenza di qualunque ragunanza. Se il Governo non l' ha, egli dee proibire la ragunanza, e se la sola ammonizione non basta, può usare d' una forza proporzionata alla resistenza. (*)

61 Egual vigilanza si richiede a che nissuna famiglia, ordine di persone, o nissun privato acquisti tal forza, e tali privilegj che abusandone possa negare la dovuta ubbidienza. Questi privilegj sono il dritto di aver fortezze, o soldati, leggi, e regolamenti d' una privata società, le quali obblighino in qualche occorrenza i socj a qualche azione contraria alle Leggi dello Stato, esenzione dalla comune giudicatura, o dalle Leggi, privata giurisdizione, in somma tutto ciò che può considerarsi siccome una parte benchè menoma della suprema autorità, ovvero tuttociò che può ostare all' esercizio della mede-

---

(*) Il Governo vuol avere in questo punto di vista tutte quelle Fraternità che si obbligano al silenzio, e all' ubbidienza.

medesima. Fra questi privilegj annovero non meno l' eccessivo potere di qualche Magistrato, quando sia tale, che possa opprimere un Cittadino senza ch' egli possa avere a sua difesa le solite vie della Giustizia, come le terribili Inquisizioni: vi annovero ancora l' autorità conferita ad alcuno di distribuire a suo piacimento cariche, e uffizj. Imperciocchè egli è allora facile di affezionarsi le Famiglie, e formarsi potenti aderenze. In tutti questi casi si può più facilmente, e perciò meglio è impedire, che nessuno vesta tai privilegj, che toglierne dappoi il possesso. (*)

62 Quindi è, che il Governo non può usare troppe precauzioni nel distribuire esenzioni tali, principalmente, che esimano una classe di Cittadini, o un privato dalla pubblica ubbidienza. Ogni esenzione infievolisce la Legge; uno Stato è minacciato d' una prossima rovina, quando prevale ne' Cittadini l' opinione, ch' egli sia un vantaggio non ubbidire alla Legge. Questa opinione si diffonderà più rapidamente, se il Governo

(*) Siccome il Sovrano dee proteggere la sicurezza esterna ed interna, non vi è ragione alcuna, per cui i Privati mantengano dei Soldati. Se alcune Famiglie, e alcune Imprese, come quella del Tabacco han questo privilegio, le loro guardie, i loro Soldati debbono essere sottoposti al Sovrano.

verno concede siffatte esenzioni ai Cittadini, che ben meritarono della Patria: Allora si serve allo Stato per esser liberato dalle sue Leggi; se alcuno adunque godesse di tali esenzioni qualunque ne fosse il titolo, il Governo ha diritto di privarnelo; perchè il Cittadino non ha quello di goderle. Se un Sovrano anteriore ne ha conceduto alcuna, il Successore può rivocarla, qualunque si fosse la cagione per concederla. Qual manifesta contraddizione dei mezzi col fine sarebbe egli mai, se un Sovrano potesse nuocere al comun bene con importune concessioni, e non potessero i suoi falli essere dal Successore emendati? Non solo egli può, ma deve rivocarle, se falso non è, ch' egli sia obbligato a tutto ciò che il comun bene richiede. (*)

63 Se non che la maggior vigilanza rimane talvolta delusa. Segretamente una classe di

(*) I Giuristi distinguono fra i privilegj *titulo oneroso*, e quelli *favorabili*. Ogni privilegio è del primo genere, giacchè il valore, la prudenza, la buona condotta son servigj di un merito almeno eguale a quelli che consistono nel danaro; e non si può supporre che il Sovrano sia tanto prodigo de' suoi favori, che gli dispensi senza un merito particolare. Se il Governo ha conceduto un privilegio per qualche premio, o compensazione nel ritirarlo deve rifare i danni. Altronde il più forte titolo è un nulla al confronto del pubblico vantaggio.

di perſone, o un privato han ragunato ricchezze, e potere baſtante a dar loro pericoloſe aderenze; ſegretamente una privata Società è creſciuta a tale, che la pubblica ſicurezza n'è in pericolo. Già s'è formato un ſedizioſo partito. Non potè il Governo impedirne la cagione, o non gli riuſcì fatto? ne impediſca almeno le conſeguenze. Queſte altro non ſono che oppoſizione alla ſuprema autorità, o coi fatti nell' impedire al Governo l'eſercizio della medeſima, o coll'ommettere il dovere di ſuddito ſemplicemente diſubbidendo, o negando apertamente di preſtar ubbidienza. Queſta ſpecie di oppoſizione è la ſola, che veramente appartenga a queſto luogo.

64 Ogni azione od ommiſſione unita ad una dichiarata diſubbidienza, è una ſedizione nel ſenſo più ampio, e nel più ſtretto una ſollevazione; e il nome di ſedizione ſi riſtringe a quelle azioni che hanno in mira la rovina dello Stato, o del Sovrano. In queſto caſo i ſedizioſi ſi conſiderano come ſtranieri, e ſta alla politica il trovar mezzi per ſalvare lo Stato.

65 Egli di rado addiviene, che le ſollevazioni ſi eccitino in un ſubito; ma han le più volte i loro indizj, Paſquinate contro lo Stato,

to, o i Miniſtri : pubbliche cenſure della condotta del Governo : declamazioni dalle Cattedre, e dai Pulpiti, o dal Teatro : Avviſi ſediziosi nei foglj pubblici : libelli, e finalmente tumultuarie ragunanze.

66 In certe occaſioni le Pasquinate meritano ſeveri caſtighi, se han dato moto a qualche ſcompiglio, se le parole ſon troppo mordaci, o troppo pericoloſe. Allora ſi dee ricercarne l'Autore, e ſeveramente punirlo. In ogni altro caſo conviene uſare la bella maſſima di Giuſtiniano : *Si quis Imperatori male dixerit, & id ex levitate proceſſerit, contemnendum eſt ; ſi ex inſaniâ, miſeratione digniſſimum ; ſi ab injuriâ, remittendum.*

67 Se queſte Pasquinate ſono ſtate affiſſe in luoghi pubblici, ſi facciano rimuovere ; se vanno di mano in mano, ſi faccia noto, che ognuno che avrà, o troverà tali ſcritti, gli debba conſegnare al Governo ſotto pena di eſſer egualmente punito come l'Autore di quelli.

68 Pubbliche cenſure della condotta del Governo (66) meritan la ſteſſa pena delle Pasquinate nei caſi riferiti (67). Ciò nondimeno, ſi dee ancora andar più cauti : giacchè lo ſcritto è coſa che reſta, ed è meno ſoggetta alle inter-

pretazioni: laddove la maniera di esprimere, il luogo, e mille piccole circostanze alterano il senso delle parole. Gli audaci declamatori ne' casi addotti dovran soggiacere alla pubblica vergogna: altrimenti si debbono privatamente ammonire; e in genere *lubricum linguæ non facile ad pœnam trahendum est*.

69 Dappoichè i Ministri del Governo non possono essere per ogni dove, egli è d'uopo servirsi delle private accuse: ma sia il Governo sollecito, che tali accuse non pongano in pericolo l'innocenza, ed aprano la strada alle segrete inimicizie, ed alla fraudolente vendetta. Siano gli accusatori uomini d'una condotta integerrima, non abbiano alcuna inimicizia contro del Reo, e manifestino il lor nome al Magistrato. Allora solamente si può prestar qualche fede alle loro denunzie. Chi non può provar le sue almeno con un grado di verisimiglianza, sia severamente punito siccome un infame calunniatore. Giacchè queste precauzioni non sono eseguibili nelle accuse deposte ne' luoghi assegnati, un buon Governo deve rigettarle come violatrici della sicurezza de' suoi Cittadini. Denunzie senza il nome non meritano attenzione, a meno che le circostanze non richieggano una par-

particolare vigilanza. Allora converrà ancora promuovere coi premj le denunzie, e afficurare i complici denunziatori della impunità.

70 Se i pubblici Parlatori, Gazzettieri, ed altri Scrittori ardifcono di eccitare altrui alla fedizione, meritano una pena tanto maggiore, quanto maggior pefo aggiugne alle loro parole la carica, o il miniftero che veftono, e quanto più fi può per mezzo loro diffondere il contagiofo efempio. Tofto che apparifce qualche fegno di fcontentamento nel popolo, egli è d'uopo leggere attentamente, e forfe ancora prefcrivere la materia dei pubblici fermoni. I tempi della lega in Francia, e quelli non meno dell' infelice Regno di Carlo I. in Inghilterra fomminiftrano copiofi efempj dell' ardire che hanno avuto le fpeffe volte pubblici Profeffori, e gli fteffi Predicatori di levarfi a romore contro dello Stato. La lifta de' fediziofi fra gli Scrittori è ampliffima: le belle arti arroffifcono di vedere Miltone a lato di Mariana, Becano, Giovanni Petito, Perfone, Cresnel, Parfon, Boucher, ed altri difenfori del Regicidio. Le Scene ficcome offervà Brumoi, han fovente prefo a fegno della più amara critica, i Filofofi, gli Oratori, i Generali d' efercito, il Governo, e gli fteffi

lor Dei. Generalmente i foglj pubblici, e tutt'i libri che trattano di affari politici debbono soggiacere, non che all' ordinaria censura, a quella dello Stato; ed è saggio regolamento proibire affatto ogni foglio pubblico scritto a mano.

71 Tumultuose ragunanze nelle strade senz' alcuna cagione non si debbono giammai soffrire, e principalmente quando il popolo è inquieto. Il principio della *barricades* fu una tumultuosa ragunanza degli scolari di Parigi. In tali occasioni si farà promulgare (65) che ognuno ritenga in casa i figlj, e i domestici, se non vuole esser punito per loro. Birri, e Soldati dissiperanno l' oziosa moltitudine, senza per altro offenderne alcuno.

72 Finalmente se inutili riescono tutte le precauzioni a impedire una sollevazione, il tempo, e le circostanze debbono suggerire gli adattati provvedimenti. I più comuni sono chiudere con catene le strade, mettere sulle piazze dei Soldati, raddoppiare le guardie, e mandare in giro compagnie di Soldati, e di Birri, che abbian l' occhio ad ogni movimento, e non soffrano le folle: far chiudere le botteghe; e talvolta proibire di uscire dalle rispettive abitazioni. Vi sono dei mezzi più dolci, come la pro-

messa

messa di un general perdono, o di sollevare il popolo dalle tasse, e simili. Si abbia però a cuore di non dar segni di timore, nè di derogare in alcun modo alla dignità del Governo. Il popolo divien superbo, ed intrattabile, se si avvede di essere temuto, ed è per lo contrario pieghevole, e timoroso, quando gli viene opposta una vigorosa resistenza. Perdono e ubbidienza sono l' espressioni, che si convengono a chi regge. Germanico che si sforzava di affrenare le sollevate Legioni con lagrime, e visacci, fu da loro dileggiato. Cesare in vece acchetò la ribellione con farne punire coraggiosamente i capi. Sovente la forza, e un esempio spaventoso sono mezzi necessarj: allora ci vuole prontezza nella determinazione, e nella esecuzione. Ma quante volte il Governo è costretto a punire, egli dee sempre avere in vista, che la pena si estenda a pochi, il timore a molti, e l' esempio a tutti.

IN-

INTERNA SICUREZZA DE' PRIVATI

Della ſicurezza delle azioni, ovvero della libertà civile.

73 LA ſicurezza, oſſia la libertà delle azioni (33) è lo ſtato in cui non abbiam che temere per le noſtre azioni. S' elle ſono talmente libere che non abbiamo a temere per parte dell' altrui volontà, o potere; queſto ſi è lo ſtato di una perfetta indipendenza. Benchè l' uomo per se ſolo non abbia a eſſere limitato da alcuna finita potenza, egli nondimeno non può pretendere a una totale indipendenza; perchè la natura con le ſue Leggi poſe un freno alla di lui volontà. Ma egli può di tanto meno averla; dappoichè ſi è poſto nella civile ſocietà, ed ha ſottopoſta la ſua volontà a una potenza ſuperiore, ed alle Leggi. La legittima limitazione della libertà nelle noſtre azioni proviene adunque dalle Leggi.

74 La loro natura determina i gradi della libertà, la quale è naturale, cioè a dire la libertà di operare ciò che non è contrario alle Leggi della natura; ovvero ſi è civile, cioè a dire la libertà di operare ciò che non è contrario

rio alle Leggi civili. In egual guisa che Iddio non è men veramente onnipotente per non poter fare ciò che assolutamente è impossibile, così ancora l' uomo nella civile società non è men libero per non poter far ciò che alle Leggi si oppone: ossia per non potere far ciò che riesce impossibile volendo conseguire il fine propostosi. Ancor più chiara diverrà l' idea della civile libertà, se alla parola *Leggi* si sostituisca quella del pubblico bene, ch' è la base delle Leggi. La civile libertà si potrà dunque definire, la libertà di far ciò che non si oppone al pubblico bene. Coloro, i quali estendono l' idea della libertà civile a una indipendenza non limitata da Legge alcuna, nullameno richieggono, che la libertà di agire contro il Pubblico, e per conseguenza contro il proprio vantaggio.

75 Il Sovrano in qualità di Legislatore, e di Giudice; i concittadini con abusare della loro dignità, o potere, possono offendere la sicurezza delle azioni. Il Legislatore l' offende violando i limiti del potere legislativo. L' offende il Giudice, quando fa un ingiusto confronto delle azioni con le leggi, e dichiarandone un incerto giudizio.

76 Il potere legislativo ha egli i suoi limiti

miti? (75), e quali ſono? Tutto ciò, e ciò ſolamente, che richiede il comun bene può eſſere oggetto della Legislazione. Imperocchè, eſſendo ſtato ſtretto il civile contratto, in viſta di un maggior bene, egli è fuor d' ogni dubbio, che ſi dovette rinunziare a quella parte di libertà, che al propoſto maggior bene foſſe divenuta contraria. Ed egualmente certo ſi è, che fu ritenuta tutta quella libertà, che non veniſſe a diſcordare col fine. Tutte adunque le indifferenti azioni, ancorchè ſiano minuzie e frivolità, paſſano i limiti della legislazione. Il giudicare però se un' azione ſia indifferente, o no, appartiene al Legislatore: perchè egli è ſolo in caſo di vedere le conneſſioni delle coſe, e le circoſtanze, che poſſono dar luogo a una Legge: e non vi è propriamente niuna azione, che in qualche occaſione non ceſſi d' eſſere indifferente.

77 Il Cittadino a ragione attende dall' equità del Legislatore di non eſſere legato nelle azioni che nulla montano al ben dello Stato. Egli ſpera dalla prudenza del Legislatore che queſti non cangierà in delitti, azioni, le quali anzichè caſtigo ſi meritan compaſſione; in una parola egli ſi luſinga, che non gli ſarà ingiunto

nè

nè proibito che ciò ſolo ch' egli ſteſſo ſarebbe, o tralaſcierebbe di fare, se vedeſſe le conneſſioni, e l' importanza delle medeſime azioni. (*) I ſavj che, ſiccome Tomaſio, aprono alla giuſtizia gli occhi, e ſpogliano di pregiudizj la legislazione, preſtano i maggiori ſervigj alla umanità, proteggono la civil libertà non di rado contro gli aſſalti della privata vendetta, la quale mette a profitto queſti pregiudizj per l' oppreſſione dell' innocenza.

78 La libertà delle azioni non giugne più oltre, che quanto vien dalle leggi permeſſo (74). Egli è d' uopo adunque, per la dovuta ſicurezza, che le Leggi ſieno fatte in modo, che ognun conoſca i limiti della ſua libertà, che per ignoranza non le violi, che per la loro oſcurità non ſi ſcuſi, e in fine non ſia la loro dubbiezza cagione, ch' egli non s' attenti d' agire; indi appariſce la neceſſità di far chiare le Leggi, e di pubblicarle. Il loro ſtile è uno dei più difficili.

(*) Per lo meno il giudizio de' Cittadini non ſarà mai accertato, Quale azione, p. e. ſembra più indifferente, che quella di portare una fettuccia ſul cappello? Il Sovrano la proibiſce. Egli vien accuſato di abuſar del ſuo potere. Ma coloro, che l' accuſano, non ſanno, che quella fettucia era un diſtintivo d' una congiura.

li. Le ſue proprietà ſono la brevità, per potere più facilmente ritenerle a mente; la ſemplicità, e la chiarezza per accomodarſi alla più comune intelligenza, eſattezza, e proprietà di eſpreſſioni, le quali non oltrepaſſino il ſenſo del Legislatore, o non lo ſcemino, affinchè tutti vi trovino un egual ſentimento. Reſtino adunque sbandite le ſuperfluità, che dan luogo a mille interpretazioni; e quindi alla veſſazione de' Cittadini. (*)

79 Se il Cittadino uſa della libertà conceſſagli dalle Leggi, egli non dee temerne alcuna cattiva conſeguenza per parte del Sovrano ſiccome Giudice. Uffizio di queſto è confrontare con le Leggi le azioni del Cittadino. Se trova che queſte con quelle ſi accordano, egli lo aſſolve; se no, lo dà all' eſame e alla pena. La ſicurezza adunque delle azioni per parte del Giudice dipende da un ſaggio codice, e proceſſo criminale, i quali laſcino non ſolo gl' innocenti nella

(*) Dyohes, al dir d' Erodoto, proibì ai Medj di ſputare, o di ridere. Monteſquieu cita delle Leggi Tartare a queſto propoſito. Egli è in que' Paeſi un delitto di morte il gittar nel fuoco un coltello, il battere un Cavallo colla briglia ec. Le Leggi Romane *ad Legem Juliam Majeſtatis* meritano di eſſere conſultate.

la libertà, che meritano, ma somministrino ancora a coloro, che hanno indizj di reato, que' mezzi di difesa, che possono sgombrar l'indizio, o accertarlo. Troppo richiederebbe un' estensione di un codice criminale; ma ben conviene al nostro proposito di dare un' occhiata alle parti principali del processo criminale, che offender possono la civile libertà. Queste sono la carcerazione, l'esame, e la sentenza. (*)

80 Quando vi sono forti indizj di reato contro un Cittadino, egli vien carcerato. Il potere di carcerare non dee essere accordato senza limite a nessun Magistrato, e si debbono fissare gl' indizj bastanti a poter carcerare. La prigionía è così spesso riconosciuta come un castigo, che l' idea di vergogna si è unita alla carcerazione. L' imprigionato Cittadino, e riconosciuto dappoi innocente, non ha per testimonj della sua innocenza tutti quei che lo furono della sua vergogna. Egli ne siegue, che la

(*) Da ciò si fa chiara una proposizione di Montesquieu che altrimenti parrebbe un paradosso. Ei dice che un Uomo processato che domani andrà al patibolo è più libero in uno Stato di buone Leggi criminali che in Turchia un Bascia. Sì, egli è più libero civilmente in quelle azioni che non son contrarie alle Leggi.

la carcerazione di un sospettato Cittadino vuol farsi con cautela, e almeno con questa differenza: che coloro il cui buon nome verrebbe offeso di più, senza tumulto e nel silenzio della notte sieno condotti alla prigione. Finchè nell' esame il Cittadino non è convinto del delitto, egli è contrario alle più forti idee di giustizia di recargli un male, che non è dalla pena diverso. Il fine della prigionía in questo caso si è, il farsi unicamente sicuro della persona del reo; ed i malori che ivi soffre, si possono chiamare offese della civile libertà. (*)

81 L' esame (79) ha in vista non solamente di convincere del reato, ma di dare ancora mezzi di difesa. Da ciò che l' esame è necessario, si rende manifesto che è ancora incerto, che chi viene esaminato abbia ancora commesso un male di azione, e intanto può la giustizia dargli un male di passione, il quale deve essere la conseguenza del reato, ciò è a dire la pena. Indi apparisce, che si è introdotta la tortura nel processo criminale ad onta della giustizia; tanto più che questo orribile ritrovamento

(*) Convien quindi distinguere le prigioni di coloro, che non sono ancora stati esaminati da quelle dei Rei condannati alla prigione.

to non è un vero mezzo di ſcoprire il delinquente.

82 La ſteſſa confeſſione de' Criminaliſti nell' ordine degli interrogatorj lo dimoſtra. Imperciocchè la confeſſion del reo nel tempo della tortura è invalida ſenza la ratificazione fatta fuori de' tormenti. Queſta precauzione fu iſtituita affine d' impedire che il timore de' tormenti non iſtrapaſſe di bocca al reo una falſità. Se la confeſſione fatta nella tortura foſſe baſtante, l' altra ſarebbe inutile, e porgerebbe gratuitamente ai delinquenti un mezzo di eludere la ſentenza. Se il reo non dà la conferma, egli vien poſto nello ſteſſo modo alla tortura le due, e ſpeſſo le tre volte. Non è dunque lo ſteſſo timore, quello che ſtrappa la prima, e la ſeconda confeſſione? Si dica al reo: ella non vi ſarà di danno, nè di giovamento: ancorchè contraddiciate alla confeſſion fatta ne' tormenti, voi non gli avrete più a ſoffrire un' altra volta. Qual Giudice potrà luſingarſi, che alcun reo confermi la prima confeſſione? E' dunque manifeſto, che la ſeconda confeſſione vien fatta dal reo per lo timore d' eſſere di bel nuovo poſto alla tortura.

83 Il timore fa una maggiore, o minor

impreſſione ſecondo i diverſi temperamenti, le forze, ed il modo di penſare di ciaſcheduno. L'uom più debole di corpo, o d'animo preferirà cento volte una preſta morte a queſti lunghi dolori, che ſoffre allora, e che lo renderanno mai ſempre accaſciato, e miſerabile. Il ſolo aſpetto de' tormenti ſtrapperà di bocca al debole innocente una falſa confeſſione. Egli ſarà condannato. Il nerboruto e diſperato delinquente, l'eroe de' facinoroſi ſopporterà francamente la tortura, e negherà coſtantemente. Egli ſarà aſſoluto. Non mancano eſempj che quelle ſpeculazioni confermino, e in maggior numero ſarebbono di certo, ſe dalla terra ove fu ſparſo, al trono de' Principi gridar poteſſe il ſangue di coloro, i quali ſul patibolo furon la vittima de' tormenti.

84 L'unico caſo in cui ſi poſſa uſare la tortura, ſenza queſti terribili inconvenienti, ſi è quando il reo già convinto, tace i complici, o le circoſtanze, che importa al ben dello Stato di ſaperſi. Nel caſo in cui chiaro è, che il reo convinto ha complici, e reſta ſolo a ſapere chi ſono, egli col negare di dichiararli offende lo Stato, e merita una pena. E allora la tortura è un mezzo di difeſa contro la reſi-

ſtenza

ſtenza oſtinata del reo. Le ragioni, per cui Correvon, e per lui la celebre Iſtruzione di Catterina II. rigettano anche in queſto caſo la tortura, non mi hanno convinto.

85 La ſentenza, oſſia condanna, ſuccede alla convinzione del reo (73). L'offeſa della ſicurezza conſiſte in una condanna ſenza convinzione, e nel più, o meno della pena. Benchè egli ſia impoſſibile di dare per ogni ſpezie di delitto una pena diverſa, e di prevederli tutti, e ch'egli ſia perciò neceſſario di laſciar qualche coſa all'arbitrio del Giudice; pure le migliori Leggi criminali ſono quelle, dove le pene ſono più fiſſe, e men giuoca l'arbitrio del Giudice.

86 La libertà delle azioni può eſſere dai Concittadini riſtretta (75) o per prepotenza di dignità o per violenza. I Padri poſſono abuſare della loro autorità obbligando i figlj, o impedendo loro di entrare in uno ſtato, con minaccia di privarli della ſucceſſione, con prevalerſi della ſommeſſione, che han verſo di loro i figlj ben educati, con inganni, e ſuperſtizioſi inſegnamenti, e finalmente con tutte quelle arti, che sforzano l'immatura gioventù ad azioni, da cui dipende la felicità d'una vita intera, e a tali ancora, ove il pentimento è tar-

 do,

do. Il Governo dee impedire questi abusi, e togliergli affatto nelle più interessanti azioni della vita, scelta dello stato, voti, matrimonj ec.. Il modo più efficace si è di togliere alla gioventù il mezzo di fare tai passi nell' età della irriflessione, e della debolezza.

87 Per parte degli altri Concittadini la libertà delle azioni dipende da ciò, che nessuno ci possa sforzare a fare, o non fare ciò che le Leggi proibiscono, o ci obbligano di fare.

I I.

Dello stato morale, e della vigilanza del Governo sovra l' educazione, e la condotta de' Cittadini.

88 LA risoluzione della volontà segue il giudizio dell' intelletto. Le passioni operano per lo meno come stimoli sopra della volontà. Egli è perciò, che il Governo deve invigilare sopra l' intelletto, le passioni, e in generale sopra il loro stato morale; così che il primo si riempia di giuste idee, e le seconde sieno regolate in modo che si reprimano le azioni dannose nella loro stessa origine. Il Governo si occupa de' costumi, non perchè siano que-

questi il suo scopo, ma perchè sono i mezzi di ottenerlo. Egli altro non richiede, che l'accordo delle azioni con le Leggi, non già per motivi elevati, ma unicamente per la speranza di un vantaggio, o per timore della pena. Quindi nasce un'idea della virtù politica, la quale è diversa dalla morale, ed è l'abito di conformare le proprie azioni alle Leggi della società.

89 La vigilanza del Governo sopra lo stato morale si richiama a due principj: che egli cerchi di perfezionarlo co' mezzi più adattati, e che egli si sforzi di togliere ciò che potesse infievolire questi mezzi; e recar danno allo stato morale.

90 Fra i mezzi più efficaci tiene certamente la Religione il primo luogo. Ella è il più dolce legame della società; ella insegna con dottrine ammirabili la virtù; con promesse eccita altri ad esser virtuosi; con minacce atterrisce altri, ed allontana dal vizio, e in fine col pentimento, che ingiugne ai delinquenti ne facilita la correzione. La religione salda il difetto della legislazione, dove l'occhio del Legislatore, e il gastigo del Giudice non possono giugnere, la religione è presente ad ogni azione;

e affrena i dannoſi progetti con le ſue minacce. Il Sovrano non dee laſciarſi ſcappar di mano un filo così opportuno, e dee attentamente aver cura, che ogni Cittadino abbia religione.

91 Per queſto aſpetto l' Ateiſmo è ancora un delitto politico, perchè toglie al Principe i mezzi di reggere più ſicuramente i ſuoi Sudditi. Dall' opinione, che Dio non eſiſta, ſegue la noſtra ſregolatezza, o la noſtra ſollevazione. Il bene adunque dello ſtato non vuole, che ſi tollerino i dichiarati Atei: e il Governo può eſigere dal Cittadino un ſegno eſteriore della religione, che queſti profeſſa.

92 Dalla neceſſità della religione, anche per lo bene eſterno de' cittadini, e per la comune ſicurezza, ſi deduce il diritto del Governo di eſtendere la ſua vigilanza all' ammaeſtramento del popolo ne' doveri della religione; di togliere, o impedire gli abuſi, e di vigilare ſovra l' ordine eſteriore delle cerimonie ſacre, e feſtività. L' ammaeſtramento ne' doveri della religione merita principalmente alla campagna una maggior attenzione; imperciocchè egli dee ſupplire preſſo i contadini alla educazione ed alla civiltà. Egli è d' uopo diſtribuire le Parrocchie in modo, che ogni Parroco poſſa comoda-

damente ammaeſtrare il popolo, ed eſercitare il ſuo miniſtero; anche affinchè la troppa lontananza non ſerva al contadino di preteſto per traſcurare il ſervigio divino. (*)

93 I Parrochi di campagna, i Maeſtri di ſcuola debbono ancora eſſere ſcelti con più ſcrupoloſa attenzione, dappoichè eſſi hanno a formare il modo di penſare, e i coſtumi d' una così gran parte dello ſtato. La poca ſtima di queſti uffizj, e molto più i loro tenui aſſegnamenti allontanano uomini di vaglia da cariche unicamente per loro adattate. L' influſſo nella pubblica felicità dovrebbe determinar nelle cariche la precedenza. Allora il Parroco di Contado ſarebbe molto ſuperiore al Canonico, che non fa che cantare. Il concorſo è il miglior modo di ritrovare l'uom più degno, e di riveſtirlo di queſti importanti uffizj. Il Maeſtro di ſcuola dovrebbe per lo meno eſſere il primo del Contado. Vi ſono alcuni Parrochi immenſa-

(*) L'origine delle vaſte Parrocchie altra non può eſſere che la povertà e la piccolezza dei Villaggi, i quali per poter mantenere un Parroco ſi dovettero unire inſieme. Ma egli è evidente quanto ſia duro e difficile a un Contadino di far più miglia in mezzo alle nevi, o ſotto un Sol cocente, per andare alla Parrocchia, e di farne altrettante per ritornare. Eguale e maggiore ſi è l'incomodo per li Parrochi.

famente ricchi, ed altri poverissimi; vi vorrebbe un' eguale distribuzione. Le entrate de' Parrochi consistono in danari, in fondi di terra, in decime, ovvero in fissi pagamenti dei Parrochiani. L' economia rustica li dissipa di troppo, e loro ruba un tempo prezioso per l' istruzione, e per la lettura. I fissi pagamenti se vengono esatti, rendono odioso il Parroco al suo gregge: egli è tosto accusato d' inclemenza non cristiana, e tutte le sue istruzioni riescono inefficaci nella sua bocca. Se egli non è esatto a farsi pagare, corre pericolo di perdere le sue entrate. Puro danaro sembra adunque essere la migliore assegnazione per un Parroco; e deve bastare a sostenere con dignità il ministero: perchè ciò serve a farsi rispettare dai contadini; e a dare con tenui limosine un esempio di fraterna carità.

94 Abusi (62) e tutto ciò che può rendere men rispettabile la religione, debbono impedirsi, come dispute di religione, arditi discorsi sovra i misteri, o le dottrine della medesima, disprezzo dei sacri Ministri ec.. Nulla torna in maggior vantaggio della religione, principalmente presso il popolo, e nulla dà maggior peso ai suoi insegnamenti; che quando coloro,

che

che si appressano all' altare, danno con la loro condotta una prova dell' interna lor persuasione; quando le loro azioni non meno istruiscono che le loro predicazioni. Egualmente nulla fa maggior torto alla religione, che il contrasto delle azioni loro con le loro istruzioni. Indi è manifesto che la disciplina del Clero è un punto importantissimo, e che esige tutta l' attenzione del Governo.

95 Nelle cerimonie, e nelle solennità della religione (92) le quali compongono il culto Divino, debbono regnar sempre l' ordine e la decenza. Il Governo invigili a che il culto non venga turbato, e tutto ciò che potesse interromperlo si allontani. Dappoichè la potenza Ecclesiastica non può usare se non se i mezzi spirituali, i quali talvolta non bastano a mantenere l' ordine, e la decenza; il braccio secolare la soccorre, e atterisce con pene sensibili coloro, i quali non si sgomentano alla minaccia delle spirituali.

96 Il mezzo più efficace a perfezionare lo stato morale dopo la religione è certamente l' educazione. Questa è un particolare dovere dei genitori; ma siccome ella serve a formar il futuro Cittadino, il Governo ha diritto d' avervi l' oc-

l' occhio, e di non lasciarla interamente alla cura dei privati. Presso che in tutti gli Stati mancano Leggi adattate a dirigere la privata educazione secondo il piano generale dello stato. Egli sarebbe utile cosa, se si facessero piani di educazione secondo le diverse classi dei cittadini, giusta i quali dovessero i genitori educare i loro figlj. Questa parte della pubblica vigilanza par che sia bastevole peso, per avere proprj Magistrati composti di uomini retti, illuminati, e pieni di ragionata esperienza: onori, e dignità avrebbono a rendergli ancora più rispettabili. Le pubbliche scuole allevierebbono loro il peso di tanta dignità, se ogni Cittadino obbligato fosse di mandarvi i suoi figliuoli; e se il Magistrato della educazione fosse quello dell' Università. Questo Magistrato, e questi piani di educazione terrebbono un mezzo fra la privata, e la comune educazione; ne fuggirebbono gl' incomodi, accoppiandone felicemente i vantaggi.

97 Egli è un dovere dei Genitori, di dare ai figlj una dovuta educazione, ed istillare ne' loro animi la rettitudine di pensare, e di agire. I suddetti Magistrati dovrebbono aver cura, che i parenti non mancassero a questo importantissimo dovere. I negligenti nell' adem-

pier-

pierlo sarebbono ad effervi sforzati; i rei dovrebbono effere privati della cuftodia dei loro figlj. Bifognerebbe però prendere parte delle loro entrate, ed impiegarle alla educazione dei figlj, affinchè il far delitti non foffe un mezzo di efentarfi da un dovere penofo, e impofto agli uomini dabbene.

98 Vi ha di molti, i quali hanno perduto il Padre, e non hanno altri in fua vece. Altri hanno genitori incapaci per l'età, o la miferia di educarli; e finalmente molti non fono da alcuno riconofciuti per figlj, quali fono gli efpofti. A tutti coftoro dee il Governo far da Padre, e dar loro la giufta educazione. Le accademie adunque, le cafe d'orfani, e di efpofti, e fomiglievoli fondazioni per l'educazione della gioventù meritano particolare attenzione, e diftinti privilegj.

99 Non bafta che vi fiano cafe d'orfani: bifogna che nel ricevergli, e nell'educargli tutto vada a dovere. Effi debbono effere ricevuti con fomma facilità, e con niuno difpendio per parte loro. Non fi ha a temere, che il pubblico erario venga troppo aggravato. L'amore paterno parlerà abbaftanza al cuore di coloro, che poffono dare ai loro figlj l'adattata educazio-

cazione. E se ci avrà alcuno cotanto sordo alle voci della natura per esporre i figlj, benchè li possa educare; un tal Padre è uno sciagurato, presso cui i poveri figlj sarebbono in pericolo della vita, e dei costumi, perciò ancora più degni della pubblica compassione. La maniera di riceverli deve esser tale, che i padri, che potessero venir di poi in migliore stato, avessero a riconoscere i loro figlj a cento indizj. Egli è d'uopo adunque di tenere esatti protocolli dove il numero degli esposti, i nomi loro, il giorno, e l'ora, in cui furono ritrovati, e ciò che seco aveano, vengano segnati esattamente.

100 Nè ciò basta ancora. Il Governo dee far togliere dalle strade i fanciulli miserabili, ricercarli nelle case, e farsene carico. Le Levatrici, e i Parrochi potrebbono esser utili al Governo nell'indicare i figlj nati da poveri parenti.

101 L'educazione deve proporzionarsi al fine. Innanzi a tutto, ogni distinzione fra gli orfani, e gli esposti si deve abolire, e con ciò togliere ogni ombra di discredito a queste case. Dappoichè non vengono generalmente quivi educati, che i fanciulli, la cui destinazione è la fati-

fatica, essi non debbono essere tenuti morbidamente, ma bensì avvezzati alla nettezza, instruirsi nei doveri sacri, e civili, e finalmente imparare a leggere, e scrivere, e conteggiare. Detestino l'ozio, come un vero reato da i loro più teneri anni, e s'impieghino tosto che per loro si può in lavori, che loro convengano. A questo fine, meglio sarebbe unire le case di orfani con quelle dei lavori, onde più agevolmente apprendessero i fanciulli a guadagnarsi il pane.

102 Le scienze compongono una parte rilevante della educazione, e sono per questo rispetto ancora degne della cura pubblica. S'instituiscano Scuole, e Accademie, nelle quali principalmentetete si abbia a cuore, che la gioventù apprenda ciò che più importa ai doveri della vita civile, all'utile d'ognuno. Agesilao richiesto, che cosa avessero i fanciulli a imparare, rispose: *ciò, che avranno a fare, quando saranno cresciuti*. Non solamente le Capitali debbono essere provvedute di scuole, ma ancora i Villaggi. Gli Inglesi usano con buon successo le scuole erranti. Le scuole debbono essere mantenute a spese pubbliche, affinchè anche i più poveri ne possano godere. I poveri, come i ricchi

chi sono Cittadini; tutti i fanciulli anche alla campagna debbono imparare leggere, scrivere, e conteggiare. (*)

103 Per rendere queste scuole pubbliche vieppiù frequentate, e rispettabili, giova bensì di dar loro distinzioni, esenzioni, e privilegj; i quali però non debbono giugnere a tal segno, che fatti contrarj al loro fine, promovano la sfrenatezza della gioventù. Sono pure cagione di questo male le condiscendenze dei Maestri, le quali sono allora comuni, quando il salario dipende dagli scolari. Essi possono vendicarsi della severità del Professore allontanandosi. Ma cessa questo timore nel Maestro, se vien pagato dal pubblico erario. Le Capitali sembrano meno adattate per li Collegj, le Accademie, che le piccole Città di Provincia, ove minore è la dissipazione, più rispettati gli Studenti, e dove una maggior uguaglianza può fra i me-

(*) Mi sembra che al Catechismo di Religione, che nelle Scuole s'insegna, si potrebbe unire un catechismo, per così dire, politico. La tenera Gioventù riceverebbe fra le prime sue idee quella dei doveri di un Cittadino, e saprebbe come diportarsi tosto che ei giugnesse a una età più matura. Io penso di meritar bene dalla Società con questo Catechismo.

i medesimi stabilirsi. A tutte queste ragioni si aggiugne quella della minore spesa.

104 Allor che i costumi della gioventù sono regolati dalle dottrine della Religione, dalla educazione, e dalle scienze; egli non v' ha dubbio; che i buoni effetti appariranno utilmente nei già cresciuti Cittadini. Gli altri mezzi non debbono trasandarsi: e mille ve ne sono, i quali al gran fine di perfezionare lo stato morale conducono. Mille la storia, e le saggie Leggi delle Repubbliche Greche ne additano. (*)

105 Il proprio vantaggio è la gran regola delle azioni umane. Se perciò l'uomo più costumato venisse nel concorso alle cariche preferito agli altri per esser tale; se il libertino fosse

(*) Si fatti artifizj erano la Legge di Solone, che proibiva agli scostumati di parlare nelle pubbliche Assemblee: il giudizio sopra i morti, dal quale non andavano esenti gli stessi Re: le dichiarazioni dei Romani aruspici che il più probo Romano avesse a ricevere, ed alloggiare la Dea di Pessinunte, e che la più casta Matrona dovesse consacrar la statua di Venere. Il Senato, dice Livio, si rimase gran pezza in forse per decidere chi fosse l' Uom più probo di tutta la Città. Naturalmente ognuno avrà desiderato una tal preferenza assai più di qualunque dignità. Anche i sopranomi degli Antichi, e l'onore di avere una statua, furono le fonti segrete delle azioni eroiche, cui vanta l' antichità.

fosse escluso dalle dignità, si scorgerebbe nei costumi la stessa perfezione, che regna nelle scienze, dove queste son guida agli onori, ed al potere.

106 L'esempio ha una forza imperiosa su gli animi altrui! Di quanto dunque non miglioreranno i costumi, se i primi personaggi di uno Stato, se il Clero, e i Superiori di ogni condizione saranno esempj di costumatezza? I delitti di costoro meritano doppia pena per se stessi, e per l'altrui scandalo.

107 Simile a un Architetto, che fa servire gli ornamenti della sua fabbrica alla solidità della medesima, il Legislatore dee far servire i divertimenti del popolo a formare i costumi di lui. Indi è che i Teatri esigono la vigilanza del Governo. E' possono unire l'utile al dilettevole, e, come dice Bielfed, divenire la scuola dei costumi, della civiltà, e della lingua.

108 Il delitto deve adunque rappresentarsi nel suo più orrido aspetto con la pena a fianco, e la virtù con tutte le sue attrattive, amabilmente bella, e in fine trionfante. Si può quindi a ragion quistionare se le tragedie, dove si opprime le più volte la virtù, sieno ai costumi giovevoli.

109 I buoni effetti delle rapprefentazioni fi poffono fperare folamente, quando lo fpettatore può applicarfi ciò ch' ei vede fulla fcena. Perciò le Tragedie, dove comparifcono i Re, e gli Eroi, non recheranno mai il vantaggio, che recano quelle, dove i perfonaggi fono di una claffe più inferiore. (*)

110 Chi non vede che le indecenti commedie, e le Farfi ridicole fi debbono efcludere dai Teatri? Una cenfura fopra i Teatri è neceffaria. Ogni cofa da recitarfi deve effervi fottopofta, fi debbono perciò sbandire le Commedie non ifcritte.

111 I Burattini, ed altre fimili rapprefentanze efigono la fteffa vigilanza, tanto più che la plebe, e i fanciulli formano la maggior parte dell' udienza.

112 Maggior effetto potrebbono avere le Com-

(*) Si sa che gli Spartani ubbriacavano i loro Schiavi, e li moftravano di poi in quello ftato a i loro figlj per iftillar loro un forte orrore a quel fozzo vizio. Giacchè una morale più pura non ci permette sì fatti mezzi, noi poffiamo colla imitazion del vero deftramente efeguita nei Teatri, operar lo fteffo effetto negli animi degli Spettatori. Meglio farebbe che la virtù trionfaffe alla fine d' ogni Tragedia. Se ella rimane fempre oppreffa, le anime comuni e baffe diranno a se fteffe: La virtù è fempre infelice, fempre fortunato il vizio; io voglio effer felice.

Commedie, se più costumati fossero gli Attori. L'elogio della modestia in bocca ad una Frine, sembra una satira. Abbia cura il Governo, che gli Attori siano costumati; e questo ceto diverrà al pari d'ogni altro onorato, e commendevole. (*)

113 Ciò che si è detto finora dei Teatri, in riguardo de' costumi, si può applicare ai medesimi per riguardo al buon tratto, e alla lingua.

114 Ma forse in nessuno Stato i Teatri vengono considerati come una scuola dei costumi, e delle maniere, ma bensì come un pubblico divertimento. Anche in questo aspetto non sono indifferenti al Governo. Imperciocchè è d'uopo non perdere mai di vista la massima, che i divertimenti del popolo non debbono recar offesa ai costumi. E perciò ancora le Commedie estemporanee, che han per sistema l'indecenza, e per ornamenti le sciocchezie, o le ciniche allusioni, meritano il bando dal Teatro di ogni ben costumata Nazione. Io ho loro dichia-

(*) Oltre questi vantaggi si può ottener quello di emendare qualche difetto, o passion più generale. Si abbandonino i pazzi al Teatro, dice Diderot, e vi sarà appena bisogno di rinchiuderli.

dichiarato guerra: alle mie ragioni furono opposte satire, e derisioni. Finalmente la verità, ch' era dalla mia parte, ha trionfato.

115 Quando tutto ciò che può migliorare i costumi, è stato messo in opera; tutto ciò, che può infievolire questi mezzi, e recar danno ai costumi si dee attentamente impedire, con reprimere i delitti, e punirli.

116 Per conto dei costumi, della religione, e dei sentimenti politici dei Cittadini, nulla è più capace di far argine ai delitti, che il frenare la libertà di scrivere, o leggere cose contrarie alla religione, al governo, ai costumi, e ad un retto modo di pensare. La censura dei libri merita perciò tutta la cura del Governo.

117 Lo scopo n' è d' impedire la propagazione di opinioni false, scandalose, o pericolose: e ne segue, che il suo potere si deve estendere a tutto ciò che può propagare cotali opinioni, o svegliare altrimenti desiderj sregolati. Ella perciò invigila sopra i libri, i Teatri, le pubbliche Tesi, i fogli pubblici, i pubblici sermoni, i quadri, i rami, in una parola tutto ciò che ha una cert' aria di pubblicità.

118 Ella esamina ancora tutti gli scritti,

che vengono di fuori, e tutti quelli che ſi ſtam-
pano nel Paeſe. Queſti non poſſono ſtamparſi,
ſenza aver preſentato il manoſcritto ſotto gra-
vi pene. E' d'uopo perciò proibire le ſtampe
nei piccioli luoghi, dove difficilmente ſi può
erigere un Tribunale di reviſione. Quanto agli
ſcritti venuti di fuori, i Libraj debbono porta-
re alla cenſura una copia dei nuovi libri, e non
vendere giammai pagina alcuna ſotto pene gra-
viſſime pria di ottenere: l' *admittitur*.

119 Egli è indifferente in qual modo, e da
chi ſia regolata queſta cenſura. Uomini vi ſiano
verſati nelle ſcienze, e ſcevri di pregiudizj. Si
avverta, che ſiccome la sfrenata libertà delle
ſtampe è madre della miſcredenza, delle ſedi-
zioni, e della più ſregolata licenza; così anco-
ra una ſeverità ſoverchia ſi oppone alla perfe-
zione delle ſcienze. Abbiano perciò i Cenſori
regole fiſſe, e invariabili; la ſola applicazione
di queſte dipenda dal loro giudizio. Del reſto,
acciocchè neſſuno pretenda ignoranza, e i Li-
braj non ſoffrano veſſazioni, egli conviene fa-
re ſtampare di quando in quando il catalogo dei
libri proibiti.

120 L'eſperienza ne inſegna, che l'ozio,
è il ſeme dei delitti. Eſtirpare l'uno è toglie-

re

re gli altri: e non v' ha dubbio che l' ozio possa essere punito; giacchè tutti i Cittadini, anche i facoltosi possono essere obbligati a una occupazione. La suprema autorità ha un dritto di togliere ciò che nuoce ai costumi, e promuove i delitti; essa ha un dritto di determinare l' uso delle forze comuni (10). L' ozio nuoce ai costumi, promuove i delitti, rende inutile, e passiva una parte di quelle forze, che potrebbono impiegarsi a pro di tutti. Chi dunque contrasterà al Sovrano il dritto di estirpare l' ozio? A questo dritto dee corrispondere l' obbligo dei Cittadini di ubbidire ai Sovrani. Se vero egli è (9) che non possano impiegar le lor forze, che dove le dirige il Sovrano, tanto meno avranno a lasciarle affatto inutili.

121 Le generali disposizioni per isradicare l' oziosità sono, proporzionare i mezzi di sussistenza alla popolazione per mezzo del commercio, e non restringerli con ispontanee catene; onorare ogni utile occupazione, e diffamar l' ozio, e gli inutili trattenimenti; imprimere questi principj nella gioventù, e farli dal Clero insegnare al Popolo; far noto ad ognuno, che le limosine date ad uomini capaci di travaglio, anzichè essere un' opera meritoria, sono il pasco-

lo dell' ozio, e la cagion di mille mali. Le particolari disposizioni consistono nel proibire di mendicare, nell' invigilare sopra la condotta d'ogni Cittadino; in por freno ad ogni occupazione meno utile, e più simile all' oziosità; nello scemare il numero degli Studenti; in tenere a freno i Domestici, e finalmente per rendere tutto ciò efficace, in istabilire case di correzione, e di travaglio.

122 Se que' poveri, i quali per età, o per malattie non si possono sostentare, vengono proveduti decentemente, non vi è ragione alcuna per tollerare un solo mendico. Si proibisca il mendicare sotto qualunque pretesto, e il fare limosina in qualunque luogo. Per dare alla proibizione tutta la sua forza, convien punire con pene addattate alle circostanze i contraventori. Abbiano l'occhio a quest' ordine le guardie a ciò destinate. I mendici che han forza di lavorare, si menino nelle Case da travaglio, o si facciano Soldati. Se alcuni contravverranno la seconda volta, si aggiunga al lavoro una pena; e se ciò non basta, non si potrà forse strignere di catene questi ostinati ed oziosi, e sforzarli al travaglio delle fortezze, delle mura, e ad altre siffatte occupazioni? (*)

123 Per

(*) Quanto è lodevole il fine di soccorrere i poveri

123 Per privare i mendici d' ogni ricovero, convien proibire alle osteríe di riceverli, e farne spesso ricerca, e punire coloro, i quali incaricati di aver l' occhio a queste disposizioni, si rimanessero negligenti, e non curanti.

124 In quasi tutti gli Stati simili regolamenti sono stati introdotti, ma sempre senza frutto. Si venne quindi a scacciare i mendici cittadini dal Paese, impedirne l' ingresso ai mendici forestieri, e finalmente a proibir loro d' ammogliarsi. Il vero politico, che sa quando apprezzar debbansi gli uomini, e sa mettere a profitto ogni cosa, si asterrà da tai leggi, e invece di scacciare alcuno, darà a tutti occupazioni, e travaglio. Se spesso i regolamenti sono riusciti voti di effetto, non è colpa loro, ma di chi non gli ha fatti osservare.

125 Se ogni cittadino sarà obbligato a dar con-

veri, tanto nocive son molte dispozioni credute fin ora mezzi adattati a conseguire il fine proposto. Le zuppe, i bajocchi sono il vero fomite dell' ozio. L' Austria è piena di mendicanti, la cui occupazione è di errar nelle campagne, e poi all' ore consuete ricoverarsi ne' Monasterj vicini, e prendervi la zuppa o la limosina. Quelle che si danno ai Giovani studenti son la cagione di tanti studiosi bricconi. Sarebbe da desiderarsi che una sì bella generosità usasse dei mezzi più adattati al bene della Societá.

conto della ſua occupazione, e se non ſi ſoffriranno che quelle ſolo, le quali convengono à uomo onorato, non vi ſarà luogo per l' ozio (121), e i pericoloſi meſtieri di giuocatore, di alchimiſta ec. ceſſeranno a un tratto. La deſcrizione delle famiglie (54) racchiude le occupazioni di ognuno; e quelli, che foſſero avuti in ſoſpetto di falſità nella loro deſcrizione dai proprietarj della caſa, debbono denunziarſi al Magiſtrato, affinchè egli poſſa venire in cognizion della verità. (*)

126 La voglia di ſoſtentarſi con poca fatica ha inventato mille arti inutili fautrici dell' ozio, e nemiche delle arti vere, togliendo loro gli artefici. Qual contraddizione! Le arti utili ſono ſovente limitate a un numero determinato, e le inutili poſſono creſcere all' infinito. Il Governo dee renderle di poca eſtimazione, e di molto aggravio con impoſizioni, e ogni ſorte di reſtrizioni.

127 L' eceſſivo numero degli ſtudenti, ſi ſcor-

(*) Certamente nella claſſe del popolo è coſa aſſai facile che il Padrone della caſa ſappia qual ſia il meſtiere de' ſuoi pigionali. Ora se alcuno ſi foſſe detto Ferrajo e non ſi ſentiſſero mai colpi di martello o altro, ciò ſarebbe un ragionevole ſoſpetto circa la veracità del pigionale.

ſcorge facilmente penſando quanto ſiano pochi gli uffizj cui tendono i loro ſtudj. Conviene adunque limitare la libertà di frequentare le ſcuole. Giovani avvezzi a vivere in una ſcuola, tornano inabili e pigri ai robuſti lavori; onde ſovente ſi riducono a farſi Frati. Neppure ſi dee ſcegliere per gli ſtudj i migliori talenti. Le arti, il commercio, e le manifatture a volerle portare a un certo grado di perfezione, eſigono non meno delle ſcienze, ingegni perſpicaci, e ſollevati. Il Legislatore, deve dividere i talenti fra tutte le occupazioni.

128 Buoni regolamenti manterranno una buona diſciplina fra i domeſtici (121). Se i Padroni, e il Governo li faranno oſſervare, ſono quelli atti a ſcemare il numero degli ozioſi col rendere preſſochè impoſſibile l' oziosità. La parola *domeſtici* comprende tutti coloro, che ſi pongono al ſervigio di alcuno per alcun tempo. L' oggetto di tali regolamenti è di tre ſorti: l' uno conſiſte nell' impedire l' inſolente capriccio dei domeſtici; l' altro nel por freno alla ſevera durezza dei Padroni; e il terzo nello ſcemare il numero dei domeſtici ſenza impiego.

129 I capricej dei domeſtici conſiſtono nel laſciare ſenza cagione il ſervizio; nel fare ſmodera-

derate richiefte ; nel ricufar di fervire ; nel fare inganni , o infedeltà ; nel commettere confiderabili negligenze ; e finalmente nel perdere il rifpetto ai Padroni .

130 Per ovviare al primo male fi dovrebbono fiffare alcuni termini entro i quali non fi poteffe lafciare il fervizio , eccetto che in cafo di maritaggio , o di uno acquifto di fortune . Se tai termini non fi voglion introdurre , fi determini almeno il tempo dell' avvifo nel quale il Padrone fi poffa provvedere . In ogni cafo fi deve far differenza fra la città , e la campagna ; nella quale non fi lafci il fervigio , che nell' Inverno , quando poco nuoce ai Padroni di rimanere fenza il domeftico . E' ivi ancor bifogno di termini più lunghi : giacchè le occafioni fono men frequenti . Fuori dei termini ftabiliti non fi poffa abbandonare il fervigio fotto gravi pene ; e tanto più fi gaftighi chi fen fugge fegretamente ; chi feduce altri a far lo fteffo ; o chi cofpira contra il Padrone . Si proibifca ancora feveramente di alloggiare domeftici sfuggiti , e di ricevere coloro , che non ottennero l' opportuna licenza .

131 Per frenare le fmoderate richiefte dei domeftici (129) conviene fiffare efattamente i loro

ro ſalarj, il prezzo dei veſtiti, e le ſolite mancie. Egli importa al bene dei Padroni, ed alla diſciplina dei domeſtici, che il cangiamento di Padrone non poſſa migliorare le circoſtanze di chi serve. E affinchè non ſi deludeſſe queſta regola, ſi proibirebbe utilmente di portar livree con oro, e argento. (*)

132 Non è poſſibile di prevedere, nel prendere un ſervo tutti i caſi in cui ſi abbiſogni della ſua opera. Affinchè dunque un domeſtico col ricuſare di ſervire non rechi danno al padrone, non ſia permeſſo ad alcun domeſtico di ricuſare ſervizio alcuno, se non quello che apertamente non poteſſe preſtare, o foſſe di troppo diſparato dal ſuo uffizio. I Padroni nell' obbligare i domeſtici al loro dovere ſiano aſſiſtiti dal Governo.

133 Conſiderabili infedeltà (120) e tali inganni, che recan non piccolo danno al Padrone, vengono puniti dalle Leggi Criminali. I delitti dei domeſtici di minor conſiderazione ſi puniſcono con la caſa di correzione, la pubblica

ca

(*) Queſta taſſa, come ogni altro ſalario, vorrebbe eſſere proporzionata al prezzo del vitto, e ad ogni ſenſibile cangiamento di queſto ſminuirſi pure, o accreſcerſi.

ca frusta ec. Servirà ancora a tener fedeli i domestici, il permettere ai Padroni di cacciar via insubito coloro che sono trovati in fallo, e ingiugner loro di porre nel viglietto di congedo la cagione per cui fu congedato; e in caso che fosse dal Padrone ommessa questa circostanza, egli sia obbligato a rifare il danno al secondo Padrone, in caso che a questi pure venga rubato dallo stesso servo. Affinchè i domestici non prendano in prestito, nè vendano, nè comprino a nome del Padrone, sia proibito ad ognuno di comprare, o vendere alcuna cosa ai domestici senza saputa del Padrone; e i contravventori non solo debbano prendere di nuovo, ciò che vendettero, o comperarono, ma siano oltre a ciò gastigati. Chi presta ai domestici senza permissione del Padrone, non possa ripetere il suo credito, nè dal servo, nè dal Padrone.

134 Le negligenze, e la poca attenzione, per cui soffrono gran danno i Padroni, si puniscano collo scemare il salario in proporzion del danno. Dura sembra questa disposizione, ma sembrerà necessaria, se si consideri quanto inutili riescono spesso gli avvisi e i rimproveri, e quanto facilmente sciaurati domestici si potrebbono altrimenti vendicare dei Padroni.

135 Re-

135 Restano a impedirsi le irriverenze, e i mancamenti di rispetto (129). In forza del contratto per cui uno si obbliga di prestar l'opera sua ad un' altro, egli nasce fra il Padrone ed il domestico una certa differenza di rispetto, e riverenza, senza la quale vien turbato l'ordine che dee regnar nelle famiglie. Se il servo manca a questo dovere, ei merita senza dubbio un gastigo. Ma addivien spesse fiate, che un' accusa al Tribunale richiede troppo tempo, e il rimedio vuol prestezza; e talvolta la cosa è di troppo poca rilevanza per essere nelle forme posta all' esame, e giudicata. Un padrone principalmente fra la classe di coloro che vivono della loro industria, perderebbe troppo a queste lunghezze; e perciò soffre piuttosto l'insolenza de' suoi servi. I regolamenti finora introdotti mancano in questo punto, e a me sembra che concedere ai Padroni il dritto di gastigare i suoi domestici, sia il solo mezzo atto a riparare il male. Le pene pecuniarie ecciterebbono l'avarizia di molti: il congedo principalmente alla campagna può recar grave danno al Padrone. Convien dunque concedere ai Padroni un diritto di pena corporale, a cui le Leggi segnino i giusti limiti.

136 Il fecondo fine de' buoni regolamenti intorno ai domeftici è di proteggerli contro l' ingiuftizia, o la feverità dei Padroni (129). Si afficuri dunque ai domeftici il loro falario: fi provegga, che quefto non venga fcemato loro per lievi cagioni, quali farebbono un danno involontario e lieve arrecato al Padrone, e fimili: s' invigili, che il Padrone non abufi del dritto di punire (135) ficcome al fervo non è lecito di lafciar fubito il Padrone; così ancora non poffa fubito il Padrone congedare il fervo, fenza avvertirlo dapprima, nè poffa negargli il congedo chiefto nel modo prefcritto, o il ben fervito, fe egli ha fervito fedelmente, ed onoratamente.

137 Per dar maggior forza a quefti regolamenti, è ftato in alcuni luoghi eretto un Tribunale a decidere di ogni piato fra i Padroni, e i domeftici. E veramente, attefo il gran numero di quefti, e la moltiplicità de' regolamenti, quefto Tribunale è preffochè neceffario. Egli non deve ammettere eccezione di perfone. Sue parti fiano il punire i cattivi domeftici, frenar la feverità de' Padroni, afficurare ai fervi il falario, far loro avere il congedo, e fe alcuno deffe loro un' ingiufta accufa nel ben fervito,

vito, ridurlo dopo maturo esame ne' giusti termini. Si vede chiaramente che questo Tribunale non dee osservar le formalità; deve essere aperto a tutte l'ore, e soprattutto essere inapellabile.

138 Ciò che importa allo Stato al pari d'ogni altra cosa si è la diminuzione dei domestici privi di padrone (129). Col proibire, che niuno accolga domestici segretamente sfuggitti, o non proveduti del ben servito, egli vien posto un ostacolo a tanti oziosi, che per capriccio, o per amore di oziosità lasciano il loro impiego. Ma non s'impedisce con questa ordinazione che molti domestici benchè proveduti di un' ottimo ben servito non si rimangano talvolta lunga pezza senza impiego.

139 Si recherà rimedio a questo inconveniente con istabilire certe persone, che chiamerò custodi dei servi. Essi debbono essere eletti dal Magistrato. Il lor numero deve esser proporzionato alla città, p. e. due per quartiere. A loro solamente spettar dee il dritto di alloggiare i domestici congedati in luogo per ogni sesso distinti, e la pigione, che hanno a ricevere, vuol essere fissata dal Magistrato; il servo congedato deve tosto andare da loro, e mostra

ſtrare il ſuo benſervito, il quale ſarà poſto in
un protocollo con nome, cognome, col nome
dell' ultimo Padrone, il giorno del ſuo conge-
do. Il cuſtode deve curarſi di procacciargli ſer-
vizio, nè ciò gli ſarà difficile. Imperocchè toſto
che queſto regolamento avrà luogo, chiunque
avrà biſogno di un domeſtico, s' indirizzerà al
cuſtode; se poi paſſaſſero quindici giorni, ſenza
che ſi ritrovaſſe ſervizio, il domeſtico avrà a
eſſer condotto in una caſa di travaglio, per gua-
dagnar ivi il pane, ſinchè gli rieſca di rientra-
re in ſervizio. Il cuſtode ſarà pagato parte dal
nuovo Padrone, e parte dal ſervo ſecondo una
certa taſſa. Queſto regolamento impedirebbe ef-
ficacemente le fughe naſcoſte dei domeſtici, ren-
derebbe più facile l' invigilare ſulla loro condot-
ta; e farebbe sì, che con la tema della caſa di
lavoro i domeſtici non ſarebbero così facili a la-
ſciare il ſervizio, e così indeterminati a ſceglier-
ne un nuovo.

140 L' effetto di tutti queſti regolamenti di-
pende da una ben diretta caſa di lavoro e di
correzione, dove ſi vuole condurre i mendichi,
a provvedere del travaglio proporzionato chiun-
que in perfetta ſalute non vuol travagliare (122);
coloro che ſi ſoſtentano in un modo pernicioſo
allo

allo Stato (127); e domeſtici ſenza padrone. Queſta caſa deve eſſere in tal guiſa regolata, che ognuno trovi un lavoro da poterſi ſoſtentare ſua vita durante, ſecondo le ſue forze e cognizioni, e ſenza eccezioni anche di chi non ha che una mano. Vi debbono eſſere adunque tutti quei lavori e meſtieri, che ſi poſſono eſercitare ſenza impararegli, o almeno con una piccola direzione, come ſarebbe ſegar pietre, tagliar legna, far corde ec. Tali occupazioni non poſſono mai mancare in un paeſe, dove il commerciò è promoſſo.

141 Queſte caſe hanno un doppio fine, occupare gli ozioſi, e punire i delinquenti (121). Queſti debbono eſſere da quelli ſeparati. I primi hanno da eſſere trattati gentilmenee, convenevolmente pagati, e fatti liberi nella ſcelta dei lavori. Laddove ſi vuol caricare i ſecondi di penoſi lavori ſecondo il loro reato, pagarli poco, e ſecondo le circoſtanze batterli, e farli lavorare incatenati, o ancora tenerli in luogo ſeparato. Per rendere più ſenſibile la ſofferenza fra la caſa di correzione, e di travaglio, gioverebbe di far paſſare nella caſa di travaglio, come per premio coloro, i quali dopo eſſer rimaſti alcun tempo nella caſa di correzione, aveſ-

 ſero

ſero dato ſegni di pentimento, e di emendazione. Soprattutto è neceſſario che queſte caſe non abbiano la menoma taccia d' infamia, affinchè in luogo di correggere non fortiſcano l' effetto contrario.

142 Molti vi ha, che non ſarebbono mai caduti in fallo, se non foſſero ſtati ſedotti, e molti non vi cadrebbono così ſpeſſo, se l' occaſione, e la facilità non ſi paraſſero loro innanzi. Non ſi riſparmino cure, e fatiche per iſcoprire gl' indegni ſeduttori, mezzani, pollaſtrieri, e altri di ſimile profeſſione, e ſcoperti non ſi perdoni loro un meſtiere tanto pernizioſo ai coſtumi. Da ciò che fin ora abbiam detto ſi potrà agevolmente comprendere, se i luoghi di pubblica infamia debbano eſſere tollerati, e molto meno protetti, e ſtabiliti, come ſi vorrebbe da alcuni.

143 Ogni altra coſa, che direttamente, o indirettamente nuoce ai coſtumi, deve eſſere impedita, ed eſtirpata. Per impedire i diſordini dell' ubbriachezza ſi ſminuiſca il numero delle taverne, ſi ordini di chiuderle ad una cert' ora, e di negarne l' ingreſſo a chi dà ſegni di ubbriachezza; ſi puniſca pubblicamente alcuno più noto per gli ſuoi diſordini nel vino a terrore

de-

degli altri. Per impedire disordini più gravi, si proibisca a tutti coloro, che non tengono osterie, e locande colla permission del Governo, di dar alloggio di notte a chicchessia. La diminuzion de' giorni festivi toglie pur anco mille disordini, e produce i migliori effetti. *Savj Sovrani* l'han chiesta, e un Pontefice degno dell' immortalità l'ha conceduta di buon grado: tutti persuasi e certi, che il tempo, che si dona alla fatica, e al lavoro, è ritolto al vizio, ed alle dissolutezze.

144 Egli non sembra possibile, che il vizio metta forti radici, dove esistono di tali regolamenti. Pure, siccome raro è, che tutti siano in vigore, e siccome sovente addiviene, che riesca ad alcuni di nuocere ai costumi segretamente, egli è d' uopo di andare alla scoperta dei vizj, che serpeggiano per poscia estirparli. L'ottimo mezzo è senza dubbio un Magistrato sopra i costumi ad imitazion della Romana censura. Egli sia composto di uomini ragguardevoli per dignità, e per virtù, e sia destinato a invigilare sulla condotta dei cittadini senza esclusione di persone, e su i pubblici disordini senza esclusione di luogo. Sieno però le ricerche guardinghe e prudenti, gli avvisi, e i rimproveri

moderati ; e ſopra tutto le domeſtiche ricerche ſiano aborrite. Il Sig. Giuſti non approva queſta iſtituzione, dicendo che ſia indegna coſa del Sovrano di aver l' occhio a particolari negozj ; che i foreſtieri eviterebbono un paeſe di tale ſeverità ; e finalmente, che in luogo de' piccoli, grandi diſordini avrebbono a naſcere da queſta ordinazione. Io riſpondo : quando alcuno viene ucciſo, non ſi dovrebbe neppure ricercare l' autore del delitto : egli è pure un affare privato, il male di un ſolo. L' aſſurdo che naſcerebbe da queſta mia illazione è la riſpoſta più adeguata all' obbiezione del Sig. Giuſti. Il maſſimo bene del tutto è la ſomma del maſſimo bene di ogni parte. Viziosi foreſtieri ſaranno disguſtati da queſti regolamenti ; e la perdita di loro ſarà ben compenſata dal maggior numero di matrimonj, frutto ben certo di migliori coſtumi. A meno che non ſi penſi che la natura umana ſia fatalmente ſtraſcinata al peggio ; perchè non luſingarſi, che limitati i rei piaceri, gl' innocenti, e i più utili alla ſocietà ſaran da tutti abbracciati ? E se fra pochi alcun più reo diſordine s' introduceſſe dopo gli addotti regolamenti nei pubblici coſtumi, queſto non ſi dovrebbe attribuire alla Legge ; ſiccome alla proibizion del duel-

duello nessun attribuisce la cagion di un assassinio.

145 Scoperti i vizj resta a punirli secondo la loro qualità. Le pene principalmente destinate per delitti, che offendono i costumi, debbono sempre avere lo scopo principale di correggere.

III.

Delle Leggi, che hanno una più stretta relazione all' interna sicurezza de' Cittadini.

146 LA vigilanza per quanto grande ella sia, che il Governo usa affine di perfezionare lo stato morale de' Cittadini, non può avere un effetto così grande e universale, che sia per se sola bastante a regolare la volontà d' ogni Cittadino in modo che ognuno interdica a se stesso ogni azione dannosa ai suoi Concittadini. I regolamenti di cui parlammo finora, posero il fondamento: egli appartiene alle Leggi, di compiere l' edifizio (38). Queste Leggi han relazione ai casi particolari, divengono la regola delle azioni, e sono eseguite, quando vengono violate, da un mal certo; il cui timore raffrena la volontà del violarle. Questo male è la pena.

147 La pura conformità delle azioni con le Leggi è preſſo ben pochi il motivo dell' ubbidienza. Il timor della pena fa invece ſopra tutti, anche ſopra l' uomo il più facinoroſo, una forte impreſſione. Egli giova al comun bene, che le Leggi vengano da tutti oſſervate. La pena è dunque eſſenziale all' efficacia delle Leggi. Laddove le Leggi, la cui violazione non è ſeguita dalla pena, ſono inefficaci.

148 Gli oggetti delle Leggi, che hanno una più ſtretta relazione alla interna ſicurezza de' privati, ſono le perſone, la fama, e i beni dei Cittadini: (33) fra i quali ſi comprende anche i loro dritti, e ragioni verſo gli altri Cittadini. Per evitare la confuſione dividiamo queſto trattato in altrettante parti.

Sicurezza Perſonale.

149 LA ſicurezza perſonale è lo ſtato dove non abbiam che temere per la noſtra perſona. Affinchè queſto ſtato ſia perfetto, dobbiamo eſſere ſicuri per la noſtra vita, e per qualunque altra offeſa corporale. Indi vi ha delle Leggi, che proteggono la vita de' Cittadini, e altre, che allontanano da loro ogni altra leſione.

150 La

150 La vita de' Cittadini corre pericolo dalle violente uccisioni, dai cimenti, dalle malattie e altri mali, dal mancamento della sussistenza, o di altri bisogni. Indi ci vogliono delle Leggi contro le uccisioni, leggi contro i cimenti, altre che procaccino i rimedj alle malattie, e comprendano i regolamenti medicinali; altre che provveggano alla sussistenza, e comprendano i regolamenti circa la penuria privata, o pubblica.

151 Gli omicidj si dividono in assassinamenti, omicidj domestici, avvelenamenti, duelli, suicidj, ed infanticidj nel più lato senso.

152 Le divine, e le umane Leggi, l'umanità, un orrore impresso ne' cuori degli uomini dall' Autore della natura, si unisconoa proibire severamente gli omicidj. Alle diverse specie si debbono adattar diverse pene. Il parricidio, l'assassinio premeditato debbono aver maggior pena, che non hanno l' uccision d' uno straniero, e un impeto di collera. In tutti questi delitti, come quelli, ne' quali non v' ha luogo a compenso, conviene far sì che la pena atterrisca altri da peccare in ciò che riesce inutile di vendicare. Per questa stessa ragione fa d' uopo rendere difficile l' esecuzione di questi

delitti . p. e. con proibire di portar armi nascoste, e micidiali.

153 Gli avvelenamenti meritano una maggior vigilanza, perchè son più facili ad eseguirsi, e anche le persone più timide possono commetterli. Quanto è più facile un delitto, tanto più grave deve essere la pena. Si vuol dunque aver l'occhio a coloro che vendono veleni naturali, o preparati, ovvero tali cose, che son necessarie a qualche mestiere, e delle quali si può fare un uso pernicioso. Il primo regolamento è dunque di non concedere la vendita di tai cose ad ognuno, e andare più cautamente nel concedere la vendita fuori della Città; nè mai si deve accordare ai Droghieri vagabondi.

154 Il secondo regolamento risguarda i compratori. A niuno per niun pretesto si dee vendere veleno, se non se a coloro, la cui arte ne abbisogna: e anche a questi con gran precauzione. Un servo che vuole tai merci, dee portare la soscrizione col suggello del suo Padrone; ogni altro compratore dovrà dire il suo nome, la quantità del veleno, che compra, l'uso che ne vuol fare, e la sua abitazione. Il Droghiere sarà tenuto farne registro per poter comunicare opportuni lumi al Governo, se sono perso-

ne

ne di contado, o contadini ſteſſi, i quali tal volta abbiſognano di arſenico per lo beſtiame, eſſi ſaran tenuti a moſtrare di più l' atteſtato del Parroco, o del Giudice. Non ſi venda veleno mai ai poveri; se alcuno ne richiedeſſe per uccidere inſetti o altro, ſi richiamino a maniere men pericoloſe. Dopo la pubblicazione di queſti regolamenti, chiunque ſenza oſſervarli voleſſe del veleno, ſia toſto, come ſoſpetto, trattenuto, e denunziato. I Droghieri che venderanno ſenza le anzidette precauzioni coſe velenoſe, avranno a eſſere conſiderati come complici del misfatto.

155 Affinchè in coſa di tanto peſo ſi tolga ogni occaſione di errore, facciano i periti un catalogo eſatto di tuttociò che può mettere in gran pericolo la vita. Tutte le droghe eſtranie, e ſconoſciute non ſi debbono permettere pria di farne ſaggio. Gli artefici, che abbiſognano di tai merci, ſiano obbligati ſeveramente a farne un uſo cauto, ed una eſatta cuſtodia. I droghieri debbono tenerle con precauzione; particolar poſto deve eſſere aſſegnato a tutte quelle merci notate per pernicioſe; e perſone bene inſtrutte debbono eſſere quelle, che le tolgono dal loro poſto. Non ſarebbe inutil coſa,

se i Droghieri subissero un esame delle loro cognizioni in questo genere. I vasi, ove stan riposte tai merci, debbono essere contrassegnati, non essere affidati che a persone più conosciute, e finalmente essere visitati e riconosciuti di tempo in tempo. Chiunque manca nell' osservare questi regolamenti, venga severamente punito. (*)

156 Egli è stato le cento volte dimostrato, che i duelli (151) son perniciosi alla civile società, sono un mezzo inutile di difesa, una usurpazione del dritto della Sovranità, e finalmente una offesa della civil sicurezza. Quante volte non è stato ripetuto, che il principio che guida a duellare è un onore mal inteso, anzi una vera vigliaccheria nel farsi il carnefice del suo concittadino. Chi non vede che il duello non è un mezzo di rispingere una offesa, o di riaver la sua fama; che l' onore d' un cittadino non è, nè può essere la vittima del capriccio di un pazzo, d' un ubbriaco, d' un bravone? In ogni Nazione si sono fatti severi editti contro chi sfida, e contro chi accetta, e chi presta ajuto; ma il pregiudizio nato ne' tempi della barbarie,

(*) Sarà dovere della Facoltà Medica, e del Magistrato della Sanità il fare una lista esatta di tutte le cose velenose e anche delle purghe più violenti.

barie, nodritto, e cresciuto di abusi legittimati si mantiene tuttora. La pena di morte da alcuni imposta a questo delitto è un debol freno nella stessa sua essenza. Chi apprezza più la vita del suo falso onore, non duella. E chi antepone questo onor suo alla vita, non teme la morte. Una inevitabile infamia posta su i duelli stessi sarà mai sempre il più efficace mezzo, come quella, che toglie le radici al male, e fa che chi crede falsamente di difendere il suo onore, venga con ciò a perderlo. (*)

157 Inoltre le Leggi hanno fatto una distin-

(*) Vedendo l' inefficacia di tanti Editti contra i duelli, molti Scrittori han fatto varj progetti, per cui speravano di riparare ai duelli senza le pene capitali altronde inefficaci. Montesquieu (*Esprit des Loix* 28. *l*. 24. *c*.) dice: Nel passato secolo si punirono con la morte i duelli, mentre sarebbe stato meglio di privare un Soldato del suo stato con tagliargli la mano. Imperciocchè nulla comunemente dispiace tanto agli uomini che di esser fatti incapaci del loro mestiere. Noi vedremo altrove se le mutilazioni al fine delle Leggi si convengano. Bielfeld (*Inst. Pol. Ch. V.* §. 18) propone un Tribunale di onore, il quale abbia da giudicare dei duelli. Ma ciò non sarebbe egli tenere in troppo conto un pregiudizio? L' Autore d' Emile sembra in una nota (*l*. 24.) approvare la momentanea vendetta; e poi soggiunge: che se fosse Sovrano, torrebbe di mezzo tutte le ingiurie con un mezzo semplicissimo senza ajuto di Tribunale. Sarebbe a desiderarsi che egli avesse comunicato al mondo il suo segreto.

ſtinzione, la quale è cagion principale della loro inutilità. Elle diſtinſero i veri duelli dai rincontri, intendendo per quelli un combattimento, dove ſi fiſſano tempo e luogo; e per queſti una zuffa allora allora inſorta da qualche offeſa, o diſparere. Egli non v' ha dubbio, che la prima ſorta è più dell' altra condannabile, come quella, che dà maggior luogo alla rifleſſione. Ma ſiccome i duelli vengono perciò ſolo impediti, perchè in uno Stato, dove Leggi, e Giudici vegliano alla comun ſicurezza, la propria difeſa non può eſſere ammeſſa, la ragion medeſima vale ne' due caſi. E dicono che i primi moti non ſono in noſtro potere, ma ſi appongono ben male: giacchè queſta ragione apre la porta a tutti i delitti, e gli ſcuſa preſſo che tutti. Ogni reato eccita un ſubitaneo e violento affetto: il ladro ſi ſente avvampare alla viſta di una ricca preda, e la preſenza di una bella commuove la più intrattabile paſſione del cuore d' un diſſoluto. Da chi può eſigerſi con maggior dritto di eſſere padron di se ſteſſi, che da coloro appunto, che ſi fanno un vanto di duellare? Il primo bollore può bensì ſcemare l' atrocità d' un delitto, ma non può giammai toglierla interamente.

158 La

158 La paterna vigilanza del Governo si estende tant' oltre, che proibisce le violenze contro la propria vita (151). Queste son di due spezie, altri s' uccide con riflessione, altri per pazzia. Si è cercato di por rimedio alla prima spezie con caricare di opprobrj il cadavere del suicida; strascinandolo sovra un carro, esponendolo sul palco di giustizia, e confiscando parte de' suoi beni. Quando l' amore della propria conservazione non è efficace, come lo sarebbe una pena data a chi non sente; una pena, che suppone, che il suicida stenda il pensiero oltre la propria vita fino alle sue conseguenze. Certamente se egli vi pensasse non si ucciderebbe: vi sono alcuni popoli fra i quali il suicidio è tenuto cosa da uomo risoluto, quando non vi è più nulla che lo affezioni alla vita. I principj di religione, la dimostrazione, che non è permesso a chi ricevette la vita di lasciarla senza il volere di chi la diede, la persuasione di una terribile eternità, che succede a pochi istanti di miseria malamente evitati, questi, e altrettali motivi debbono finalmente rovesciare questa massima nazionale. Doppiamente svantaggiose son le conseguenze: ella rapisce allo Stato i suoi cittadini: ella indurisce i loro animi contro

tro il timore delle pene: imperciocchè qual cosa può mai temere chi la morte non teme?

159 Il suicidio è sovente la conseguenza della somma disperazione. Bisogna privar gl' infelici, che vi si sono abbandonati, di ogni mezzo violento per terminare i loro giorni. Indi è che si toglie ogni cosa pericolosa alla vita de' prigioneri, e che talvolta ancora si legano così strettamente, che non possano muoversi. Mille funesti esempj insegnarono queste precauzioni.

160 I pazzi (151) si legano, si chiudono; e si ritornano se è possibile all' uso della ragione, o finiscono in una necessaria prigionia una vita deplorabile.

161 Ogni membro della Società riceve nel primo istante del suo essere un dritto alla protezion del Governo. Quindi nasce l' obbligo di porre in sicurezza la vita de' Fanciulli con impedire gl' Infanticidj (151). Questo misfatto giugne ad un grado di barbarie, a cui gli altri tutti non giungono. Questo misfatto è più d' ogni altro facile a commettersi. Quindi un esemplare severità dee regolarne la pena. Gl' Infanticidj succedono direttamente con uccidere il fanciullo, o indirettamente con esporlo. Se nell' ultimo caso la lontananza, e la solitudine dei luo-

luogo rendon la morte del fanciullo necessaria, la seconda spezie deve essere come la prima gastigata.

162 Egli è la stessa cosa quanto all' effetto, che la creatura sia uccisa dopo che è uscita alla luce, o mentre che ancora sta nell' utero della Madre, con medicine, con violenza, o con appostata sconciatura. Ogni differenza fatta dalle Leggi nella pena è affatto contraria al loro fine. La facilità di disperdere la creatura, e d' ingannare il Giudice, invitano abbastanza madri sciaurate a disperdere la creatura senza aggiugnere a questo motivo quello dell' impunità. Se si considera il danno che allo Stato ne viene; egli è il medesimo in ogni Infanticidio; lo Stato vien privato di un cittadino. Se si considera la barbarie del fatto, in ambo i casi una madre distrugge un essere concepito nelle sue viscere. La distinzione fra il delitto *affectus*, *& effectus* ha forse cagionato l' errore. Ma è sempre la volontà, e non già l' effetto che le Leggi puniscono. Un pazzo, che uccide è assoluto, ed è punito un assassino che ha mancato il colpo. Questa distinzione può solamente aver qualche luogo fra que' delitti che possono avere un compenso.

163 Per

163 Per impedire quanto è possibile, che le madri non disperdano appostatamente le creature, egli è d'uopo ordinare di negar tutto ciò che tende a far disperdere il feto, se chi vuole averne non è munito della permissione sottoscritta dal Medico. Gl' ingredienti di tai medicine debbono riporsi fra i più alti segreti della medicina. E deve essere similmente ingiunto a' Chirurghi di non cacciar sangue alle donne senza la ordinazione del Medico; giacchè talvolta il feto ne può essere danneggiato. I contravventori si puniscano severamente.

164 Esaminando le cagioni degli Infanticidj, si fa manifesto, che son queste il rossore, e la povertà. Si tolgano le cagioni, e cesserà l'effetto. Le pubbliche penitenze, e le pene disonoranti, che le Leggi talora imposero alle donne sedotte siano con aborrimento abolite. Vengano le infelici accolte in case tali, ove senza timore di essere tradite, possano sgravarsi, e ritornarsi dappoi alla virtù. La vergogna, dice Mirabeau, è un resto della virtù che sospira; chi ci sforza a perderla, ci condanna a esser sempre viziose. (*)

165 Si

(*) Oppongono alcuni che queste case aumenterebbono i disordini. Noi rispondiamo coll' amico dell' Uo-

165 Si può dunque ragionevolmente dubitare, se le Leggi, che per impedir gl' Infanticidj, impongono alle donne ſedotte di ſcoprir il loro delitto, ottener poſſano il loro intento. Per quelle, la cui fronte non sa più arroſſire, la precauzione è ſoverchia; ed è ſenza effetto per le vittime ſventurate della lor propria debolezza. Il loro ſtato è violentiſſimo. Elle hanno a ſcegliere fra se ed il figlio, fra la vergogna del primo delitto e un nuovo. L' amor proprio vincerà: per non ubbidire alla Legge non udiranno la voce della natura; non vor-

Uomo: la diſſolutezza non genera figlinoli. La miſeria, le diſgrazie, o la debolezza deporranno in quelle caſe i loro..... Egli ſoggiunge poco dipoi come debbanſi governare quelle caſe, e dice: vorrei che in tutte le Capitali e anche nelle Città di terza sfera ſi ergeſſero delle caſe comode, e ben tenute ove ſi aveſſe a ricevere queſti doni prezioſi. Le donne vi dovrebbono ſervire a tutto, e gli uomini eſſerne eſcluſi. Ogni fanciulla, o donna gravida che vi cercaſſe ricovero, avrebbe ad eſſer ben ricevuta, e ſervita ſenza udirſi continuamente rimproverare la ſua debolezza; e all' uſcirne ſi vorrebbe far loro un dono di dieci ſcudi per quello che han fatto allo Stato. Sopra tutto non ci dovrebbe eſſere eſcluſione alcuna di Paeſe, o di Città; giacchè quella che vuol reſtar naſcoſta, non vorrà partorire nella ſua Città.

Queſte diſpoſizioni ſarebbono certamente più a propoſito per impedire i diſperdimenti volontarj di qualunque altra Legge, o regolamento.

vorranno eſſer madri per non eſſer ſempre diſonorate. Un nuovo Legislatore ha cercato una ſtrada di mezzo, imponendo con gravi pene a ogni donna di non iſgravarſi ſenza paleſarſi a una donna onorata, e a queſta di tener l'affidato ſegreto geloſamente naſcoſto. Ma il roſſore non ceſſa perciò: la diffidenza non può ceſſare, e per le circoſtanze, il ſegreto del partò, può eſſere impoſſibile ad oſſervarſi.

166 La povertà eſtrema di molti fa sì, che non potendo eſſi ſoſtentare i figlj, gli eſpongano a una morte preſſocchè ſicura (169). Ma queſto male ceſſerà toſto che ſaranno erette caſe di orfani, ove i figlj di poveri genitori ſiano ricevuti a braccia aperte, e ſenza la menoma ſpeſa, anzi vengano ricercati (98, 99, 100) e di queſte abbiam già ragionato.

167 Non ſolamente dee mettere riparo un buon Governo agli Infanticidj, ma eziandio alle negligenze, e agli errori per cui i germoglj della popolazione ne' primi iſtanti dell'eſſer loro vanno a mal fine. Si ordini adunque ſeveramente, che se alcuno trovaſſe mai fanciulli eſpoſti ad onta delle addotte precauzioni, ei ſia obbligato a portarlo alla caſa degli orfani. La natura invita a queſt' atto, nè le contra-

tradice il proprio intereffe, dovendo effere ogni fanciullo ricevuto fenza la menoma fpefa. Si invigili attentamente, a che le Levatrici fappiano un' arte tanto dilicata perfettamente, e le imprudenti, e le trafcurate fiano punite con rigore. Ne' villaggi fa d' uopo ancora di una cura più particolare.

168 Eguale attenzione meritano tutti quegli accidenti, che alterando lo ftato della madre, poffono nuocere al feto. Perciò le Leggi criminali differifcono i tormenti a una donna gravida. Si dee fare aprire ogni donna che muore nella gravidanza. Si dee particolarmente proteggere le donne gravide da ogni attentato. Si dee finalmente proibire affatto tutti quegli oggetti che poffono atterrirle, o nojarle, e recar danno a loro, e al feto.

169 Egli è impoffibile di prevedere tutti gli accidenti, per cui la poca precauzione di alcuno può recar danno ad altri (150). Bafterà adunque fegnare alcune occafioni, che fon più ovvie per farle fervire d' efempio a fomiglievoli circoftanze. I ponti, le ftrade, la navigazione de' fiumi farfi debbono per quanto fi può ficuri. Il popolo dee poter francamente paffeggiare fenza timore de' cavalli, e delle carrozze.

E perciò i cocchieri fiano obbligati ad andar lentamente nella Città , e principalmente fopra i ponti , e negli angoli delle ftrade . Nelle pubbliche fefte , e ovunque accorre moltitudine di popolo , fa duopo mandarvi foldati , e birri per impedire i difordini .

170 Ovunque fi alza un edifizio , o fi lavora da luoghi follevati , conviene avvertire con fegni appofti , o chiudere affatto il luogo ; fi vuol coprire le aperture fatte nel fuolo , affinchè tali e sì fatti regolamenti , che risguardano le fabbriche , vengano offervati , fi ingiunga a chiunque fabbrica di farne avvifare il Magiftrato , onde poffa quefti dirigere , ove n' è duopo , le fue precauzioni .

171 Per la fteffa ragione convien proibire ogni forta di aperture , come quelle delle cantine , nelle ftrade ; ogni minuccia di rovine degli edifizj deve effere prevenuta , e impedita dai Miniftri del Magiftrato ne' rifpettivi quartieri . Ognun di loro compenfi ogni danno per fua colpa avvenuto .

172 Appartengono pure a quefto luogo li divieti di gittar nulla fulle ftrade ; di far giuochi di palla , e fimili ne' luoghi frequentati ; in una parola i divieti di fare tutto ciò che

fatto

fatto in luoghi frequentati può danneggiare alcuno.

173 Cimenti, (150) si chiamano tutte quelle azioni, che per una piccola casuale circostanza divengono pericolose. Tutte queste azioni debbono essere proibite. P. e. balli con ispade, voli d' aria, salti detti comunemente mortali, in somma tutte quelle frivole arti, nelle quali la menoma disgrazia può rendere inutile ogni maggiore destrezza.

174 Una azione è soggetta a cimento in certe circostanze, e non lo è punto in altre: p. e. l' andare sopra l' acqua ghiacciata è cosa sicura, quando il ghiaccio è tenace, e nel raddolcirsi della stagione riesce cosa mortale. Conviene adunque pagare degli uomini capaci, i quali determinino il tempo del passaggio, e la strada da tenersi; simili circostanze vogliono simili regolamenti.

175 Non basta impedire gli omicidj, conviene ancora portar riparo alle morti, che cagionano le infermità, per quanto l' umana condizione il sostiene (150). Recar soccorso al cittadino nelle sue malattie; e con ciò diminuirne il numero, e il danno; ecco le parti del Governo in questo articolo. Il complesso di quei

regolamenti, che questo fine abbracciano, forma le mediche ordinanze, le quali comprendono ancora tutto ciò che appartiene alla Facoltà Medica, Medici, Levatrici, Speziali, Chirurghi, Spedali, Case di Pazzi. A questi regolamenti altri si debbono accoppiare, che non appartengono direttamente alla medicina, benchè di somma importanza, per la salute pubblica; indi è che tutto ciò che può su di questa influire deve far l' occupazione di un Magistrato separato detto di sanità, e composto di Medici, e di altri membri del Governo.

176 Il fondamento d' ogni regolamento a questo fine diretto deve essere uno studio di Medicina saggiamente istituito, e diretto, dove i Medici, i Chirurghi, le Levatrici, gli Speciali possano acquistare teoretiche, e pratiche cognizioni. Uomini capaci, e dotti usciranno da questo studio: e questo ne sarà il primo effetto.

177 Si pensi dappoi a distribuire con giusta proporzione queste persone intelligenti. Ogni piccola Città abbia il suo Medico, ogni Villaggio il suo Cerusico, ogni luogo più picciolo una Levatrice. Si opporrà forse, che tante persone, sono un peso troppo grande. Ma la cassa della Provincia gli dovrà pagare: e quale spesa migliore

gliore di questa si può mai fare, e quale imposizione sarà più giusta di quella, per cui l'erario della Provincia sosterrà questa spesa?

178 Le Spezierie debbono essere numerose, ben distribuite, e provvedute. Medici onorati le visitino di tempo in tempo e per sorprese: e gl'ingredienti delle medicine siano prescritti agli Speziali, e da questi usati, e posti insieme con somma esattezza.

179 Vi sono molte malattie, che richieggono un subito rimedio; eppure non è fattibile, che ogni Villaggio abbia una Spezieria; converrà dunque scicgliere alcuni rimedj più generali, e più utili, per provvedere i Villaggi. I Chirurghi, e Levatrici gli terranno a serbo, e gli useranno al bisogno.

180 La vita degli uomini è troppo preziosa per lasciarla in mano di Truffatori, e Cantambanchi. La cura delle malattie appartenga a coloro, che hanno acquistato sufficienti cognizioni, e hàn dato saggio del loro sapere. Sia interdetto ad ogni altra persona di prescrivere rimedj, e fare ordinazioni. Anche fra Periti stessi ognuno stia ne' suoi limiti, il Chirurgo non faccia da Medico, e viceversa. Gli Speziali siano con pene severe obbligati a non dare le medici-

dicine, pria di vedere le ricette di chi ha diritto di farle.

181 Affinchè gli apprestati soccorsi non riescano inutili, o almen di troppo incomodo a una gran parte de' cittadini, i salarj de' Medici, ed il prezzo delle medicine non possano crescere a capriccio. Nelle campagne principalmente, e nei villaggi conviene fissare una tassa ai Medici, i quali siano obbligati a prestarsi al bisogno de' poveri contadini. Per impedire le truffe si facciano stampare i prezzi delle medicine; prezzi che saran minori per li contadini, i cui Speziali non han bisogno di tanto pagamento per la maggior facilità di sostentarsi. Coloro poi, i quali son privi affatto di mezzi per comperarsi i rimedj, potran ricorrere a' Medici pagati dal Governo, e a Spezieríe provvedute a pubbliche spese. Le Spezieríe degli ordini religiosi avrebbero a scemare il peso di queste spese al Governo: e la cristiana loro munificenza ci lusinga giustamente, che non renderanno inutile questo nostro incoraggimento di meritar bene della patria, e de' loro concittadini.

182 Ciò nondimeno non possono tutti sostenere le spese di una lunga malattia, e procacciarsi la necessaria assistenza. Conviene però eri-

erigere ſpedali, ne' quali coloro che vogliono pagare alcuna coſa, e quelli che ſon privi affatto d' ogni mezzo abbiano a ricoverarſi: la ſeparazione di queſti da quelli gli eſporrebbe a eſſere tenuti in poco conto; laddove ceſſa un tale inconveniente, se non ſi ammettano le odioſe diſtinzioni.

183 Gli Spedali debbono ſervire a tutte le malattie. Quivi ſgravanſi povere donne, fanciulle ſedotte (164); le levatrici vi ſogliono imparare l' arte. (Si oſſervi però che la poca ſperienza, o la diſattenzione non iſcrediti il luogo). Quivi le donne, e gli uomini, che portan ſeco il gaſtigo de' loro diſordini, vengono curati con lieve ſpeſa, o ſenza alcuna, affinchè un mal sì dannoſo non ſi accreſca per loro. Oſſervino i medici il ſegreto, e la più eſatta carità, affinchè la loro durezza non renda il rimedio

Nei Paeſi Cattolici è ancor più facile, eſſendovi degli Ordini Religioſi, i quali ſi obbligano con voti ſolenni ad aſſiſtere agli ammalati. Sarebbe meglio, che eſſi foſſero fuori delle Città, ove il biſogno ne è maggiore, e più difficile il riparo. Penſano alcuni che se gli Spedali ricevano ogni ſorte di perſone, ne ſaran troppo aggravati. Ma se conoſceſſero queſti teatri dell' umana miſeria, ſi perſuaderebbero facilmente, che perſone beneſtanti non preferiranno giammai il migliore Spedale all' aſſiſtenza delle loro Famiglie.

medio quasi peggiore del male. Quivi finalmente si chiudono i pazzarelli (154).

184 Le acque minerali, e tali altre, che giovano a più malattie, meritano ancora l' attenzion del Governo. Conviene ergervi comode fabbriche all' intorno, procacciarvi abbondanza di vettovaglie, passeggi ameni, e ricercati divertimenti. Tutto ciò giova a ragunar moltitudine di ricchi stranieri, arricchisce i Locandieri, e gli abitanti del Luogo, e finalmente agevola le disposizioni che si hanno a fare per gli poveri ammalati. Questi godranno di alcuni bagni senza spesa alcuna, e saranno egualmente alloggiati, e nudriti dai Locandieri.

185 Le malattie si dividono in due classi, in quelle che si comunicano, e in quelle che no. Nelle prime dette epidemiche si pensa non solamente alla guarigione degli Infermi, ma ancora a preservare i sani, e impedire, che il malore non si estenda più oltre. A questo fine si vuol mantenere i visitatori dei morti, i quali abbiano a visitare ogni morto, e a farne il ragguaglio al Magistrato della Sanità, il quale secondo la spezie dei mali, prescrive le dovute precauzioni, ordina di bruciare le vesti, e gli arazzi, ovvero di purificarli; vigila che le camere ven-

vengano liberate dagli infetti vapori; e finalmente addita i rimedj preservativi.

186 Quando alcun male epidemico comincia a serpeggiare, il Magistrato della Sanità pensa a preservarne, o almeno a liberarne il Paese. Egli sarebbe utilissimo di prescrivere in pubbliche ordinanze ciò che si debba osservare quando il paese comincia a essere infettato, e quando solamente le vicine Regioni sono in queste terribili circostanze. I regolamenti per la peste sono pressochè i seguenti. Tostochè una terra vicina divien sospetta, le si toglie ogni comunicazione, e si estende ai confini cordone di Soldati, con molti Chirurghi; questo cordone fa sì che nessuno venga da tai luoghi sospetti senza la quarantena, e che niuno s' innoltri senza la fede della sanità. La precauzione della quarantena è principalmente necessaria ne' Porti di mare. Le merci, per le quali si comunica il contagio, o non si lasciano entrare, o si purificano con profumarle, bagnarle, e sciorinarle. Così ancora si opera, quando la peste è già nel paese: si stende il cordone de' soldati: si chiudono le case; si prendono molti uomini pronti, ed arditi per servire gli infermi, e seppellire i morti; si danno i rimedj per sanare, e preser-

ſervare, e ſi ordina tutto ciò che giova a purificar l'aria. E ſiccome ſovente adiviene, che dagli animali ſi comunicano le epidemie agli uomini, così convien ſervirſi di ſimili precauzioni, quando alcun male epidemico diſtrugge il beſtiame. (*)

187 Vi ha malattie non men della peſte contaggioſe. p. e. i vajoli. Io non voglio quì fare un eſame ſcientifico dell' inoculazione. Egli è certo, che la maggior parte degli uomini è ſoggetta al vajuolo. (**) Egli è una coſtante oſſervazione, che ducento, e ſecondo altri cento contro uno muojono del vajuolo naturale; laddove la proporzione è appunto il contrario nell' inoculazione. Gli Arciduchi d' Auſtria, e altri figlj di Sovrani ſono ſtati felicemente inoculati. Che reſta mai a deſiderarſi per rendere ſenza il menomo timore univerſale l' inoculazione?

188 Quando una qualunque malattia ſorpren-

(*) In queſti caſi la facoltà medica ordina, e il Magiſtrato del buon Governo eſeguiſce. Perciò egli è fuori del noſtro ſoggetto di riferire i mezzi di purificar l'aria, come fuochi grandi, e frequenti; i ventilatori ec.

(**) Queſto calcolo mi ſembra eccеſſivo, e forſe vi è qualche errore di ſtampa. Genoveſi calcola il pericolo dell' inoculazione a quello del vajuolo nella ragione di uno 1. 10.

prende molte persone in una stessa Città, ella si chiama epidemia. I medici tosto che riconoscono in una malattia una certa generalità, son tenuti di farne avvisato il Magistrato della Sanità, il quale terrà consiglio sopra il rimedio migliore, e pubblicherà dappoi la determinazione. Perciò ancora saranno utilissime le liste de' morti, le quali altronde son necessarie alla perfezion de' regolamenti di sanità. Elle voglion farsi prima dal Parroco in ogni Parrocchia, e poi dal Visitatore dei morti. Il confronto delle due liste ne assicurerà la veracità. In quella del Parroco si segni l'età, ed il sesso del morto: in quella del Visitatore vi si aggiunga la spezie di malattia, o il genere di morte. Questi avrà a dare un estratto d'ogni mese al Magistrato, e tosto che si avvede che qualche malattia prevale, ne dee fare il suo rapporto. Dovendo distinguere questi visitatori la specie delle malattie, ne segue che hanno ad essere periti nella medicina.

189 La Facoltà Medica dee ricevere volentieri i lumi stranieri, e i rimedj pellegrini. Pure prima di permetterne l'uso li deve mettere all'esame. La ricompensa delle utili invenzioni, e il gastigo de' Cantambanchi saranno le

con-

conseguenze dell' esame. Non vi debbono essere segreti. Imperciocchè le cose utili hanno ad essere pubbliche. (*)

190 I rimedj simpatici, e le superstizioni si vogliono interdire con severissime pene per gli seduttori. Benchè tai cose spesso non rechin danno alla salute, elle fan pure, che molti per isciocca credulità le preferiscono alle naturali medicine.

191 Il fine dei regolamenti fin quì addotti si è di scemare gli effetti delle malattie. Chiunque adunque assiste a un ammalato, e pone queste ordinanze in non cale, è reo di una spezie d' omicidio. Indi giustissima sarebbe una Legge, la quale privasse dell' eredità gli eredi di quello, alla cui assistenza non avessero essi chiamato il medico; e privasse della dote una moglie rea di simile eccesso. (**)

192 Non solamente deve il Governo far curare le malattie de' cittadini, ma impedirle anco-

(*) Ogni segreto è sospetto in quelle cose. Se il Governo dà un prezzo ragionevole; qual ragione può rimovere il Possessore del segreto dal pubblicarlo? Odio contra i suoi simili, s' egli invidia loro un rimedio salutare, ovvero inganno e frode s'egli teme di pubblicarlo.

(**) Questa si è la ragione, per cui un medico non può curar sua moglie senza l'assistenza di un altro.

ancora, per quanto è possibile. Questo articolo è il più importante, e merita la maggior cura per parte del Magistrato della Sanità. Mille, e mille sono le circostanze, che ricercano la di lui vigilanza. Le più comuni, e le più dannose alla salute degli uomini sono la qualità insalubre de' cibi, e l' impurità dell' aria.

193 Affinchè nessuno adunque possa ammalare per lo cattivo nutrimento, necessarj sono i regolamenti dei mercati, ne' quali si prescriva ciò che appartiene alla qualità de' cibi, e la cui esecuzione si affidi a onorati visitatori del mercato. Eglino proibiscano ai macellaj di ammazzare bestie non sane, di portare al mercato carne già macellata, e di venderla senza averla divisa in più parti. Prima che si venda alcuna parte di un animale di fresco macellato, egli deve essere soggetto all' esame del visitatore, e se questi vi scuopre segni di poca salubrità, si dovrà gittar via tutto l' animale in modo che altri non ne possa usare. Perciò la carne fumata, e salata merita maggior attenzione; giacchè non è possibile di riconoscerne la qualità.

194 Caci, latte, e tutto ciò che le bestie somministrano al nutrimento degli uomini, dee sotto-

fottoporfi ai vifitatori. Ma ficcome non fi fono ancora fcoperti dei fegnali efterni capaci di far diftinguere la qualità di quefti cibi, fi vuole feveramente proibire di venderne di quelli che vengono da paefi fofpetti, per qualche epidemia nel beftiame.

195 La fteffa vigilanza fi richiede per ogni altra forte di cibo, p. e. pefci, uccelli, frutta, e altronde fi dee fare la general proibizione di vender cibi dichiarati dannofi dal Magiftrato della Sanità; i contravventori oltre alla perdita della mercanzia hanno ad effere puniti rigorofamente.

196 Non di rado adiviene, che qualche cibo, per fua natura falubre divenga per certe circoftanze, e per qualche tempo dannofo. I medici tofto che hanno fcoperto quefta accidentale infalubrità, fiano tenuti ad avvertirne il Magiftrato della Sanità, affinchè egli proibifca la vendita, e l' ufo di un tal cibo. (*)

197 Li-

(*) A quefto luogo appartengono ancora i vafi o ftromenti nocivi alla fanità, nei quali fi fanno varj liquori, e molti cibi, o fi ferbano altre cofe da ufo. Tali fono appunto i vafi di rame tante volte dannofi e anche mortali a chi ne usò. Tofto che vien dimoftrato fimili cofe recar danno alla fanità, conviene affolutamente proibirne l' ufo.

197 Liquori, bevande, e tutto ciò che l'uomo consuma, si riducono sotto gli stessi regolamenti. Vi ha di molte cose, le quali per se stesse son sane, ma cessano di esserlo per la cupidigia di chi le vende. Il Magistrato faccia adunque visitar spesse fiate le osterie, e le taverne per vedere se vendano sinceri vini. Generalmente i Chimici pagati dal Magistrato debbono esaminare la qualità di questi cibi, e bevande. La certezza di essere scoperti atterrirà gli avidi venditori.

198 La purità dell'aria (192) proviene dalla situazione del Paese, ovvero da cagioni accidentali. Nel primo caso egli è difficile di togliere le più volte affatto ogni male: l'asciugamento delle paludi, lo sgorgo dell'acque non son sempre cose possibili. Certamente in cosa di tanta importanza nulla si dee ommettere di ciò che è possibile. Gioverà non rade volte di animare con la speranza di larga ricompensa uomini d'ingegno, e di sapere a mettere ogni loro studio nell'inventare qualche riparo a una tanta disgrazia.

199 L'impurità dell'aria accidentale avrà rimedio, col ricercarne le cagioni, e toglierle via. Tutto ciò che per vapori, e per fetore

riefce non folamente dannofo , ma eziandio incomodo , deve allontanarfi dai luoghi abitati . Perciò i fepolcri fi hanno a fare fuori delle Città , e non fi dee permettere la efpofizione de' cadaveri nelle Chiefe . I Macelli , i Lavoratorj di rame, i Mercanti di beftiame , i Tintori , e fimili non debbono lafciarfi ne' luoghi più frequentati : lo fteffo fi dica dei mercati delle cofe , che infradiciano facilmente . Si dia un libero corfo alle acque , fi radunino le immondizie in canali di acqua , ove fiano portate fuori dell' abitato : In fine fi abbia particolar cura della nettezza delle Città , e ripulimento . (*)

200 La nettezza delle Città intereffa di molto la fanità de' loro abitanti . I mezzi di ottenerla confiftono principalmente in fevere proibizioni di gittar delle immondizie fulle ftrade, e nell' ordinare un efatto ripulimento .

201 Il comodo de' cittadini , e la neceffaria nettezza rendono neceffarie pubbliche fogne , le

(*) Nelle Città ben regolate i macelli fono fuori della Città , o almeno in luoghi poco frequentati, e vicini a qualche acqua .

Egli è troppo difficile di ufar tutte quefte precauzioni nei villaggi : fenza che l'aria effendovi più libera , e le cafe più feparate , molte ne farebbono foverchie .

le quali restino presso a qualche ponte o a qualche canale di acqua. Allora potrà farsi osservare il generale divieto di nullà gittar sulle strade, e si potrà mettere una pena contra i contravventori, corporale per gli domestici, e pecuniaria per li padroni, che permettessero tali contravvenzioni. Allora la vigilanza delle guardie del giorno, o della notte basterà a ottenere l' intento.

202 I regolamenti per lo ripulimento delle strade (200) consistono nel farle pulire certamente, ordinatamente, e presto. Il Magistrato assume questo carico, o lo confida agli Impresai. Egli è facile a comprendersi, che la prima maniera è la più utile. Ogni impresa ha per suo scuopo il guadagno; questo consiste nel risparmiare gli uomini che ripoliscono, e i carri che portano via le immondizie. Ora il danaro, che si dà all' impresa è tanto, che il vantaggio per l' impresario è certo, e considerabile; e in tal caso il danaro pubblico non è impiegato economicamente; oppure il danaro è troppo poco, e allora l' impresajo per aumentare il piccolo guadagno farà pulire negligentemente; o se in niuna maniera egli sarà possibile di guadagnare, niuno prenderà l' impre-

 sa.

ſa . Anche la celerità del ripulimento non ſi può ottenere in queſta maniera. Imperciocchè un privato non può mettere all' opera tante mani, quante ne ſarebbe duopo. Se poi ſi adduceſſero ragioni di economia, francamente affermo non poter eſſer queſta in peggior luogo adattata. Se il ripulimento della Città non è neceſſario, tutto il ſalario dell' impreſa è ſuperfluo ed è gittato al vento: ma s' egli è neceſſario, non vi ha luogo a un nocivo riſparmio.

203 Il Governo adunque darà la cura di ripulire la Città al Magiſtrato. Si dee ſicuramente ripulire: dunque vi ſiano ordini ſeveri, e ſenza eccezione alcuna, i quali minaccino ai contravventori un gaſtigo inevitabile.

204 Acciò che la Città venga ordinatamente ripulita (202), fan di meſtieri i più eſatti regolamenti, che fiſſino il modo e il tempo. Diverſamente ſi dee procedere a tempo ſereno, con nevi, pioggie, e nell' inverno. Nei giorni tranquilli ſi fiſſeranno ora, e giorno in cui ſi debba ſpazzare da ambi i lati di una ſtrada, e ragunare il ſuccidume nel mezzo. Allora vengon dei carri, che lo tolgon via. Se nevica, o piove forte, tre ore dipoi, ovvero la mattina appreſſo, ſi avrà certamente a ripulire le ſtrade. Il ghiac-

ghiaccio nell' inverno si dee sminuzzare, e poi dissipare. Se per avventura si trovasse sulla strada qualche cosa, che avesse a torsi via prima del tempo stabilito, starà a birri del Magistrato il farlo senza dimora.

205 La desiderata celerità (201) non si otterrà che dividendo il lavoro fra più persone. Ogni altra maniera di ripulimento, tranne quella di far pulire da ogni proprietario di case lo spazio, che sta innanzi a quella di ognun di loro, avrà almeno il difetto della lentezza. In niun altro modo se non se in questo non si può pulire un' intiera Città nello spazio di due o tre ore. Vi sia un numero bastante di carri, e tutto andrà a dovere.

206 Vi ha molte cose, che indirettamente appartengono a questo articolo: la manutenzione del lastricato, il corso dell' acque dei tetti ec. Quanto migliore è il lastrico, tanto minore è il fango nelle strade. Quella sorta di lastrico è da preferirsi, la quale alza un poco nel mezzo, come quella, che agevola il corso dell' acqua, e asciuga più presto. Non ha nulla di più incomodo, che ragunar l' acqua de' tetti in un canaletto, che mette nella strada; conviene ragunarla in canali, che raccomandati al

muro della casa le portino in luoghi sotterranei.

207 Appartiene quì ancora l'ispezione sopra le seggiole portatili, e le carrozze da nolo. Si agevola per queste la comunicazione nella Città in tempi di pioggia. Il Governo dee aver cura, che siano numerose, e disposte in ogni parte, ed affinchè si possa facilmente rimediare ai disordini, converrà metter un numero sopra ogni carrozza da nolo. Non so essere d' opinione di fissare i prezzi. La quantità delle seggiole, e delle carrozze ne abbasserà il prezzo; e altronde egli sarebbe ingiusto di privare di alcun maggiore vantaggio uomini, che nella buona stagione non han guadagno alcuno.

208 Non basta provvedere agli omicidj, ed alle malattie, conviene ancora pensare al difetto di sussistenza (150). Questo difetto si riferisce o alle persone, che lo soffrono, ovvero alla cosa che manca. La prima spezie consiste nella povertà, e la seconda nella carestia, entrambe degnissime della pubblica attenzione.

209 Noi supponghiamo, che il commercio somministri abbastanza a ogni uomo industrioso per nodrirsi: supponghiamo inoltre, che i volontarj mendici siano banditi severamente (122).

Non

Non resta adunque sotto la denominazione de' poveri, altri, se non se quelli, i quali sforniti di mezzi mancano di sanità per acquistarli. Il numero loro non sarà troppo vasto. Tutti questi poveri si comprendono in tre classi: sono soldati invalidi, poveri cittadini, o contadini miserabili.

210 Chiunque a costo del suo sangue, e di sua vita difese la Patria, fatto dappoi incapace di sostentarsi, ha dritto di esserlo dalla Patria, cui difese. Pure generalmente vien di troppo disteso il nome d'invalido. Altri può essere incapace di militare, e non di meno bastare al lavoro. Tali uomini, benchè meritino privilegj, e agevolezze, pure non appartengono propriamente a questo luogo. Per gli veri invalidi si destinino comode abitazioni, ove siano ben nodriti.

211 I poveri cittadini (209) vengano sostentati dalla cassa de' poveri, o accolti in case dette de' poveri. Le casse sono il prodotto di pubbliche entrate a ciò destinate, e delle generosità dei privati. Elle possono essere solamente utili, dove non vi ha, o sufficienti non sono le case dei poveri. Imperciocchè, come è mai possibile nelle Città grandi di sapere esatta-

mente, chi merita la pubblica assistenza, e compassione? Quante volte il bene dei Poveri divien la preda dell' ozio, e la cagione? e chi avrà ad essere sostentato con questa cassa? non un padre di molti figlj: questi saran mantenuti nella casa degli orfani: (100) non un uomo malatticcio: questi avrà ricovero nello Spedale: non un povero vergognoso, questa vergogna è un pregiudizio, è un orgoglio, che non merita favore. Tutte adunque le limosine dei privati hanno ad essere impiegate nelle case de' poveri, e degli orfani.

212 Men costa allo Stato, e più comoda per gli poveri stessi riuscirà una comune abitazione. Perciò anche i poveri dei villaggi potranno essere così provveduti. Il luogo di queste case dovrebbe essere alla campagna, dove il vitto è men dispendioso, e l' aria più salubre. Nettezza, ordine, e savia condotta degli amministratori sono ciò che si richiede in questa cassa. La magnificenza della struttura, e il monopolio dei cibi ne debbono essere banditi. Nulla altro, se non se la vecchiezza, e l' incapacità di lavorare ne può schiudere l' entrata.

213 La rendita loro deve essere certa. Si sono inventate diverse imposizioni per stabilirla.

Si

Si osservi però, che siccome son quelle una spesa necessaria, il Governo le dee assolutamente sostenere, e levare da tutti i cittadini, senza che faccia duopo consacrarvi una parte determinata, e divisa dal pubblico censo. Imperciocchè o queste entrate sono eccessive al bisogno, o son mancanti, ovvero eguali. Nel primo caso, si raguneranno ricchezze inutili, e l'imposizione potrebbe essere di tanto minore. Nell'altro caso il Governo è pure obbligato di supplire ciò che manca. Nel terzo finalmente che importa d'onde la somma sia presa?

214 La spesa sarà molto scemata, se que' poveri, che sono ancora capaci di qualche lavoro, siano obbligati a farlo. Se le case de' poveri sono nelle città, i poveri contadini non vi saran mantenuti, ma bensì nel loro villaggio a spese del loro Padrone, per non caricar di troppo le città; perchè è ben giusto, che quegli che profittò delle forze giovanili del suo contadino, ne sostenti la vecchiezza.

215 Il difetto di nutrimento, rispetto alla cosa stessa, onde sorgono le carestie, (108) nasce dalla sterilità del terreno, da vizio di coltura, dalla scarsezza di qualche anno cattivo, e altri malori di alcuna estensione, e finalmen-

te

te da una careſtia cagionata dagli ſteſſi vendito-
ri . Alla ruſtica economia ſi appartiene di cor-
reggere il vizio della coltura , e altrove ne ſa-
rà trattato . Se il terreno è per se ſteſſo arido ,
e ingrato , una ſaggia direzione del commercio
porterà dagli eſteri quel che abbiſogna alle più
utili condizioni . Alle conſeguenze di una cat-
tiva ſtagione riparano i magazzini . Il Governo
porge la man benefica a coloro , cui improvviſi
accidenti han rovinati . E finalmente ſi vuol op-
porre le leggi del mercato alle careſtie per li
venditori cagionate .

216 Doppio ſi è il fine de' magazzini , pro-
viſione , e un prezzo moderato . Chiamo provi-
ſione una quantità di generi neceſſarj proporzio-
nata alla conſumazione , e per conſeguenza alla
popolazione . Fra queſti i grani di ogni ſorta ten-
gono il primo luogo . A quella proporzionata
quantità ſi vuole aggiugnere parte di grani im-
piegati in altri uſi , e parte ancora deſtinata agl'
improvviſi accidenti d' incendj , e di rovine ec. La
perfetta cognizione adunque di quanti magazzini
ſia d' uopo , e quella ancora , se baſtino i prodotti
nazionali , dipendono primamente da una eſatta
cognizione della coltura dei terreni ; e far magaz-
zini ſenza queſti fondamenti è un eſporſi al caſo .

217 Non

217 Non basta una generale cognizione; vi vuole ancora una locale, per cui si sappia la differenza di coltura, ed i bisogni delle diverse Provincie di uno Stato. Tutto ciò che si dirà di una provision generale, si può agevolmente applicare alla locale. Direm solo della prima per amor di brevità.

218 Certamente un prezzo moderato del grano dipende principalmente da una bastevole provisione; pure non solamente dipende da questo, ma ancora da altri regolamenti. Se la provision dei generi manca in realtà, nasce allora la reale carestia. Se questa non manca, ma bensì coloro, che la posseggono, fatti accorti del loro vantaggio, trattengono il grano, nasce da ciò la carestia violenta. Se neppur questa cagion vi ha luogo ma certi eventi, come il timor di un anno sterile, o ammassamenti imprudenti di grano fan temere una carestia; ne nasce una carestia immaginaria.

219 Per ovviare alla reale fa duopo di magazzini bastanti all' oggetto, e proporzionati alle diverse contrade. Il modo di ergere questi magazzini somministra i mezzi d' impedire l' ultime due sorti di carestie. Il fondamento della bassezza dei prezzi si è il seguente principio:

I ven-

I venditori ſiano in maggior numero dei compratori. L'applicazione di queſto principio alla pubblica annona ci servirà di guida ſicura.

220 Si credette per molti, che magazzini eretti a ſpeſe dello Stato foſſero i più utili, come quelli, che frenando il monopolio del grano impediſcono la violenta careſtia, e che facendo ognun ſicuro di una baſtevole proviſione, riparano alla immaginaria. Si potrebbe, a loro credere, vendere il grano dei magazzini ogni terzo anno ai mugnai, e alla armata, e ragunarne del recente. Ma a queſto ſpecioſo progetto opponghiamo queſte conſiderazioni. Tali magazzini debbono eſſere neceſſariamente aſſai vaſti; e indi naſce una ſomma difficoltà di preſervare il grano dalla corruzione; e se per avventura ſi corrompe tanta quantità di grano, ecco cagionata almeno in quella contrada una real careſtia. La coſtruzione di edifizj sì vaſti, il ſalario di tanti miniſtri, e lavoratori debbono almeno comparativamente creſcere il prezzo. Inoltre, ſiccome non ſi può ergerli che in poche Città, la proviſione deve eſſer preſa da lontano. Se i contadini vengono obbligati a fare i traſporti, egli è per loro un peſo graviſſimo e un danno non lieve per la coltura delle ter-

terre. Se poi i trasporti son pagati, cresce vieppiù il prezzo del grano. Alle compere fatte dal Governo va mai sempre unita una certa violenza, che mal si adatta alla agricoltura. Ogni terzo anno destinato alla vendita del grano raccolto, i prodotti delle campagne avranno minore smercio. Spesse volte il grano avrà patito, e i mugnai, e i mercatanti, che saranno obbligati a prenderlo, lo venderanno a danno della salute di chi lo consumerà: finalmente, l' arte dei ministri impiegati dal Governo, e i pretesti di vantaggi male intesi daranno agevolmente nelle mani del Governo un commercio esclusivo di grani fatale mai sempre, e ruinoso all' agricoltura.

221 Sì fatti inconvenienti non si parano innanzi ai magazzini privati. Dee però il Governo essere consapevole della quantità di grani, che è ragunata, e dirigere quei magazzini nella guisa più vantaggiosa. Se i privati magazzini son grandi assai, gli stessi mali vengon con loro. Pochi sono coloro, che li possono avere, e da pochi perciò dipenderà il prezzo del grano. Non hanno che a chiudere i loro magazzini, ed il bisogno sforzerà tosto i compratori alle condizioni, che vorranno imporre.

re. E' vero che il Governo può usar con loro la violenza. Ma questo stesso rimedio porterà gli avidi Monopolisti a nascondere il grano dagli occhj del pubblico, ed alla carestia violentà si aggiugnerà sempre la immaginaria, e sovente ancora la reale; perchè il grano nascosto, sotterrato, e ammonticchiato senza misura, verrà facilmente a infracidirsi. Inoltre i mezzi violenti, rade volte utili, e sempre dannosi in parte, non vogliono usarsi, che nell' estrema necessità, e in questa non si cadrà giammai, se si promuovono magazzini piccoli, numerosi, e segnati nei pubblici registri.

222 Il Sig. Duhamel è l' inventore di un progetto, così semplice, e così bene ideato. Se fia duopo, si potrebbe obbligare a queste piccole provisioni i Conventi, gli Spedali, Mugnaj, e tutte le grandi Società. Perchè la provisione è piccola, il prezzo non potrà crescere tutto a un tratto, ed è più facile ancora di conservarla dalla corruzione, perchè i magazzini saranno in gran numero, la concorrenza dei venditori manterrà quel mediocre prezzo che per l' una parte non opprime i compratori, e per l' altra non iscoraggia i contadini nei loro sudori. Perchè finalmente questi magaz-

gazzini son registrati. Il Governo non ha mai occasion di aprirli violentemente; eppure egli sarà facile d' impedire la immaginaria carestia con pubblicare ai primi indizj di una cattiva raccolta, i luoghi, e la quantità del grano bastevole a riparare ogni bisogno; e questa stessa dichiarazione farà sì che solleciti compratori non facciano crescere a un tratto, e smodatamente il prezzo. Per esser sicuro che ognuno notifichi al Governo la sua provisione di grano, si pubblichi un regolamento che minacci ai magazzini non registrati una certa violenza senza pagamento alcuno, e dall' altro canto assicuri i magazzini registrati di una perfetta libertà in qualsivoglia occorrenza. Nè con questo regolamento si obbliga il Governo a cosa alcuna, perchè con queste precauzioni tali occorrenze non sorgeranno giammai. (*)

223 Anche il grano dei piccoli magazzini deve di tempo in tempo cangiarsi per evitarne la

(*) Quando sì fatti regolamenti vengono introdotti per la prima volta, conviene andare adaggio, e con prudenza; giacchè un ordine generale cagionerebbe una carestia per timor di qualche cagion segreta. Per ovviare a questo male, non sia più lecito di comprar grani per magazzini quando il grano ascende a un certo prezzo.

la corruzione. Se l'esportazione del grano non è permessa, niuno s'indurrebbe a far magazzini di cosa il cui smercio sarebbe malagevole. La libertà del commercio del grano è perciò ancora regola di buon Governo. Pure affinchè una smodata esportazione non alteri di troppo il prezzo, ci servano d'esempio i regolamenti inglesi, per cui l'esportazione è lecita finchè il prezzo si mantiene in limiti non gravosi ai contadini per una parte, e al resto dei cittadini per l'altra.

224 Il prezzo degli altri generi dipende da quel del grano: e perciò la sola provision de' magazzini basta a impedire una generale carestia. Oltre il grano e altre sorti di cibi vi ha di molte cose le quali sono pressochè egualmente necessarie. Fra queste certamente tengono il primo posto le legna, le quali debbono sempre essere, per quanto si può, abbondanti e a buon prezzo. L'esperienza ne insegna, che tutti i Paesi mancano, o mancheran fra poco di una merce di tanta e così varia utilità. Il Governo perciò non può abbastanza vigilare ai regolamenti de' boschi, non impedire abbastanza tutto ciò che nuoce alle tenere piante. Tutte le invenzioni che tendono a far produrre una mag-

maggior quantità di legna, e a scemarne l'uso debbono essere avidamente abbracciate. (*)

225 Il sale occupa il secondo luogo. Fa di mestieri averne più magazzini: vengono dappoi le carni, fieni, vini, oglj, zuccari, ec. de' quali basta non impedire l'importazione, perchè la certezza del guadagno inviti molti venditori.

226 Un bisogno di prima classe, e affatto dipendente dai pubblici regolamenti è l'acqua, la quale vuol essere abbondante, pura, e pronta al bisogno d'ognuno. Per verità al primo fabbricar di qualsivoglia luogo, si dee aver cura, che presso vi scorra un' acqua bastevole, o che dopo

---

(*) I carboni fossili possono essere di una grande utilità principalmente nelle fabbriche di ferro, e simili, ove l'odor del zolfo non può nuocere alla sanità.

La tassa suppone che le legna siano del Paese. Se vengono di fuori, non vi è luogo a tasse: giacchè il forestiere si vendica col non portare la sua merce, e intanto se ne sente il mancamento.

I regolamenti dei boschi debbono provvedere, che non si taglino i boschi a capriccio degli sciocchi padroni; che non ci siano presso alle Città più grandi delle fabbriche di cose che consumano molte legna; che in caso d'imminente difetto di legna si proibisca affatto l'uso delle legna del Paese, provvedendosi dagli esteri, per lasciar ripopolare i boschi esauriti.

po un mediocre sfondato si trovi sotterra: e allora si vuol formare delle fontane per l'uso di tutti. Se poi un luogo già fabbricato è privo di questi vantaggi, convien far molte cisterne che raccolgano la pioggia, e l'acqua delle nevi, e che bastino al bisogno. Vi si dee osservare attentamente, che l'acqua rinchiusavi da gran tempo possa scorrerne via, e dar posto alla recente. E sopra tutto vi si richiede la maggior nettezza.

227 Se i riferiti regolamenti circa i magazzini, insieme con altrettali, cui suggeriscono le circostanze, saran tenuti in vigore, egli riuscirà facile di soccorrere per le vicine contrade a qualch' una desolata da inondazioni, incendj, o sterilità (215). In tali circostanze sogliono le più volte i privati stessi somministrare ciò che mancò nelle campagne, se la speranza del guadagno gl' invita. In provincie le quali non lascian luogo a queste speculazioni, deve il Governo ordinare l'importazione del soverchio delle altre Provincie, e sovente donare agl' infelici contadini le sementi, senza cui le terre giacerebbono per la loro indigenza sprovviste e incolte.

228 I regolamenti sopra i mercati (215) han-

hanno il doppio fine di procacciare al mercato baſtevol copia di commeſtibili , e di mantenergli in un prezzo moderato. Il primo giova di per se ſolo al conſeguimento in parte del ſecondo. Più particolarmente l' abbondanza de' commeſtibili ſi otterrà col promovere l' importazione , e la giuſtezza del prezzo coll' allontanare i Trecconi , e col porre una taſſa ſopra i commeſtibili di prima neceſſità.

229 In varj paeſi, affine di favorire l' importazione dei commeſtibili, è ſtato determinato un certo tratto di terreni, per ſomminiſtrare ad ogni città , ciò che le vien fatto di abbiſognare. Ma un regolamento che sforza i contadini allo ſmercio delle loro derrate in un luogo determinato, fa violenza alla loro libertà , e perciò ſolo non può eſſere vantaggioſo. Le città ne han troppo , anzi tutto il vantaggio : e il contadino ſcoraggiato , e violentato ſpargerà meno di ſudori , e i prodotti ſcemeranno ; l' agricoltura ne ſoffrirà , e ne ricadrà poſcia il danno ſulle ſteſſe città ingiuſtamente favorite.

230 Giorni di mercato ben regolati e privilegiati , giorni in cui ſi combinino i vantaggi di chi vende , e di chi compera , ſon quelli che procacciano da ogni parte i commeſtibili.

Se i compratori son troppo favoriti, il numero de' venditori dee scemare, sminuirsi il numero de' commestibili, e crescerne il prezzo. Se i venditori son sicuri dello smercio, essi arrecheranno tutti i loro prodotti, e questa stessa abbondanza segnerà al loro prezzo i limiti che si convengono. Ogni oppressione, ogni tassa debbono essere sbandite. Le tasse al mercato sono impossibili a fissarsi: giacchè i commestibili recati da lontano richieggono maggior prezzo di quei che vengono da vicino: e se la loro tassa fosse eguale a quella degli altri, non tornerebbe a conto di portargli al mercato dai luoghi lontani: onde verrebbe anche per questo a sentirsi una mancanza di ciò che importa sommamente essere abbondante.

231 I giorni del mercato debbono essere fissati. Se fosse permesso tutti i giorni di recarvi i commestibili, tutti coloro che vendono a minuto nelle città varj generi di cibi, si troverebbono senza pane, e la città tutta, o quegli almeno cui sforza la povertà a piccole compere non potrebbono soddisfare ai loro bisogni. Siccome non sempre avviene che tutto ciò che vien recato al mercato, trovi lo smercio, ci dee essere un luogo dove i contadini possano ri-

riporre senza alcuna spesa o timore le loro merci fino all' altro giorno di mercato.

232 Il mercato non si ha che in certi giorni, e in quegli stessi avanti il mezzo dì: eppure vi ha di molte cose come il pane, la carne di cui fa d' uopo ogni giorno, e ogni ora. Severi regolamenti debbono obbligare tutti coloro, che vendono commestibili ad averne una bastevole quantità. Eglino spesso son compresi in una maestranza (come l' arte de' macellaj, de' fornaj) la quale ne restrigne il numero; e dà perciò occasione a mille vessazioni contro la parte la più miserabile de' cittadini. Tali maestranze, o voglion toglierfi affatto, o almeno lasciarle a chiunque voglia e sappia esercitare quell' arte.

233 Non basta che vi sia in ogni tempo abbondanza di commestibili. Han questi ad essere in vendita nelle parti più piccole. Questo regolamento ha in vista i bisogni della plebe, e perciò non si estende, che ai generi di prima, o al più di seconda necessità, siccome sono, pan nero, farina, sale, ec. Indi apparisce quanto necessarj siano i trecconi nelle città, e nel contado, benchè, come già acennammo e addesso vedremo, essi siano soggetti ad alcune regole.

 234 Il

234 Il barullare de' commeſtibili nel mercato, vi ſminuiſce l'abbondanza de' commeſtibili, e ne altera perciò il prezzo. I Barulli portan di nuovo al mercato ciò che vi comprarono, e il loro guadagno è un alzamento del prezzo. Convien dunque ſtudiare ogni arte poſſibile per ovviare a queſto male. I maneggi de' Barulli ſono queſti. Eſſi vanno alla campagna e comprano tutto ciò che vi trovano; ovvero aſpettano di naſcoſto che i Contadini vadano al mercato, e comprano da loro ciò che recano; oppure comprano eſſi ſteſſi ciò che è ragunato nel mercato; maniere diverſe, e non egualmente pernizioſe.

235 L'arti e i meſtieri che richieggono una certa proviſione di commeſtibili, e ſono d'altronde ſoggetti a una taſſa, vogliono per neceſſità la permiſſione di far compere nella campagna ſteſſa; nè vi ſarà alcun male, giacchè ſarà taſſato il prezzo delle loro merci. L'unico regolamento, che per riſpetto a loro ſi richiede, è d'ingiugner loro di andare a compra di ciò che abbiſognano, nelle campagne più lontane dalla Città: giacchè comperando nelle vicinanze impedirebbono che giugneſſe al mercato alcuna ſorta di commeſtibili.

236 Le

236 Le altre due maniere di far monopolio dei commeſtibili (134) proprie dei trecconi richieggono maggior vigilanza, e ſeveri gaſtighi anzichè libertà. Si dee proibire i ſegreti maneggi de' barulli con pena di toglier loro ciò che han comprato, e di pagare di più una ſomma proporzionata alla compera. Se la metà di queſta ſomma ſarà deſtinata al venditore, che accuſerà il treccone con cui avrà trattato, ne naſcerà fra i due una diffidenza che accerterà l' oſſervazione della Legge. Finalmente ſi eſcludano dal mercato tutti coloro, che fan negozio di commeſtibili fino a una certa ora. Anche per queſto fine gioverà aſſai la proibizione che neſſuno, mentre altri ſta trattando di alcuna compra, poſſa offerire di più, e neſſuno pure poſſa ne' mercati comperare dagli abitanti della città.

237 Si toglie la libertà di barullare, perchè ſminuendo la quantità dei commeſtibili nel mercato, il prezzo loro aumenta: (237) indi è che i privilegj eſcluſivi per viveri, e il dritto di treccare non ſi vogliono mai concedere ad alcuno; benchè altri privilegj di vendita in altri caſi poſſano eſſere di qualche utilità. Dai perniziosi trecconi ſi vuol diſtinguere quelli,

 che

che comprano ciò che resta nel mercato; se pure ciò segue senza ree intelligenze fra il venditore, e il compratore. Eglino anzi che nuocere; promuovono l'abbondanza nel mercato.

238 Nel dire che le tasse sono un mezzo di tener sempre i viveri in un prezzo mediocre, (228) egli non s'intende che per risguardo ai vendereçci, ossia venditori, di cose da mangiare a minuto. Contrario al fine che quì si propone, e alla libertà del commercio sarebbe certamente il porre delle tasse sui negozianti de' viveri. Imperciocchè le tasse son fatte propriamente per quegli, i quali sono dalla loro povertà costretti a comprarsi il vitto a poco a poco. Alcuni stimano che sia inutile di tassare altri viveri che il grano, dicendo che da questo vengono tutti regolati. Ma non riflettono costoro che il mercante da grano è sempre in certa maniera un mercante considerabile, e che il suo negozio è grande ed esteso. Di più, le tasse sopra il grano ne cagionerebbono facilmente la carestia; dapoichè ogni violenza, ogni legame d'un ostacolo allo stabilimento di magazzini; unico mezzo, come vedemmo, di ottenere il prezzo mediocre.

239 I varj generi di vitto ottengono varj gra-

gradi, alcuni neceſſarj per se ſteſſi, come il pane, il ſale; e altri ſon renduti tali dall' uſo comune, come la carne; altri pure a diverſi uſi deſtinati, e fatti perciò preſſocchè neceſſarj, come l' oglio, il zuccaro; e altri finalmente ſon puro oggetto di leccornia, e di luſſo, come vini foreſtieri, caffè, liquori. I due primi generi vengono compreſi ſotto l' appellazione di viveri di prima neceſſità.

240 Benchè nelle taſſe, che il buon ordine interno richiede, ſi abbia principalmente risguardo ai venditori, elle però non debbono eſſere troppo gravoſe ai venditori, parte perchè ſono eſſi cittadini, e parte ancora perchè niuno allora vorrebbe vendere i viveri troppo parzialmente taſſati. Indi è che le taſſe hanno ad eſſere fiſſate da perſone che ſappiano calcolare ogni vantaggio, ogni danno, ogni favorevole circoſtanza, e mettendo a profitto le loro cognizioni, tengano mai ſempre in giuſta bilancia le coſe. I principali oggetti delle taſſe quì appartenenti, ſono il pane, la carne, la farina, il ſale, le legna, ec. la birra ove l' uſo lo vuole, e ne' paeſi cattolici i peſci.

241 La brevità che ci ſiamo propoſta in queſti principj generali, non ſoffre che ſi annove-

noverino tutte le diverse tasse. Uomini di vaglia debbono essere eletti dal Governo, e le tasse da loro proposte debbono essere pubblicate, e rivestite della forza delle Leggi. Invigilino all' osservanza delle medesime i visitatori del mercato. I contravventori siano non solo con pena pecuniaria ma con pena corporale eziandio severamente puniti.

242 I visitatori del mercato vogliono avere il dritto di fare le loro ricerche ovunque, e quando lor piaccia. Le ricerche le meno aspettate sono le più utili. Tutte le maniere di eludere le Leggi debbono essere punite come vere contravvenzioni. Ed affinchè col pretesto di aver già venduta ogni cosa, i vendereccj non obblighino i poveri compratori a dure condizioni, essi siano obbligati a tener pubbliche botteghe.

243 Tutti questi regolamenti dei mercati vogliono osservarsi sempre e in ogni luogo. Casi particolari richieggono particolari disposizioni. Se il prezzo de' viveri cresce di molto per qualche cagione straordinaria, l' abbondanza sarà mantenuta con togliere i dazj, con tener mercato tutti i giorni ec. In casi d' inondazioni, di tremuoti, o in altri urgenti bisogni, il Governo dee gratuitamente dispensare i viveri ai pove-

poveri cittadini, e per questo fine eleggere dei commissarj pieni di zelo, e di attività. Egli allora obbliga i Vendereccj, i Fornaj, e simili persone a vendere tuttociò che serbano, prende da chicchesia i viveri che mancano, e ovunque li trova, nè più attende al dritto di proprietà, il quale in tai casi cede al dritto universale della conservazione, compensando però dappoi i danni sofferti da coloro, la cui proprietà è stata resa comune.

244 Sotto il nome di bisogni (150) comprendo tutte quelle arti, e mestieri i quali anche alla più infima plebe sono di assoluta necessità, e vengono generalmente prezzolati, nel che si distinguono dalle arti più nobili, e meno necessarie. Tali sono i Mugnai, i Muratori, i Calzolari, i Sarti, ec. La parte che hanno di comune con l' arti di puro commercio, vien considerata nella scienza del commercio. Quella poi che ha una stretta relazione alla sicurezza personale, appartiene a questo luogo.

245 I mulini contribuiscono di molto al buon prezzo dei viveri. Il Governo dee aver cura, che il loro mancamento non sia mai per cagionare alcuna carestia. Vi sono varie sorti di mulini, mulini d' acqua, mulini nei fiumi, muli-

mulini da vento, e finalmente quelli che vengono girati da uomini, o dalle beſtie. Ottima coſa ſarebbe, che ogni paeſe foſſe fornito di tutte queſte ſorti di mulini: imperciocchè le ſiccità rendono talvolta inutili gli uni, il ghiaccio, e la baſſezza dell'acque tolgono l'uſo degli altri; e finalmente l'irregolarità dei venti non permette un uſo coſtante dei terzi.

246 Gli altri meſtieri debbono eſſere proporzionati al biſogno dei cittadini, ed eſſere privati della libertà di farſi ſmodatamente pagare. Alcuni poſſono ſoggiacere a una taſſa, quelli cioè, ne' quali non può eſſere gran differenza di perizia, come i Muratori, i Falegnami, e altri che ſono prezzolati alla giornata. Queſte taſſe vogliono eſſere proporzionate al prezzo dei viveri; e perciò ſoggette ad alterazioni. Negli altri meſtieri le taſſe ſono o impoſſibili per l'eſtenſione dell'uſo loro, o inutili; giacchè il prezzo ſarà mantenuto in giuſti termini per lo numero iſteſſo degli artieri, se i capricciosi regolamenti delle maeſtranze non vi pongono oſtacolo.

247 La perfezione della ſicurezza corporale uniſce ai regolamenti che tendono immediatamente alla conſervazione dei cittadini, quegli anco-

ancora, che ne allontanano ogni offesa (149). Tanti e così varj sono gli accidenti per cui possono essere in pericolo i cittadini, che non è possibile al Governo di prevederli tutti, e a noi di tutti annoverarli. L'altrui trascuraggine e insolenza ne son sovente cagione; e il Governo dee scemarne le occasioni. Noi ne addurremo alcuni: e questi potran servir di norma per gli altri.

248 Il concorso di molto popolo cagiona soventemente molti disordini. Il Governo vi deve aver l'occhio. Indi è, che in tutti i pubblici divertimenti vi debbono essere dei commissarj del Governo attenti a impedire, o a far cessare ogni disordine. Ovunque si può prevedere gran concorso di popolo si dee postare delle guardie, e dei commissarj; nè si vuol dimenticare di aver medici, e chirurghi pronti ove occorresse. Essendo questi regolamenti necessarj, chiaramente si vede che non può darsi alcun pubblico divertimento o solennità senza prenderne la permissione del Governo.

249 Fra i danni, che l'altrui trascuraggine cagiona, (247) si possono annoverar quelli che sovente fanno le bestie. Animali per natura feroci si debbono estirpare, e se ciò non è pos-

è possibile non permettere giammai che tali fiere siano condotte nelle città per l' interesse di alcuni, e la curiosità di molti oziosi. I cani feroci non si debbono soffrire nelle città, o debbono essere tenuti alla catena. Generalmente egli conviene ammazzare tutti i cani che non han padrone in una certa stagione. Non basta però che chi viola tai regolamenti sia tenuto a far sanare chi è stato offeso, e a fargli una lieve riparazione: bisogna punirlo nella persona, affinchè la trascuraggine degli uni non costi agli altri la vita.

250 Occasion di molti disordini (248) è certamente l'ubbriachezza, per cui spesse volte gli uomini più tranquilli, e più cari amici l' un l' altro si offendono. A ciò che già dicemmo altrove (242) si può aggiugnere, che i danni cui l' ubbriachezza cagiona, saranno efficacemente impediti con punire ogni azione insolente o contraria alla comun sicurezza, con gastighi, che imprimano negli altri terrore, e miglioramento: sbandite siano l' eccezioni, i riguardi, e non si attenda alla casualità delle circostanze.

251 Debbo per ultimo avvertire quanto si erri da que' Governi, che in certi delitti permet-

mettono a tutti di efercitare fovra i rei la loro barbarie. Il popolo da quefte licenze paffa a infolentire fui birri, e gli fteffi riguardanti. E quando ciò non avvenga, il Giudice, e non la plebe dee punire e determinare la mifura del gaftigo: il reo, il facinorofo non ceffa mai di effere cittadino.

Sicurezza della fama.

252 LA ficurezza della fama (148) è lo ftato in cui non abbiam che temere per la noftra riputazione. Ella nel fenfo noftro è la eftimazione della probità, di un cittadino. Quefta eftimazione è unita ad effetti civili. Chi priva di quefti un cittadino, lo priva di reali vantaggi, gli reca un vero danno. Nel fenfo comune l' ingiuria reale e verbale vien confiderata come contraria alla noftra fama, vale a dire, per una offefa. Il Governo è obbligato a difendere il cittadino nella fua fama per riguardo alle civili confeguenze, non meno che in quelle che offendono le ingiurie verbali e reali.

253 Giufta i pregiudizj tuttora regnanti un cittadino è privo di quella fama cui vanno uniti gli effetti civili della fteffa nafcita, o per cagione del fuo ftato e condizione, ovvero per quai-

qualche azione volontaria o no, e finalmente per cagion di pena impoſta dalle Leggi. Tutte queſte maniere d' infamia ſono ſtate dalle Leggi introdotte, confermate, o almeno tollerate. Mi prendo a carico, e ſpero di dimoſtrare che ſon tutti abuſi e cagioni di peſſime conſeguenze.

254 I figlj dei birri, dei manigoldi, e dei macellari ec. inoltre i figlj inlegittimi ſono in più luoghi per naſcita infami, e perciò incapaci di onorati impieghi, ſe la uatìa macchia non venga lor tolta con certe cerimonie. Eſſendo la fama (252) l' eſtimazione della probità, e conſiſtendo queſta nella ſommeſſion delle azioni alle Leggi, quanto irragionevole è egli mai di privar della fama chi non è ancora capace di agire? La probità dipende dal noſtro volere, e la naſcita dal caſo; come dunque le conſeguenze di quella ſi poſſono a queſta traſportare? Io ben so che rendendo infame la prole legittima, la Legge ha voluto por freno alla diſſolutezza, e favorire i matrimonj. In queſto aſpetto l' infamia ſarebbe una pena: ma se vi è alcuno da punire, lo ſon certamente i Genitori, e non i figlj, i quali non poterono dire: non voglio eſſere il frutto della diſſolutezza. Appreſſo, il vizio non penſa alla figliazione: ora una coſa

a cui

a cui non si pensa, non può essere remora ed ostacolo a compiere ciò che si appetisce; e finalmente si suppone che il tenero affetto di Padre esista in cuori, ove non regna che sensualità.

255 L'infamia cagionata dalla nascita si oppone adunque ai sani principj di buon Governo. Le sue conseguenze son certamente la vita facinorosa, e i pravi costumi di tali uomini, i quali son miseramente privi di quel gran freno, il buon nome; e inoltre sono esclusi da ogni onorata maniera di sostentarsi. Facilmente si risponde a una obbiezione. Si dice per alcuni, che togliendo questa nota d' infamia alla prole inlegittima, i costumi verrebbero peggiorando. Questa obbiezione suppone sempre che gli scostumati pensino alla prole: e a ciò abbiam già risposto. Chi vuol aver figlj si ammoglia; e chi disordina, non vuole averne; e tanto meno si cura della lor sorte. Perciò questa Legge d' infamia inefficace per gli colpevoli, sarà ingiusta per gl' innocenti. Non si pretende però che si diano agl' inlegittimi tutti i vantaggj cui li figlj legittimi si godono. Le unioni legittime debbono sempre avere delle distinzioni, che animino chi si cura della successione a entrarvi. Abolendo l' infamia non vogliam dare

ai frutti della ſcoſtumatezza i diritti de' figlj, e delle famiglie, ma ſibbene quelli dei cittadini.

256 Se il meſtiere di Birro, di carnefice, di macellajo, è utile anzi neceſſario allo Stato, se al comun vantaggio ſenza di queſti meſtieri verrebbe a mancare qualche ſua parte, perchè hanno egli ad eſſere infami? Se tutti i cittadini dell' onor loro geloſi, negaſſero di occuparſi di tai meſtieri, cui l' infamia accompagna, non ſarebbe il Governo sforzato a invitarli con premi, e con privilegj? La fama vien dalla probità, e queſta dall' oſſervanza della Legge. Queſte occupazioni non ſon contrarie alle Leggi, perchè dunque ſono infami? Ma forſe, come dice Rouſſeau, elle richieggono in chi le eſercita un' odioſa qualità di animo, che mal ſi confà con la natura dell' uomo. Pure, se ben ſi eſamina, ſi troverà che neſſuna di quelle altro non fa che ciò che accade in molte condizioni onorevoli aſſai, e giuſtamente onorevoli; che i fatti, e i motivi, che tutto in una parola è d' ambe le parti eguale; che avrebbe Rouſſeau da per tutto trovato le odioſe qualità, ovvero non ne avrebbe accuſato de' ceti che aſſiſtono la giuſtizia, se i pregiudizj non aveſſero laſciato anche nel ſuo animo alcune tracce.

257 Le

257 Le azioni, (253) le quali rendono altri infami, sono volontarie; come quando alcuno uccide un cane per disonorarsi; o involontarie, quando ciò o qualche cosa simile per caso avviene. Coloro che cercano a bella posta l'infamia, son certamente degni di pena; ma vedrem nel seguito, se quella dell'infamia sia la pena adattata. E certamente non è tale per chi volontariamente vi si sottopone: dappoichè egli dichiara con ciò di non tener per male alcuno l'infamia. Finalmente niuno potrebbe in tal guisa disonorarsi, se le Leggi non proteggessero questi pregiudizj. Nelle azioni involontarie l'ingiustizia, e l'inconvenienza saltano agli occhj. Non è che il misfatto il quale disonori; perchè questo si oppone alla probità. Inoltre egli è gran contraddizione, che io mi possa difendere con uccidere un cittadino in caso di necessità, e farlo non possa verso di un cane. (*)

258 L'Infamia come pena (253) segue di per se stessa un'azione, o vien data dalla sentenza del tribunale. La prima più comune nelle Leggi Romane lo è meno nelle nostre. La se-

(*) In Germania chi uccide un cane divien infame. T.

ſeconda è quando il gaſtigo conſiſte ſolamente nel privare altri dell'onore, e queſta non è in uſo chè fra i militari ; ovvero è quando ella accompagna il gaſtigo , come nelle ſcopature , negli sfregj (80). Non ſi può negare che i delitti, i quali ſi puniſcono in tal guiſa, cancellino meritamente l' eſtimazione della probità d' un reo . Pure una legale infamia è direttamente contraria al fine del gaſtigo : anzi che migliorare il reo , gli toglie ogni mezzo di mai divenire un utile cittadino, e quello di vivere in un modo onorato ; lo allontana dalla compagnia degli uomini da bene , lo rimanda in quelle de' malfattori, e lo sforza a cercar la morte con delitti fatti preſſo che neceſſarj . Il delinquente o ſi può ancora tornare a buona condotta , e allora queſto non è certamente il modo ; o non vi è ſperanza di miglioramento, e allora (se non foſſe contrario al principio della popolazione , se non vi foſſe altra maniera di toglierlo per la ſua parte dalla civile Società ſenza privar queſta per la parte di lei delle ſue braccia, del ſuo travaglio, e del vantaggio della ſua conſumazione) allora dico la pena di morte ſarebbe migliore ; perchè queſt' uomo reſo per ſempre malfattore continuerebbe

a vi-

a vivere non restando mai da offendere gli altri.

259 Se un Legislatore fosse così felice di fare che la tema di perdere la fama portasse i cittadini a ubbidire, e ritraesse dai delitti; l' infamia allora non dovrebbe esser perpetua, nè i segni indelebili. L' uomo infamato avrebbesi a custodire dandogli un certo travaglio, con cui potesse sostentarsi senza dover ricorrere ai delitti.

260 Le ingiurie (252), benchè non producano effetti civili, sono certamente vere offese per parte di chi le fa; e il Governo dee proteggerne i cittadini. Le ingiurie verbali o sono realmente in parole, o in iscritto. Le reali sono tutte le azioni fatte in disprezzo di alcuno, sia nella sua persona, o in chi gli appartiene.

261 Le parole ingiuriose vogliono punirsi tanto più severamente, quanto maggiori sono i mali che ne nascono. Un artiere, cui toglie alcuno il suo buon nome, non ha più da vivere: un negoziante per li detti imprudenti di taluno perde il suo credito, e si rovina. Non basta che chi ha ingiuriato alcuno, gli faccia una riparazione giudiziale: ella dee esser pubblica. Nè basta, che egli sia tenuto riparare

quel danno, che ſi può liquidare: egli dee eſſer particolarmente gaſtigato.

262 I libelli diffamatorj (260), le ſatire, e ſimili ſcritti, i motti pungenti dalle ſcene, e i quadri ingiurioſi richieggono le proibizioni, di cui abbiamo fatto menzione. Ogni Stato ben regolato avendo il Magiſtrato della cenſura (110. 118.) a cui ogni ſcritto ſtampato, e ogni rappreſentazione ſono ſottopoſti, egli è agevole di porre freno a queſta ſorta di offeſe. (*)

263 Le ingiurie reali (260) come baſtonate, guanciate, ſon vere offeſe perſonali di cui abbiam già parlato (150). Quando i figlj, o i domeſtici di alcuno ſono ingiuriati per fargli ingiuria, doppia è l' offeſa, e doppio vuol eſſere il gaſtigo. Tutti gli Stati han di molte leggi, e particolari pene contro le ingiurie reali. Generalmente negli Stati, dove i pubblici rego-

(*) Non ſi vuol confondere con un libello diffamatorio delle riflesſſioni, delle ſatire, che ſcuoprono i ridicoli, le pazzie, i vizj degli uomini, anche quando il ritratto ſomiglj a qualcheduno. Chi vuol dipingere un avaro dee neceſſariamente fare il ritratto di Arpagone. L' offenſore ſi è quello che fa l' applicazione. Lo Scrittore dice: chi opera così, è un Uom ridicolo: quei che fa l'applicazione dice: Ariſto opera in quella tal maniera, deſſo è che fa ingiuria ad Ariſto.

regolamenti per l' interna ſicurezza ſon tenuti in vigore, vi ſarà poco riſchio di eſſere maltrattato nelle ſtrade, e le leggi criminali debbono provvedere a tali inſulti nelle caſe. Nulla finalmente ſarà efficace se non ſi uſa una ſeverità ſenza eccezione, e ſenza riguardo di perſone, e di dignità.

264 La legge annovera ancora giuſtamente fra le reali ingiurie le parole, e gli atti, che tendono a eccitar dei ſoſpetti ſulla condotta di donne, e donzelle onorate. Le leggi non debbono ſolamente conſiderare il male, che ne viene, o quello che ne attendeva il reo, ma quello ancora, che poteva venirne.

Sicurezza de' Beni.

265 LA ſicurezza dei beni è una ſtato in cui non abbiam che temere per gli noſtri beni (148). Sotto nome di beni vien compreſo tutto ciò che può eſſere nella noſtra proprietà. La ſicurezza dei beni immobili può eſſere turbata con le uſurpazioni, gli atti violenti di poſſeſſo, le ſegrete violazioni di confini ec. Quella de' mobili con rapine, e con furti. La comune ſicurezza finalmente di tutto ciò che ſi può avere, vien offeſa con inganni; e frodi,

 e uſu-

e usure con apparenze di ragione, e con ricusare di farla; da ultimo con negligenze, e per casi non preveduti.

266 Le Leggi Romane, e dopo di loro le leggi particolari d'ogni Paese, si estendono assai sulle violenze fatte ne' beni immobili. Senza descrivere minutamente i regolamenti atti a impedirle, ci basta di avere indicato ove ne vien trattato diffusamente.

267 Alle rapine, e a' furti (265) il Governo dee opporre pene capitali, le quali siano tanto più forti, quanto minore è la facilità di mettersi al riparo di tali attentati, e quanto è maggiore la confidenza di cui abusa, chi ruba. Indi è che gli assassinj, i ladronecci dei bestiami, dei prodotti delle terre, e degli stromenti di agricoltura, le rotture dei serrami, i furti in occasion d'incendj, o di altre pubbliche calamità meritano i più severi castighi. Indi si richiede una estrema severità contra i tutori, che danneggiano i pupilli, i depositarj che usano del deposito, i ladri domestici, e finalmente contra coloro, la cui arte rende loro agevoli i rubamenti, p. e. le guardie da notte, chiavajuoli ec.

268 Non solo i ladri hanno ad essere puniti,

niti; ma eziandio chi li ricovera, e nasconde, deve essere riguardato come complice loro. Simili disordini scemeranno di molto, quando s' invigili attentamente a che ogni cittadino dia ragguaglio della sua condizione (125), che nessuno dia alloggio ai mendici o a persone inutili, e sconosciute (123), e che le visite domestiche, di cui parleremo a suo luogo, si facciano nella guisa più conforme al loro fine.

269 Essendo l' avidità del guadagno la cagion motrice d' ogni ruberia, gioverà moltissimo a renderle più rare, il proibire, che alcuno possa comperare da persone sospette, da ragazzi, da servi, cosa alcuna di qualche valore, e principalmente merci per se stesse sospette, come gioje, ori ec. In tal guisa si toglie al ladro la speranza di convertire in danaro i suoi furti, e per conseguenza lo stimolo a farne. Anche la proibizione di fondere i metalli nobili, o di comprarli già fusi, sarà utilissima, non potendosi più togliere ai metalli rubati la prima lor forma.

270 I regolamenti, che nelle compre si debbono osservare per impedire i furti, vogliono estendersi ancora ai pegni. Nè ciò è difficile per gli pegni privati, ma sibbene per gli pubblici.

blici. L' oggetto dei Monti di Pietà si è di porger soccorso a chi è in bisogno, e salvarlo dall' ingordigia degli Usurai. Il benefizio loro consiste in che si possa dare il pegno senza aver luogo a vergognarsi, senza scoprire il nome, e perciò senza essere sottoposti a molti esami. Questo secreto agevola gli inganni, e rende inutili le proibizioni. Se i pegni rubati si avessero a restituire, il Monte sarebbe esposto a mille inganni. Se dunque i Monti di Pietà non hanno a favorire i ladronecci, si dee togliere solamente la vergognosa pubblicità alla loro interna costituzione, e obbligare con giuramenti, e alte minacce i ministri loro al più esatto silenzio.

271 I furti commessi con aprire gli scrigni, e rompere serrature ec. esigono degli stromenti. Indi si dee severamente proibire ai chiavajoli di vendere ferri da rompere serrature, chiavi maestre, vecchie chiavi, o forme sospette di chiavi.

272 A onta dei migliori regolamenti hanno necessariamente a succedere alcuni rubamenti. Si dee aver cura di riavere, per quanto è possibile, ciò che è stato rubato. Tosto che ad alcuno vien rubato, egli dee descrivere la forma,

ma, e i segni distintivi della cosa rubata; il Governo dee mandarne copia a tutti quei che fan commercio di cose della stessa spezie, con obbligo di arrestare chiunque porta a vendere la merce descritta. Sembra non esservi uopo di avvertire, che si dee fare la restituzione anche quando il ladro viene incarcerato, e che si trova presso lui il furto.

273 La ritenzione di cosa trovata a caso è non meno una specie di rubamento. La facilità di commetterla, aumenta per questa parte l' incertezza della proprietà. Fa duopo convincere il popolo coi pubblici insegnamenti della verità di questo delitto, e scemarne la facilità con gastigarlo severamente. Lo stesso metodo che mena allo scoprimento dei furti, si può usare per iscoprire chi ritiene le cose smarrite. Si aggiungano a tutto ciò le insinuazioni dei Predicatori di rendere ciò che è d' altri al suo padrone.

274 Nel dire che il Governo dee proteggere ogni suo cittadino dagl' inganni, e dalle frodi (265), non intendiamo, che il Governo abbia a condur per mano ognuno, e invigilare ad ogni sua menoma azione. Si esige da lui, che egli estenda solamente le sue cure paterne a quel-

a quelle occaſioni, che han ſeco un certo grado di pubblicità, come lotti, giuochi pubblici, ec. alle azioni che veſtono una forma giuridica, come i contratti, e finalmente alle perſone, che ſono per se ſteſſe incapaci di regolare i loro affari. E ſiccome vi ha delle coſe, le quali ſi commerciano a peſo e a miſura, nè queſte ſon facili a diſcernerſi, e tali altre il cui valore interno può eſſere ſpeſſe volte mentito, il Governo ſempre intento alla proſperità de' ſuoi cittadini, regola i peſi, e le miſure, e con impronti ſulle merci ne atteſta l' interno valore. Finalmente egli proibiſce quelle azioni, le quali capaciſſime d' inganni, rovinano facilmente la fortuna dei cittadini.

275 Fra i pubblici giuochi vengono in primo luogo le lotterìe, le quali non ſi hanno a fare ſenza la permiſſion del Governo. E prima di concederla, ſi vuole attentamente oſſervare la vera natura del giuoco, e il reciproco vantaggio, e non tollerarſi una ſmodata ſproporzione. Da ultimo ſi dee appoggiare a probi Commiſſarj la cura d' invigilare a che non ſeguano in queſti lotti inganni, e frodi. E poichè queſta attenzione non può uſarſi ne' lotti foreſtieri, ne ſegue che anche per queſta ragione non ſi ab-

ſi abbia a permettere ai ſudditi di giuocarvi.

276 I giuochi privati, ſe ſon forti aſſai, danneggiano la più parte di chi giuoca, ſon ſemi di frodi, e di mille altri mali, e ſono paſcolo dell' ozio (125). Egli è perciò un paterno provvedimento del Governo il proibire i giuochi forti, e principalmente quei di pura ſorte. Il gaſtigo ſia per le prime volte pecuniario, parte del quale ſi dia a chi denunzierà il giuocatore. Lo ſteſſo ſi oſſervi verſo chi dà occaſione di giuocare. E tutti in caſo di frequente contravvenzione ſiano condannati a una pena corporale. Toſto che il giuoco forte ſarà dalle Leggi proibito, converrà aſſolvere i debitori per giuoco dal pagamento: anche quando la cedola di debito ponga un' altra cagione, purchè il debitore poſſa provare, che la vera ſia ſtata il giuoco. Del reſto non ſo fare abbaſtanza le meraviglie, che le trufferìe al giuoco godano una ſpecie d' inmunità; e che un miſerabile, che mi ruba 25. Fiorini abbia ad eſſere impiccato per la gola, mentre che un truffatore, che mi prende al giuoco 200. Zecchini va eſente da ogni pena. (*)

277 Nel-

(*) Giuſta le Leggi Romane (l. ult. §. 1. ff. de aleatoribus) *Non tantum Vincenti non datur actio, ſed & victo, ſi ſolverit datur repetitio.*

277 Nelle azioni che esigono una forma giuridica (274), il Governo procura di darla loro come meglio conviene alla sicurezza dei beni. Indi nacquero le formalità de' testamenti, dei contratti di vendita, e simili: indi le pescrizioni per cui il possessore divien padrone di ciò che ha posseduto senza contrasto per un certo tempo. Si avverta però che queste formalità non porgano occasioni di circonvenzioni. Elle hanno ad impedire le frodi anzi che agevolarle. Si attengano perciò i Tribunali più al senso della cosa, che alle espressioni; tanto più trattandosi di persone la cui condizione scusa la ignoranza delle legali sottigliezze.

278 A questo luogo appartengono i contratti usuraj, i debiti volontarj, e i volontarj fallimenti, cose tutte che porgono ampia materia alla legislazione. I Tribunali debbono considerare siccome invalidi tutti i contratti usuraj qualunque forma essi vestano, ed in oltre gastigare gli scoperti Usuraj. L'avarizia è madre dell'usura, ella sarà atterrita, se si farà noto, che niuno possa obbligarsi a pagare un usurajo. Debitori volontarj son quelli che prendono danaro, o merci, che ben sanno di non potere restituire o pagare. Questi debiti son vere frodi: e dappoichè que-

quegli che gli fà, non può aver la volontà di pagargli, eglino sono un vero furto, e perciò degni di pene criminali. Lo stesso si ha da intendere per gli fallimenti volontarj, le maliziose trasmissioni di beni, e simili. Quanto più forti sono i gastighi, che il Governo pone su queste frodi infami, tanto meglio egli ottien il suo fine di proteggere la sicurezza dei beni privati.

279 Coloro (274) i quali per poco intendimento son facili ad essere ingannati, come i minori di età, le donne, i fatui, e i prodighi siccome fatui dalla legge riguardati, debbono doppiamente essere protetti con la pubblica vigilanza. I negozj che essi fanno, non hanno ad essere valevoli, o ad esserlo soltanto dopo l' approvazione del Tribunale. Si vuol dar loro de' tutori, e curatori, i quali amministrino per loro i loro affari, o porgan loro almeno consiglj ed ajuto. Ma su questi stessi tutori, e curatori conviene che il tribunale abbia una continua attenzione, prescriva loro regole di condotta, e gli obblighi a dare i conti di loro amministrazione.

280 Le Leggi debbono difendere i figlj dall' ingiustizia dei Genitori, o dei prossimi Parenti, ed assicurar loro que' beni, al cui possedimen-

mento hanno fondatiſſime ſperanze dopo la morte de' loro attuali padroni. Quindi appariſce la neceſſità della ſucceſſion giuridica, e della porzion de' beni chiamata legittima: nè meno utili ſarebbono dei regolamenti circa le doti, obbligando i Parenti a dare alle loro figlie una ſomma proporzionevole alle ricchezze della Famiglia, a meno che alcuna non violaſſe le leggi del decoro, e di ſua ſcelta aveſſe contratto delle nozze poco decoroſe. (*)

281 Volendo il Governo prevenire le frodi egli determina le miſure, e i peſi ordinando con ſevere minacce di non uſare nelle vendite, che le miſure, e i peſi da lui ſtabiliti (274). A queſto fine ſi ſtabiliſcono diverſi uffizj, ſi pongono delle impronte ſulle merci, e s' intimano delle pene pecuniarie, e corparali contro i Falſatori.

282 Nelle merci dalla cui interna bontà dipende il valore, la frode è più difficile a ſcoprirſi. Tali ſono le merci d' oro, e d' argento, e le monete. Siccome il compratore non la mette

(*) Le Nozze poco decoroſe diciam quelle di una figlia con un Uomo già noto per la ſua cattiva condotta; e non già quelle che la falſa opinione del mondo, l' ambizione, o l' avarizia de' Parenti condannano.

te alla prova, il Governo dee rendernelo ſicuro con determinati ſegni. Queſti ſi aggiungono a quello di chi ha lavorato le merci, il quale dee riſpondere dello interno lavoro. In quanto appartiene ai vaſi d' oro, o di argento, vi ſono le ſue prove. Da ultimo nei galoni, e ricami i regolamenti delle manifatture impediſcono gl' inganni, coll' apporre piombi, e altre tali diſtintivi.

283 Le monete che han corſo, ſono nazionali, (282) o foreſtiere. Il valore delle prime vien dichiarato dalle gride della moneta. Le frodi han luogo nel falſificarle, o nel ritagliarle. Nel primo caſo i delinquenti appartengono alla giuſtizia criminale, come pure nel ſecondo. Si uſano per queſt' ultimo due precauzioni. La Zecca ſtabiliſce diverſi peſi, ſecondo i quali vengono peſate le diverſe qualità di monete d' oro, e se ne determina il calo. In oltre le monete hanno un orlo ſegnato di lettere ovvero ripiegato. Le monete eſtere vengono al principio, e di tempo in tempo ſaggiate; se ne riduce il valore a quello delle monete del paeſe; o trovandole di troppo mancanti ſi proibiſcono affatto.

284 Benchè il danno non ſia tanto conſiderabile nelle altre coſe di metallo, pure non ſi

dee lasciar briglia sciolta alle frodi, ma con severi regolamenti atterrire i falsificatori.

285 Se non che egli non è possibile che il Governo abbia l' occhio a tutti i negozj d' ogni cittadino, e gli difenda sempre dalle frodi (274). Egli soddisfà al suo dovere se prescrive le regole, e i modi che si hanno a tenere ne' pubblici incanti; se ordina rifacimenti di danni in caso, che una merce abbia dei difetti, che nella vendita non si poteano prevedere; se annulla le vendite fatte con eccessivo discapito per parte d' uno de' contraenti, e finalmente se punisce tutti gl' inganni, i quali non offendendo le parole della legge, ne offendono il senso genuino, ed evidente.

286 Affinchè i beni de' cittadini siano sicuri dalle violenze di chi con pretesti, e vane ragioni li volesse togliere, o non restituire al vero Padrone, si vogliono ergere de' Tribunali (263). Le leggi hanno ad esser chiare, e immuni da ogni stiracchiatura. Sopra tutto si voglion escludere le sentenze controverse. Le liti debbono esser brevi, quanto è possibile; principalmente trattandosi di casi chiari, e di Contadini. Le *pœnæ temere litigantium* debbono por freno alla frenatezza di litigare, e meraviglio-

sa-

ſamente gioverebbe ad accorciar le liti, se i proceſſi ſi giudicaſſero ſenza pagamento, e gli Avvocati veniſſero pagati dal Governo. A queſto fine i Giudici voglion eſſere ſcelti con ſomma diligenza, e pagati con giuſta liberalità, affinchè ſiano ſuperiori alla corruzione. In caſo poi che ſiano convinti d' ingiuſtizia, il gaſtigo vuol eſſere in proporzione di sì grave delitto.

287 Benchè le negligenze dipendano almen negativamente dall' arbitrio dell' uomo, e gli accidenti non vi ſiano ſoggetti (40), le conſeguenze però ne ſono ſpeſſe fiate le ſteſſe: e. g. negli incendj. Indi è che richiedendo elle le ſteſſe diſpoſizioni, noi le tratteremo in comune (286). Il danno, che viene dall' altrui negligenza è cagionato in gran parte dagli Artieri, e dai lavoratori nelle coſe date loro a lavorare. Imperciocchè l' obbligo della mercede ha ſeco la condizione, che il lavoro ſia ben fatto. In caſo ch' egli non lo ſia, chi è danneggiato può ricorrere al Conſole delle arti o al Magiſtrato ſuperiore, e moſtrare il lavoro: e se queſto verrà giudicato per cattivo, ſarà obbligato l' Artiere a compenſare il danno.

288 I principali accidenti, al cui riparo de-

ve invigilare il Governo , ſono gl' incendj , e le inondazioni (298). In altri caſi più rari , come tremuoti , ec. la prudenza del Governo , e le circoſtanze detteranno le opportune diſpoſizioni . Ciò che non ſi può prevedere non ſoffre alcuna precauzione . Quanto agli incendj , e alle inondazioni , tutta l' arte ſi aggira a impedirle , per quanto è poſſibile , e a ſminuirne , o toglierne affatto i cattivi effetti .

289 Neceſſarj ſono per gl' incendj i regolamenti ſopra il fuoco , i quali ſi aggirano ſovra queſti tre punti : come impedire che ſi apprenda in alcun luogo : come ſcoprire , e pubblicare , che il fuoco ſi è appreſo : come eſtinguerlo colla maggior preſtezza .

290 Per provvedere al primo oggetto de' regolamenti ſopra il fuoco ; ſi vuole aver l' occhio agli Edifizj , ed alle lor parti : ſi vuole allontanare tutte le coſe di facile combuſtione dai luoghi popolati per quanto è poſſibile ; andar contro alle negligenze , e non curanze che ſpeſſo deſtano gl' incendj , e vigilare attentamente ſopra le perſone ſoſpette .

291 I regolamenti ſopra il fuoco debbono ingiugnere ſotto gravi pene agli Architetti di non far fabbriche , che di muraglie di materia , al-

almeno nelle città: di non usar tetti di assicelle, o di paglia, scale di legno, stanze nel tetto che non siano vestite di calcina; di non aprire dei cammini, i quali per esser troppo stretti non possano ripulirsi, o che tengano a chiavi di legno, e a travi, o che siano affatto di legno. Essi debbon proibire i canali di ferro posti nelle muraglie, troppo lunghi, i pericolosi laboratoj, i forni pericolosi. Si vuole ancora aver riguardo alle strade, e non lasciarle ristrignere da nuove fabbriche, affinchè vi sia uno spazio comodo a portare ajuto ove chiami il bisogno. Nei villaggi una parte di queste disposizioni si può osservare con somma utilità, e sopra tutto procurare che le case siano isolate.

292 Le materie combustibili (290) debbono essere lontane dalle città, dalla casa, dal suolo, dai tetti, e principalmente dalle officine di fuoco. I venditori di polvere, tranne una picciola provvisione, la debbono tenere in magazzini fatti a questo fine, e lontani dalla città. I magazzini di sego, di cera, di paglia, fieno, carbone, ec. siano parimente all' aria aperta. Nè si soffra giammai, che altri secchi le legna nei cammini della città.

293 Per ovviare alle negligenze (290) che

danno ſpeſſo occaſione agli incendj, i regolamenti ſopra il fuoco debbono ſeveramente proibire di appreſſarſi giammai con fuoco a ſtalle, granaj, e a magazzini di materie combuſtibili, di portar fiaccole, e torcie in luogo ov' è ragunato molto legno. Uſino coloro, che ſono obbligati di andare in tai luoghi col lume, le lanterne o ſiffatte maniere di tener chiuſo il fuoco. Lo ſteſſo principio vuole una ſevera proibizione di gittar razzi, granate, e altre tali coſe per l' aria. I fuochi d' artifizio non ſi vogliono permettere che in luoghi rimoti dalle abitazioni.

294 Il maggior pericolo d' incendj è ne' cammini: e i Padroni della caſa e gli ſpazzacammini ne hanno a vicenda la colpa. I regolamenti del fuoco debbono obbligargli a denunziare le loro mutue negligenze. In oltre ſi vuol fiſſare il tempo di ſpazzare i cammini, diſtinguendo fra i cammini, ove ſi fa fuoco mediocre quegli, ove ſi fa maggiore, e quegli ove ſi fa intenſo, e continuato. I primi p. e. da nettarſi dopo otto ſettimane, i ſecondi dopo due, e gli ultimi ogni otto giorni. Non eſſendo poi poſſibile di determinare tutti i caſi d' incendj, convien riſtringerſi a ordinare ſeveramente ai capi

di

di casa, d'invigilare sopra i lumi, il fuoco, i domestici, e gli ospiti di casa. Nè si vuol risparmiare i gastighi ove si scuopra una menoma negligenza.

295 Se esattamente osservati verranno i regolamenti verso i mendici, e le persone sconosciute, e senza impiego; se di più saran praticate con diligenza le visite delle case, le persone sospette, che potrebbero appiccare il fuoco, saran tenute lontane. Nondimeno in tempo di guerra convien raddoppiare le cautele.

296 Affine che tuttociò si osservi, e si mantenga nell' ordine indicato, è d' uopo far sovente le visite de' fuochi senza eccezione veruna. Se ciò nondimeno si desteranno alcuna volta degli incendj, il Governo dee potergli scoprire di presente, e andarne al riparo. (290) S' ingiunge perciò alle guardie del giorno, e della notte una esatta vigilanza a tai cose. Appresso, nei luoghi alti, come in alcuna Torre si postino le guardie del fuoco, alle quali si prescriva come abbiano a dar segni della loro vigilanza, e del pericolo. I primi a esserne avvertiti debbono essere i Commissarj del fuoco, e quelli che son destinati dal Governo a tali accidenti. Una guardia del fuoco gli fa avverti-

ti . Appresso si dà il segno del fuoco col tamburro o con campane , ec. , per dirigere la gente al luogo del fuoco , vi si alza una bandiera di giorno , e di notte una lanterna . Chi dà il primo avviso abbia un premio ; ma sia trattenuto finchè si confermi la nuova . Affinchè niuno per qualunque siasi cagione non ardisca celare un incendio , sia punito un tal silenzio con grave pena corporale .

297 La pronta estinzione del fuoco esige delle macchine , dei lavoratori , e sopra tutto un buon ordine . Ogni proprietario di casa sia obbligato ad avere i piccioli stromenti da estinguere il fuoco , come secchie , piccole botti d acqua , lanterne , ec. Gli stromenti più grandi , come botti grandi , alte scale , arpioni , trombe d' acqua con ruote , ec. debbono esser tenuti a serbo in ogni quartiere della città , nelle comunità religiose , negli spedali , ec. Al primo segno di fuoco il proprietario deve far portar questi stromenti dal luogo più vicino . A questo fine fa d' uopo che vi siano in tutti i quartieri dei cavalli pronti al bisogno , si ricompensino coloro , che saranno i primi ad apportare i loro stromenti , e si puniscano quelli , che essendo vicini all' incendio , non daranno ajuto alcuno .

298 Af-

298 Affinchè non manchino al bisogno i lavoratori (297), il Governo dee aver cura che siano distribuiti per ogni quartiere della Città degli Spazzacammini, dei Muratori, ed altra gente necessaria negli incendj. I Commissarj del fuoco debbono coi loro ministri essere i primi a trovarsi nel luogo dell' incendio; dappoi ogni arte principalmente quella de' Muratori dee mandare un numero di artieri proporzionato al bisogno, e anche ogni casa privata un uomo di servigio. E acciò che molti per timore non restino d' andare di buon grado al soccorso, ogni violenza deve essere interdetta, e niun de' circostanti sforzato a lavorare.

299 L' efficacia di queste disposizioni dipende principalmente dal buon ordine; e questo dipende dall' esattezza nel prescrivere a ognuno dove, ed a che debba impiegarsi (294). Ogni mestiere abbia la sua occupazione: gli uni portino le secchie; gli altri accomandino al muro le scale, e vi salgano; questi vuotino le botti; quelli distruggano il pascolo del fuoco ec. così che si eviti, quanto è possibile, la confusione ed i clamori, che mal si distinguono, e si ubbidiscono peggio. Fissate le regole, ognuno di per se stesso va al suo travaglio, e non si ha

da

da pensare ai nuovi accidenti . Per mantener l' ordine , allontanare gli oziosi , e impedire i rubamenti , fa d' uopo porre delle guardie in diversi luoghi . Parte ne sia alle strade , che mettono al luogo dell' incendio , per fare che le macchine , ed i carri non s' impediscano a vicenda : parte ne sia sul luógo stesso per prendere gli ordini del Commissario : e parte finalmente nel luogo ove si radunano le robe salvate dalle fiamme . Non vuolsi dimenticare di chiamare in tali occasioni dei Chirurghi per ogni occorrenza .

300 Acciocchè l' incertezza del pagamento non ritardi il soccorso , ci vuol essere una certa tassa da pagarsi subito da chi abita la casa , salvi i suoi regressi . Si osservi finalmente , che tutte le macchine , e tutti gli stromenti per il fuoco non si hanno a portare nel luogo dell' incendio , affinchè se nell' istesso tempo egli si apprendesse altrove , ve ne resti un numero sufficiente .

301 L' oggetto dei pubblici regolamenti sopra gl' incendj , è la sicurezza dei beni . Non potendosi interamente ottenere una tal sicurezza , prudenza vuole , che se ne scemino , per quanto si può , i danni . Se questi verranno distribuiti fra più persone , la parte di ciascheduno

no ne farà minore. Ed ecco il fondamento delle ficurtà per gl' incendj. Si fanno in tre modi. 1.° I Cittadini fanno vicendevole ficurezza per le loro cafe. In questo cafo ftabilifcono un piccolo fondo atto alle piccole fpefe. Dappoi ogni cafa viene ftimata, e fi mette in un protocollo l' eftimazione. Dopo un incedio se ne apprezza il danno, e ognuno degli afficuranti ne foffre quella parte, che corrifponde all' eftimazione della fua cafa. 2.° Ogni Cittadino dà ogni anno un tanto; e da quefta contribuzione fi rifanno i danni del fuoco. 3.° Una Società, una Banca afficura tutte le cafe per un certo annuo premio. La prima maniera è la migliore: perchè nelle altre la fpefa è certa, e non refta a temere alcuna perdita; indi addiviene che fiano più negligenti gli abitatori, e più frequenti gli incendj. Se quefta caffa di afficuranza veniffe introdotta nel contado, l' economia ruftica ne godrebbe forfe moltiffimo.

302 Le inondazioni (188) dipendono dalla fituazione del paefe, dai monti, dai fiumi, e da altre tali circoftanze a cui fi oppongono gli allargamenti dei letti dei fiumi, i canali, gli argini, le chiufe, e tutto ciò che frena il corfo precipitofo dell' acqua, e ne promuove l' innocuo

nocuo paſſaggio. Un fondo di aſſicuranze è ſtato talvolta uſato per iſcemare i danni delle inondazioni, togliendoſi gli aſſicuratori l'incarico di conſervare, e rinnovare le chiuſe, gli argini ec. Ma, oltrechè non è ragionevole di commettere ad alcuni privati un oggetto così importante, egli è ancora difficile di trovare chi poſſa, e voglia aſſicurare una tal ſomma. Si aggiunga che il premio di queſta aſſicuranza ſarebbe rovinoſo per li contadini. In que' paeſi ove ad onta de' migliori ripari, le acque traboccano, e principalmente in quelle ſtagioni, che certamente cagionano l'inondazione, come alla primavera nello ſcioglierſi delle nevi, il Governo deve provvedere barche, e barcajuoli per ſalvare gli uomini e le coſe.

303 Le Leggi del buon Governo fin' ora eſaminate, avendo ad eſſere la regola delle azioni dei Cittadini, elle debbono farſi pubbliche, affinchè neſſun erri per ignoranza, o non iſcuſi il ſuo errore. Le diverſe maniere di promulgazione conſiſtono nell' attaccare le leggi alle porte della Città, delle Chieſe ec., nell' inſerirle ne' foglj pubblici, nel pubblicarle a ſuon di tromba, o nel convocare le Comunità. Giuſtà l'importanza dell' oggetto, e le cir-

co-

costanze si vuol rinnovare le promulgazioni. (*)

304 Tutta l' interna sicurezza dipende dall' osservanza delle Leggi. Siccome nessuno può offendere questa sicurezza, nessuno dee godere dell' eccezione dalle Leggi, e dalle pene (69). L' intera efficacia delle Leggi, la qual dee occupare tutta l' attenzione del Legislatore, dipende da questa universale obbligazione. Certamente sono alcune Leggi per lor natura soggette a cangiamenti. Ma il Legislatore non dee permettere, che si cangino all' arbitrio de' Cittadini, e per la loro inosservanza. Questa si è sempre, comunque si mascheri, una vera disubbidienza al ben comune, e alla dignità del Principe sommamente contraria, e perciò indegna di essere mai favorita, o tollerata dal Legislatore. Se l' inosservanza potesse abolire una Legge, la forza di questa dipenderebbe dall' arbitrio

(*) Se si pubblicassero le Leggi da quel luogo medesimo, onde il popolo è avvezzo a sentire le dottrine, e i doveri della Religione, le Leggi acquisterebbero una certa venerazione che potrebbe contribuire assai a renderle inviolabili. Le Leggi civili degli Ebrei erano inscritte nel Codice della loro Religione. Qual oggetto è più degno dei sacri Pergami che la venerazione, e l' ubbidienza alle Leggi dello Stato?

trio del ſuddito: egli non oſſerva una legge, o per diſubbidienza, o per ardire di crederla non buona. Il privato diviene adunque giudice della legislazione; e quindi la forza del comun volere viene ſradicata, il comun bene vien laſciato all' opinione d' ognuno, ſi concede l' indipendenza a chiunque ardiſce eſaminare i motivi dell' ubbidienza, e non ſi fan Leggi che per chi è troppo pigro per penſare da se.

305 Toſto che una Legge non è più adattata alle circoſtanze, la prudenza vuole che ſi rivochi. In sì fatta guiſa ſi toglie il pregiudizio, che il Governo approvi tacendo la rivocazion d' una legge, quando non ne puniſce la diſubbidienza. Speſſo gli è impoſſibile di farlo; perchè ſpeſſo non sa che la legge non ſia oſſervata: e quando per replicate diſubbidienze egli giugne a ſaperlo, i contravventori vantano il preteſto, che ſia coſa probabile non volere più il Governo l' oſſervanza di quella legge. Il Legislatore parla pubblicamente, ed eſpreſſamente ai Cittadini per mezzo delle leggi: come può dunque una probabilità, una conghiettura contraddire a una eſpreſſa pubblica volontà? Finchè una legge non vien rivocata, il Principe dice ſempre ad alta voce: Io voglio: è egli lecito

cito il conghietturare a fronte di quelle parole, che egli non vuole?

306 Certamente l'intenzione del Legislatore, e i dettami della ragione vogliono che le pene anneſſe alle Leggi ne avvalorino l'obbligazione. Ogni coſa per irragionevole che ſia, ſi può difendere, e ſoſtenere, se egli è permeſſo di tener l'opinione, che le Leggi penali obblighino meno dell'altre, che non obblighino in conſcienza. Queſto inganno fu una conſeguenza della comune opinione, che le pene abbiano a riguardarſi come pubbliche ſoddisfazioni; dalla quale ſegue naturalmente che ceſſi ogni offeſa toſto che la ſoddisfazione ebbe luogo. Ma non ſi penſa che la ſoddisfazione può rade volte accadere. I difenſori di queſta opinione dicono, che il Legislatore con l'aggiunta della pena laſcia al ſuddito la ſcelta di oſſervare la Legge, o per eſempio, di pagare. Io porrò innanzi agli occhj il ſenſo di queſta ſcelta preteſa, e poi farò Giudice chicheſſia se ella ſia degna d'un Legislatore. Ogni Legge è un mezzo di promovere qualche parte della pubblica felicità (77); dunque ogni violazion d'una Legge è almeno un parziale oſtacolo alla comune felicità: il Principe avrebbe detto: fa ciò

che

che richiede il comun bene, ovvero ti ſia permeſſo per una certa taſſa d' offenderlo. (*)

I V.

Dei Regolamenti, che promovono l' interna ſicurezza dei Privati.

307 QUando le Leggi, o il timore della pena non agiſcono baſtevolmente ſulla volontà dei Cittadini, fa d' uopo mettere tali diſpoſizioni che tolgano a quei che vorrebbono agire contro le Leggi, il potere di farlo, e rendano l' eſecuzione di ogni delitto impoſſibile, o almeno difficile. Qaando non ſi voglia tendere inſidie ai Cittadini, ma impedire ſibbene tutte le azioni nocive, la pubblicità è affatto neceſſaria in tutte queſte diſpoſizioni. Si comprendono in queſta appellazione tutte quelle perſone, e tutti quei mezzi immediati, i quali ſervono a impedire, ſcoprire, e punire ogni azion contraria alla ſicurezza dei Cittadini: gli Uffiziali cioè del Governo, i diverſi viſitatori, le guardie ec. Inoltre le viſite generali,

(*) Per cagion d' eſempio, ſe alcuno introduce per frode alcuna mercanzia, ancorchè egli venga punito, il danno, che ne ſente l' agricoltura, le manifatture nazionali ec. non può mai eſſer rifatto.

rali, e particolari, finalmente tutto ciò che appartiene alla punizione dei delitti.

308 Nello fcorrere che abbiam fatto gli oggetti di un buon Governo, chiaramente apparifce, che vi fono egualmente intereffate la potenza legislativa, e la efecutiva. Indi è che la fuprema direzione delle cofe, che appartengono al buon Governo, deve effere in mano del Supremo Magiftrato del Paefe; da lui emaneranno le Leggi, e i regolamenti; dai Magiftrati inferiori ne dipenderà l'efecuzione. Sogliono nei più paefi riferbare al Principe gli oggetti della legislazione, lafciando a diverfi Magiftrati la civile, e penale giudicatura, e chiamando folamente affari del buon Governo quelli, che rifguardano la pubblica tranquillità, il buon ordine, le mifure, i pefi, i mercati, la nettezza delle ftrade, i regolamenti contro ai pericoli e gli accidenti, e principalmente tutto ciò che richiede un' iftantanea ordinazione. Poichè noi abbiam già fatto menzione di varj Magiftrati, fi parlerà quì foltanto di quelli, che a queft' ultima divifione appartengono.

309 I nomi, e le cariche di quefti uffiziali del Governo fono affatto arbitrarj. Fa d'uopo nondimeno, che ogni Provincia, ogni Cit-

tà, e i Villaggi abbiano dei fopraintendenti del Governo. La fopraintendenza d'ogni Provincia farà da riunirfi con quella della capitale. In ogni gran Città ci vuole un particolar fopraintendente, la cui dignità fia foftenuta da molte diftinzioni. Nelle piccole Città gli affari del Governo fi poffono addoffare al Tribunale del Luogo. Le Provincie fon divife in varj piccoli circoli, a cui comandano i Capitani del circolo; ai quali oltre le altre occupazioni fi darà quella d'invigilare fopra i Villaggi, e le campagne. I Fattori delle diverfe Signorie fiano loro fubordinati. Ogni fopraintendente abbia il fuo Vicario che provvegga nei cafi di minor conto, e gli ferva di configlio, e di ajuto. Dopo quefti vengono i commiffarj, i quali fi dividono la Città in quartieri. Quefti fono come i delegati del fopraintendente, a cui fanno il loro ragguaglio ogni fettimana, e più foventemente ancora, se l'efige il bifogno. Negli accidenti piccoli, e che non foffrono dilazione, effi debbono potere ordinare, e punire. Anch'effi hanno per alcun titolo p. e. di configlieri, a veftire una certa dignità agli occhi del popolo. Il fopraintendente, il fuo vicario, e i commiffarj dei quartieri formano il Magiftrato del buon

go-

governo, il quale dee tenere le sue ordinarie sessioni, non solamente per le ordinarie disposizioni, ma sibene per tener consiglio, e risolvere sopra di nuovi oggetti importanti.

310 Per facilitare, ed ordinare tanti, e varj oggetti, fa d' uopo dare il suo proprio uffizio ad ogni membro del Magistrato, e non cangiarglielo giammai. Se l' estensione di una cosa richiede più persone, si formano allora le diverse deputazioni, come quella dei costumi, dei poveri, della sanità, del ripulimento, dell' abbondanza, delle arti, del fuoco ec. (*)

311. Questo Magistrato ha sotto di se i suoi esecutori, i visitatori dei morti, quelli dei bestiami, quelli delle taverne, quelli del mercato, i varj uffizj del buon governo, le guardie alle porte della Città, le quali hanno ad informarsi del nome, condizione, e abitazione dei forestieri, che arrivano. Questo uffizio vien dato

(*) Questa proposizione vien da alcuni contraddetta. Sperano costoro col cangiamento delle incombenze di rendere un uomo atto a tutte le cose. Ma questi uomini universali son ben rari, o almeno hanno cognizioni molto superficiali. Un uomo che sa di non dover sempre rivestire la stessa carica se n' occupa meno, e in fine ne addiviene, che in luogo di formare degli uomini abili a tutto, s' impedisce loro di rendersi abili a una sola cosa.

to in molti luoghi alle guardie militari, ma ciò si deve solamente praticare, dove il Governo civile, e il militare sono in una buona armonia. Altrimenti poco importa, che il Comandante sappia chi arriva, ed assaissimo ne importa al sopraintendente del buon governo. Le denominazioni degli esecutori di questo Magistrato sono arbitrarie.

312 Non ci resta altro che a rivolgere addietro lo sguardo sopra le occupazioni di questi esecutori. Oltre il già segnato (158) uffizio della visita dei morti, si dee osservare con la medesima, se il morto è stato ucciso violentemente, o con veleno. In caso di sospetto si vuol dare gli indizj alla giudicatura criminale. Nessuno perciò non dee seppellirsi senza l'attestato della visita. Questa disposizione contribuisce di molto a impedir gli omicidj segreti.

313 L'impiego dei visitatori del bestiame consiste in una esatta vigilanza sopra la sanità delle cose da macello (193); quelli dei visitatori delle osterìe sopra ogni sorta di bevande (195); dei Giudici del mercato sopra la bontà dei cibi (242); sopra l'osservanza delle leggi del mercato (237) le frodi dei trecconi (240), e le tasse dei comestibili. Questi visitatori ossia Giudi-

ci

ci del mercato debbono poter esaminar le merci nelle mani del venditore, ed ancora nelle mani del compratore. In sì fatta guisa si prevengono molte frodi dei venditori.

314 Gli uffizj del buon governo (311) sono l'uffizio del peso, e misura, e quello delle perquisizioni. Il primo abbraccia tutte le sorti di misure, di pesi, di dimensioni. Egli non dee solamente determinare e stabilire tutte queste sorti diverse; ma invigilare ancora che nessuno usi altre misure, e altri pesi. Egli darà perciò ad alcuni l'incarico di fare delle perquisizioni. I pesi, e le misure si hanno a rinnovare dopo un certo tempo, p. e. ogni tre anni per evitare le frodi.

315 Simili regolamenti richieggono il grano, il vino ec. Ci vuole una misura, che alle altre serva di norma da distribuirsi in varj luoghi, con le sue divisioni, e con le stesse precauzioni usate nei pesi, e nei palmi. Ma affinchè coloro, che fanno le varie misure, e i diversi vasi, non possano non farli secondo la norma stabilita, ci vogliono ordini, e gastighi per impedire le frodi di costoro.

316 Questi Uffizj debbono essere provveduti di pesi, e misure, co' quali ognuno possa assi-

curarsi della giustezza dei pesi privati usati nei reciprochi contratti. Il timore che le merci siano ripesate e misurate di nuovo, impedirà le frodi nei pesi, e nelle misure.

317 L'uffizio di perquisizione (311), e di notizia risguarda più il comodo dei cittadini che la loro sicurezza. Pure, siccome egli si occupa di trovare le cose da altri perdute, e rubate, noi ne abbiam quì fatto menzione.

318 Dopo questi Uffizj vengono le guardie (311) che dipendono dal Magistrato del buon Governo, e sono le guardie di giorno, quelle di notte; le guardie del fuoco nelle Città grandi, e di commercio; le guardie delle botteghe; quelle del mercato; e in alcuni luoghi le guardie dei fiumi. Queste guardie son divise in varj corpi, a cui comanda uno che ne è capo. Essi hanno a distinguersi dalle loro vesti, ed essere armati secondo la loro destinazione. Severissimi ordini del Principe debbono rendere le loro persone sacre, e inviolabili. Dappoichè la sicurezza interna dipende in gran parte da queste guardie, e che il loro uffizio è sovente unito a gravi pericoli, egli è fuor d'ogni ragione l'allontanar coi disprezzi e disonori gente onorata, e coraggiosa da esercitar questo impiego. Nemmeno

meno ſragionevole egli è di dar loro una piccola paga: giacchè ſono così sforzati, o almeno tentati aſſaiſſimo di far ciò che dovrebbono impedire.

319 Le guardie di giorno debbono invigilare alla quiete pubblica; agli accattoni, e altra gente inutile; alla nettezza delle ſtrade, e ſimili coſe, di cui dicemmo altrove. E' loro dovere di trovarſi a ogni tumulto, di correre al ſoccorſo di ogni cittadino, che lo domanda. Biſogna però dividerli con giuſta proporzione, e fargli continuamente pattugliare. In caſo d'incendio eſſi corrono a impedire i diſordini, imprigionano i rei; tengono altri in arreſto; menano al patibolo i facinoroſi. In molti luoghi ſi hanno per queſti ultimi uffizj delle guardie ſeparate.

320 All'imbrunir del giorno le guardie di notte ſuccedono alle prime, ed hanno lo ſteſſo impiego, e ſogliono inoltre gridar l'ore. Le guardie del fuoco ſtanno attente agl'incendj, e danno ogni quarto d'ora un certo ſegno. Qualunque di queſte guardie ſi laſcia ſorprendere dal ſonno, deve eſſere gaſtigata ſeveramente. Perciò i capiſquadra hanno a far la viſita dei poſti da loro dipendenti.

321 Le guardie delle Botteghe (318), ove sono usate, debbono aver cura, che le botteghe siano ben serrate. Si suole dare un forte picchio sulle porte per atterrire i ladri. Le guardie del mercato si distribuiscono per la piazza del mercato, e in tempo di fiera per le strade della Città, e fanno una esatta pattuglia. (*)

322 Si custodisce, e mantiene la sicurezza delle vie pubbliche con delle guardie a cavallo, le quali le battono costantemente e fanno dei distaccamenti, ove il bisogno è più urgente. Dove le strade sono fra boschi, conviene tagliarli fino a una certa distanza dalla strada, e dove vi sono delle caverne, fa d' uopo serrarle. Precauzione egualmente utile sarà il proibire ai pastori, e altri, che sono sempre occupati in vicinanza delle strade di non portar mai armi di sorta alcuna.

323 Per maggiormente promuovere la sicurezza pubblica nella Città in tempo di notte, e per facilitare ai birri l' adempimento del loro uffizio, l' illuminazione è un mezzo di somma efficacia. Si sospendono a una certa altezza di di-

(*) Se le guardie son poche, questi segni son forse dannosi; giacchè indicano ai ladri il luogo, ove gira la guardia.

diſtanza in diſtanza delle lanterne di quella grandezza, e miſura che più conviene. Sarà meglio illuminare la Città a conto del Governo, che per mezzo d' uno Impreſaio. Al ſegno p. e. d' una campana tutte le lanterne ſi accendono a un tratto. Le guardie di notte avranno á invigilare che neſſuna ſi eſtingua, e a riaccendere quelle, che ſi eſtinguono. Chiunque ardiſſe di romperle, merita ſeveri caſtighi.

324 Affinchè il Governo poſſa aver l' occhio ſopra le azioni de' Cittadini, ed indirizzarle al comun bene; egli vuol eſſer informato della condizione, e condotta di tutti quei che vivono ſotto di lui. Noi già lodammo (125), ſiccome utiliſſimo il regolamento, che ognuno dia ragguaglio al Governo della ſua maniera di vivere. Queſto gli farà conoſcere tutti i cittadini. Per avere ugual notizia de' foreſtieri, ſon neceſſarj i rapporti delle porte, e delle locande. Con queſti ſi tien lontana la gente cattiva, e ſi ſcopre la ſoſpetta. In tutte le Città ſi trova alle porte chi ferma i foreſtieri che arrivano, e richiede loro il nome, la condizione, il luogo onde vengono, quale a un dipreſſo è la cagion della loro venuta, dove vanno ad alloggiare, e quanto penſano di fermarſi. Ogni gior-

no

no ſi forma un rapporto da preſentarſi al Sopraintendente del buon Governo. Lo ſteſſo fanno i Locandieri, e i proprietarj delle caſe quando un foreſtiere va in caſa loro. Il confronto di queſti rapporti guida ſoventemente alla ſcoperta di perſone ſoſpette.

325 Ma dappoichè ad onta di queſte precauzioni una tal genìa s' introduce di ſoppiatto nelle Città, ſi naſconde nelle campagne, non vi rimane altro mezzo per iſcoprirla, che le viſite particolari, o generali. (307) Le generali ſi fanno a un tratto nelle intiere provincie, con eſatta ricerca in tutte le oſterie, e i luoghi ſoſpetti, arreſtando tutti quegli il cui nome non è ſcritto nei rapporti. Acciocchè il fine di queſte viſite venga riempito, fa di meſtieri che elle ſieno improvviſe, ſegrete, ed inteſe di già colle potenze vicine, eſſendo difficile di occupare tutti i confini ſui quali ſogliono ricoverarſi in taï caſi le perſone ſoſpette per ritornar dappoi nel paeſe.

326 Con le viſite particolari ſi ſuole andare in traccia di qualche aſſaſſino celebre, o di altro uomo facinoroſo, il cui delitto ſommamente importa, che non rimanga ſenza gaſtigo. Allora ſi ſuona a martello, o ſi fa tale altro ſegno

gno a cui si ragunano le milizie del Paese, si chiudono le porte delle Città, e si cingono di gente armata i luoghi aperti.

327 Queste visite e ogni altro regolamento a questo fine indirizzato, andranno le spesse volte a voto, se esistono nello Stato dei luoghi immuni dalla giustizia, ossia asili, i quali offrano un sicuro ricovero a i rei. Tutto ciò che scema l' efficacia delle disposizioni che alla vista del gastigo fan tremare il facinoroso; tutto ciò che rinforza la speranza dell' impunità, rinforza non meno, ed accresce gli stimoli a far male. Niun dubita, nè può farlo, della giustezza di questo principio: che le Leggi senza gastigo sarebbono di ben piccola utilità (147). Quanto all' effetto egli è una cosa medesima, che il Legislatore non avvalori le Leggi di alcun gastigo, o che pretese esenzioni l' impediscano di eseguire sul reo la pena minacciata. Chi considera a questa luce gli asili, non può esitare un momento a condannarli. Ma un' antica concessione, a cui lo stesso tempo ha dato l' aspetto di una verità inconcussa, sembra contrastare al Sovrano il diritto di rivocarla. Chi ha diritto al fine, lo ha certamente a i mezzi necessarj: e questo solo principio basterebbe a dimostrare il dirit-

diritto del Sovrano di togliere gli asili. Ma l' importanza della materia vuole un esame più particolarizzato.

328 Gli asili sono luoghi ove i rei fuggono dalla Giustizia che gl' insegue, e donde niun tribunale li può togliere. E' sono di due sorti: secolari, il palazzo del Principe, quelli dei ministri forestieri ec. Ed Ecclesiastici, le Chiese, i Chiostri, il palazzo del Vescovo, ec. Gli asili della prima specie sono indubitatamente concessioni del Sovrano, il quale nel darle non ebbe certamente in pensiero d' offendere la pubblica autorità, e si ritenne il dritto di rivocarle, quando ne venissero quei cattivi effetti che non furono da principio preveduti (123). Se l' asilo delle case dei Ministri forestieri attribuir devesi a un' altra cagione, egli non è da credersi, che Sovrani amici vogliano turbare la tranquillità reciproca dei loro Stati. Si può perciò combinare l' immunità delle loro case col corso ordinario della Giustizia, facendo una mutua convenzione, che i rei non possano essere arrestati in casa dei Ministri, ma che questi siano tenuti a consegnargli, o a non riceveregli.

329 Le Chiese, e i Chiostri derivano da

più

più alti principj il loro diritto di asilo. 1.° Dalla santità del luogo, che per se stesso vuol essere inviolabile. 2.° Dalla purità delle mani Sacerdotali che non debbono esser mai macchiate di sangue; giachè Davidde l' uomo secondo il cuore di Dio, non fu trovato degno di far la dedicazione del Tempio unicamente, perchè aveva sparso il sangue degli uomini. 3.° Dall' esempio dell' antico Testamento. Sovente egli è stato rimproverato, e si rimprovera continuamente alla Cristiana Religione, e principalmente alla Cattolica di essere un ostacolo alla Legislazione e alla felicità degli Stati. Superstizioni, e falsi pregiudizj son quelli, che han dato origine a cotali rimproveri. Egli ci dee stare tanto più a cuore di togliere gli uni per far cessare gli altri. Niun può mettere in quistione la santità del luogo, ma sarà violata, se i rei ne verranno strascinati al gastigo? E' forse l' immenso Signore, cui sono consacrati i Tempj, men giusto Giudice, che misericordioso Salvatore? Non ha egli nell' istesso tempo, che ci raccomanda la carità del prossimo, non ha egli affidato ai Sovrani la spada della giustizia? Non sarebbe una contraddizione, che Dio nel nuovo Testamento proteggesse i rei all' ombra de' suoi Altari,

tari, mentre nel vecchio disse: Tu lo strapperai dal mio Altare; acciocchè egli muoja (*Ex.* 21. *cap.* 14.)? Appresso: cosa han di comune i Ministri del Tempio coi *Sovrani*, *che i Tempj consacrano a Dio*? Qual parte hanno essi nell' esercizio della giustizia, diritto, e prerogativa dei soli Sovrani, per cui hanno essi soltanto a pregare? Se il sangue di un reo punito senza che vi abbiano alcuna parte gli può rendere immondi, assai più certamente lo dee fare il sangue d' un innocente forse sparso dal reo colla speranza d' esser ricoverato da loro. Nello Stato Pontificio, ed in quelli di tanti altri Principi Ecclesiastici, moltissimi vengono condannati a morte per ordine, e a nome loro, senza che essi credano perciò di offendere il Sacerdozio, e di rendersi immondi. Finalmente si è da gran tempo dimostrato che l' antica legge più non obbliga quanto alle cerimonie e alla disciplina: che gli asili degli Ebrei non han che fare coi nostri; e che sarebbono inutili, per non essere più sofferta la privata vendetta dei Parenti dell' ucciso. Eppure anche nel vecchio Testamento si legge che l' omicida involontario dovea fermarsi nelle Città di asilo fino alla morte del gran Sacerdote, *il quale è unto dell' oglio sacro*. Indi

si ve-

ſi vede che la legge teocratica degli Ebrei aveva in viſta per mezzo degli aſili, che il reo ſi rimaneſſe lontano dal Tempio, e dalla Comunion dei Santi, anzichè di riceverlo nei luoghi ſacri. (*)

330 Queſta ſorte di aſilì non può dunque derivare che dalla conceſſion dei Sovrani. Appena che la Religion Criſtiana divenne quella degli Imperatori, Coſtantino, e i ſuoi Succeſſori ſi ſtudiarono di conciliare la maggior venerazione alle Chieſe Criſtiane, e diffamare i tempj de' Pagani. Queſto ſi fu il primo motivo di dare alle Chieſe il diritto d'aſilo, che poſcia il Concilio di Efeſo eſteſe al circuito delle Chieſe, e finalmente ai Chioſtri. Una ragunanza di Eccleſiaſtici non poteva certamente eſtendere un privilegio. Ma gli Imperatori erano preſenti a queſte aſſemblee, o vi mandavano i loro delegati. Fu propoſta nel Concilio la ſpiegazione della

(*) Dappoichè queſta definizione dimoſtra di per ſe ſola eſſere gli aſili di grandiſſimo danno, alcuni han voluto definirli: dei luoghi ove Uomini innocenti ſi riparano per isfuggire gl' incomodi della prigione. Ma i canoni ſteſſi (de immunit. Eccl.) dicono „ Quilibet reus quantumque maleficia perpetraverit „. Lo ſteſſo vien dimoſtrato dalle reſtrizioni fatte da molti Pontefici, per le quali appariſce, che qualunque reo godeva dell'aſilo.

della porola *Chiesa* , e Teodosio diede forza di legge alla estensiva spiegazione . Già da gran tempo hanno i Giuristi dimostrato, che le esenzioni, o i privilegj sono una specie di grazie, che appartiene soltanto al Sovrano di concedere. Non v' ha dunque dubbio alcuno, che egli possa rivocarli quando l' esigano le circostanze. Sul bel principio l' Imperadore Leone (a) tolse alle Chiese di Costantinopoli il diritto di asilo; Giustiniano lo limitò; Ferdinando I., Carlo VI., e Maria Teresa hanno eccetuato diversi casi più atroci. Or chi non vede che chi pone una eccezione a una regola, o a un diritto, li toglie, e li revoca nel caso eccettuato?

231 Se incontrastabile è il diritto di togliere gli asili, urgentissime son le cagioni, che debbono muovere i Sovrani a usarne. Imperciocchè il solo nome di asilo espone a mille pericoli la pubblica sicurezza. Negli stessi casi eccettuati il delinquente è ricevuto nelle Chiese; conviene alla giustizia aspettare la decision del caso; e intanto il reo può fuggire: tanto più che una mal' intesa pietà porta i Religiosi a favorire la lor fuga. E dopo che egli vien preso,

(a) De his quæ ad Eccl. conf.

so, convien dare le lettere reversali, ossia restituirlo all'asilo, se il caso non è eccettuato: cosa per verità sommamente ingiuriosa alla dignità del Principe: quasi che si abbia a temere, che egli abusi della sua autorità, quasi che egli debba render conto della sua condotta ai suoi Sudditi.

332 Si potrebbe pensare da alcuni che almeno gli asili servano agli innocenti, liberandoli dai tormenti dell'esame e dagli incomodi del carcere. Ma ciò suppone nel Governo dei difetti, che i privati possono bensì fargli presenti, ma non già correggere. In uno Stato, dove i savj principj di giustizia sono il fondamento dei processi criminali; l'innocente non ha da temere nè gl'incomodi del carcere, nè i tormenti dell'esame (80. 81. 82.). La sicurezza dell'innocenza sarà nel cuore del Sovrano; il reo dee tremare alla vista d'un braccio alzato per punirlo, cui niuno può rattenere. Del resto non vi è neppur luogo a questa quistione, se ella pure ne merita il nome, quando le pene di morte vengono abolite.

333 Oltre le già indicate visite generali, e particolari, il Governo può usare di varj altri mezzi per rendere la fuga dei rei difficile,

e poco ſicura; per iſcoprirli, e ritornargli alle carceri. La poſta non dee dar cavalli a chi non ha la licenza in iſcritto dal Magiſtrato del buon governo. In certi luoghi ſi domandi a' viaggiatori principalmente d' una certa condizione i paſſi. In circoſtanze particolari queſta precauzione ſi userà ancora per le oſterìe, e le locande. Per ritrovare qualche reo sfuggito, ſi ſpediſcono ſubito le lettere di avviſo, dove il reo vien deſcritto minutamente, e ſi mandano copie di queſte lettere alle guardie delle porte, ai locandieri, e particolarmente ai Giudici, e Governatori dei luoghi, ove ſi crede che il reo abbia a paſſare, ingiungendo loro di arreſtarlo.

334 I delinquenti tradotti in carcere per le indicate diſpoſizioni, vanno in mano della giuſtizia criminale per eſſere puniti (300). Propriamente l' eſercizio di queſta appartiene al Magiſtrato del buon governo. Pure egli ſi ſuole addoſſare a' Giudici ſeparati, a cui ſono ſoggetti gli ſgherri della Giuſtizia. La prigionia, i ferri, l' eſpoſizion ſul palco della Giuſtizia ſono i gaſtighi dei delitti minori. I gravi vengono puniti con tutte quelle pene, che ſi dicono capitali. La proporzion delle pene, da cui dipende per la maſſima parte l' oſſervanza delle leggi,

gi,

gi, è l' occupazion più difficile della Legislazione.

335 Si è introdotta nella giurisprudenza una definizion della pena più spiritosa, che giusta un male di passione, per lo male di azione. Tutto al più questa definizione può valere per conto del Giudice, che eseguisce la pena; ma non vale punto per conto del Legislatore. Egli considera il gastigo come cosa che protegge, e sostiene la Legge, ed influisce nella volontà di chi vuol agire, inclinandolo a fare ciò che ingiunge la Legge, e distogliendolo da ciò che ella vieta. La pena è dunque un motivo, uno stimolo per l' osservanza delle Leggi opposto dal Legislatore ai motivi che spingono altri alla contravvenzione. La pena, in quanto si unisce alla Legge, è dunque un male, la cui minaccia distoglie dal delitto.

336 Questa idea del gastigo ne determina la proporzione più giustamente che fin' ora non si è fatto. Qualunque ragione o proporzione suppone il paragone di una valuta con un' altra. Se erriamo in questa, ne viene di conseguenza, che nell' altra pure erriamo. Generalmente la pena è stata riguardata come una soddisfazione resa al cittadino offeso, indi allo Stato; onde nacque il gius di taglione, sangue per sangue, membro

per membro, danaro per danaro. Ma nei più casi questa compensazione riesce impossibile. L' esecuzione dell' uccisore non ritorna in vita l' ucciso cittadino; e invece di compensare il danno, che l' omicidio cagionò allo Stato, ella lo raddoppia. Lo stesso si può dire delle altre pene corporali, e anche delle pecuniarie. Spesso il delinquente non è in istato di compensare il danno; e se talvolta anche vi è luogo al privato compensamento, col trasportare una parte de' beni del reo eguale al danno nella proprietà del cittadino offeso; pure il danno dello Stato rimane mai sempre superiore a ogni compensazione. (*)

337 Le altre proporzioni delle pene non meritano un particolare esame, essendo o una spezie di compensamento, ovvero riducendosi al nostro sistema. Si considerò fin' ora soltanto il de-

(*) Se un insolente impedisce a un artiere di lavorare, e gli guasta il suo lavoro, si può calcolare il danno dell' artiere, e per conseguenza risarlo. Ma ciò nondimeno quell' artiere, supponendolo un fabbricator di tela, non ha fatto quella tela, che per esempio valeva 10. Se questa tela doveva servire per l' uso del Paese, è convenuto prenderla di fuori; e così 10. sono andati fuori di Paese; ovvero doveva esser portata fuori, e così si è avuto un guadagno di meno = a 10. In ambo i casi il danno irreparabile dello Stato è = a 10.

delitto già commeſſo; mentre non ſi dovea perdere di viſta il delitto avanti che ſi commetta. Invitano a farlo varj vantaggi che l'uom ſpera di procacciarſi con quella azione, che la Legge proibiſce. La noſtra volontà per legge uniforme inclina mai ſempre a ciò che ſi rappreſenta come un bene. Per tener dapprima in equilibrio la bilancia, e poſcia far sì che penda dalla parte contraria, fa d'uopo mettere in confronto del bene che ſta da una parte un maggiore che preponderi dall'altra. Il Legislatore non può ſempre trovare nell'azione ſteſſa ch'egli eſige queſto bene preponderante: egli adunque minaccia in caſo di contravvenzione un gran male, il quale fatto lontano con l'ubbidienza, genera quel bene preponderante, che ſi eſige. Queſto male è allora l'efficace gaſtigo, il quale, se vien preſo con diverſa proporzione, è una forza non applicata, e diretta al peſo.

338 La ſperanza di evitar queſto male ne ſcemerebbe l'efficace impreſſione. La lontananza nel fiſico, come nel morale impiccoliſce gli oggetti. Si dee troncare adunque ogni ſperanza d'impunità, e moſtrar da vicino il male che ſi minaccia. Indi è che la general regola di proporzione per le pene diverſe è compoſta non ſo-

lamente degli ſtimoli, e motivi, che portano a violar la Legge, cioè de' vantaggi, che ſi ſperano dalla violazione, ma ſibbene dalla facilità, e ſegretezza del reato. Alcuni delitti, i quali quanto meno promettono al reo di vantaggio, tanto più contengono di attrocità; delitti perciò più rari, formano un' eccezione nella determinazion de' gaſtighi.

339 Non farò quì che ſtabilire i generali principj, ſerbando a un particolar trattato una più diffuſa eſpoſizion della materia. I. Il più efficace motivo di non violar la Legge è quello mai ſempre, che minaccia un male direttamente oppoſto al bene, che invita a violarla. II. Sia la pena quanto fa d' uopo, e ſolamente quanto baſta per ottenere l' azione, che la Legge eſige. III. Ove la facilità, e la ſperanza dell' impunità rinforzano i motivi della contravvenzione, la pena debbe eſſere maggiore per rendere quella più difficile. Alcuni delitti non poſſono macchinarſi, ed eſeguirſi che dagli animi i più perverſi, e brutali. p. e. Regicidio, Parricidio ec. Siccome in tal caſo il Legislatore ha da muovere un peſo grandiſſimo, egli dee uſare una grandiſſima forza; perciò dal ſecondo principio ſi deduce il IV. Gli

ſtraor-

ſtraordinarj delitti vogliono ſtraordinarj caſtighi. (*)

340 Il fine adunque di tutte le pene ſi è di raffrenare altri da commettere il male morale con la minaccia del mal fiſico. Per raffrenare veramente, ſi vuol correggere, e dar eſempio. Raffrenare per l'avvenire da un delitto già commeſſo, è lo ſteſſo che correggere; e raffrenare per mezzo di un male che ſi fa ſoffrire al delinquente in viſta del Popolo, vuol dire dare un eſempio, cui certamente la certezza avvalora del gaſtigo. Anche nella pena di morte il Legislatore non perde di viſta queſto fine di raffrenare; giacchè perdendo egli la ſperanza di cor-

(*) Le idee, il clima, il temperamento, il Governo, e mille altre circoſtanze cangiano la miſura dei caſtighi. Negli Stati diſpotici, dove ſi teme più la morte di quello, che non diſpiaccia la perdita della vita, delle pene più forti divengono neceſſarie; laddove baſtano dei gaſtighi moderati nei Paeſi, ove il Governo è moderato. Preſſo un popolo, come gl Spartani, o un ceto di perſone, come i ſoldati, i quali ſono avvezzi a diſprezzare la morte, non ſarà queſta una pena molto efficace. Il menomo dolore è più ſenſibile a un Sibarita, che a un Inglese l'eſſere arroſtito a un fuoco lento. Si dice ch il gaſtigo ſia ſolamente quanto baſta; perchè altrimenti ſi verrebbe a far delle Leggi ſimili a quelle di Dracone. Se i piccoli reati vengono puniti di troppo, non ſi commetterà che i più gravi, ov è maggiore il vantaggio con un pericolo eguale.

correggere il delinquente, lo toglie dalla società per privarlo dei mezzi di offenderla maggiormente.

341 Il Legislatore minaccia in caso di contravvenzione di un male nell' onore (335) ne' diritti, ne' beni, o nella persona. Le pene son dunque l' infamia, la degradazione, l' esiglio e confiscazione, le pene pecuniarie, le corporali, e la morte.

342 Poco si può aggiungere a quello che già dicemmo (258 259) della infamia, sia che si consideri come un effetto di una pena p. e. degli sfregi, delle mutilazioni ec. ossia siccome la stessa pena. Non v'ha dubbio, che presso alcuni il timore dell' infamia possa essere un gran freno: ma tosto che una tal pena vien posta in esecuzione, ella divien contraria al fine dei gastighi, che ha riguardo alla correzione del reo (340). Il Legislatore che toglie la fama al cittadino lo priva di un possente motivo di operare onestamente. I due unici casi, in cui questa pena sembra utile, son quelli delle occupazioni inutili (121), e del duello (157).

343 La degradazione (341) non può aver luogo che contro di persone illustri per natali o per dignità. Ella perciò non può esser utile,

ce

che in delitti da ſmodata ambizion ſuggeriti, e contro di perſone le quali abbiano la degradazione per un male graviſſimo. Non è queſto l'unico vantaggio che il Principe può ricavare dalla differenza delle condizioni. La degradazione, non è in uſo che nel militare.

344 Si può far uſo dell' eſilio, (331) dove la perdita della Patria può riguardarſi come un male, per eſſere unita alla perdita di particolarj vantaggi che non ſi ritrovino altrove. Appena ſi può dar nome di gaſtigo all' eſilio ſteſſo. Se il reo non ha beni, egli non perde nulla; e và altrove a far moſtra di ſua malvagità. Se egli ha qualche coſa del ſuo, il ſuo gaſtigo non conſiſte nell' eſilio, ma nella perdita del ſuo avere. Se non che l' eſiglio è contrario al generale principio della popolazione, e al fine particolare del miglioramento, e correzione del reo. Imperciocchè un Delinquente non ſi corregge già per eſſer eſiliato; e poſto che ſi corregga, ciò non ridonda in bene della Patria, la quale ſcacciandolo ha perduto un cittadino, un membro utile della ſocietà, un uomo che con le ſue forze avrebbe potuto aumentare la maſſa generale delle occupazioni.

345 Ovunque l' avidità del guadagno è la

ca-

cagion del delitto, ſi può utilmente imporre la pena delle confiſcazioni. Si dee aver cura, che queſti gaſtighi non ſembrino dati per arricchire il fiſco, ma ſibbene per compenſare il danno dell' offeſo cittadino. Lo ſteſſo principio vuol eſſere applicato alle pene pecuniarie. Fa di meſtieri oſſervare in queſte una certa proporzione, per cui ſempre la ſomma che ſi toglie al delinquente, ſuperi di molto il guadagno, che egli ſperava di fare con le uſure, le frodi, e qualunque azione che l' avarizia gli ſuggerì. Se queſta proporzione non è oſſervata, quei delitti non mettono in alcun riſchio; e ſta in lor favore l' incertezza del gaſtigo, onde ognun potrà farne un giuoco utiliſſimo arriſchiando il poco per l' aſſai, e molti certamente lo tenteranno.

346 Se dunque le pene pecuniarie hanno a ſortire il loro effetto, convien renderle molto gravoſe: ma allora la povertà di molti cittadini ſerve loro di ſicurezza; e non potendo queſti perdere che il poco che hanno, tenteran ſempre il vietato guadagno. I ricchi ſoffron poco di tali pene ancorchè gravoſe; e i Cittadini di mediocre fortuna ne rimangono rovinati. Indi è che in luogo delle pecuniarie, togliendole affatto, o piuttoſto riducendole a meno, ſarà uti-

le cosa di mettere delle piccole pene corporali (341). Le maggiori poi, quelle cioè che cagionano un male durevole, e più o meno sensibile secondo il reato, son riserbate ai delitti capitali.

347 Tutti i Legislatori, o almeno i più di loro hanno opposto ai delitti capitali la pena di morte (341): perchè pensarono; I. Che il timor della morte sia il massimo freno alle malvagità degli uomini. II. Che molti giungano a tal segno di scelleratezza che non si possa più sperare della loro emendazione, e perciò convenga con la loro morte provvedere alla pubblica tranquillità. III. Il primo, e l'ottimo Legislatore punì con la morte certi delitti nel vecchio testamento, dicendo. (Num. 35. cap. 33). *Non vogliate contaminare il vostro domicilio reso immondo da omicidj, il quale non può purificarsi col sangue di quello che ha sparso il sangue altrui.* Per un sì fatto esempio si credeano i Legislatori al sicuro d'ogni abbaglio.

348 Ciò nondimeno si è tentato da alcuni di esporre dei dubbj su questa materia. Nell' anno 1764. io esposi la proposizione che le pene di morte son contrarie al fine delle pene. Penosi durevoli e pubblici lavori sono a quel fine

ne più adattati, e rendono il gastigo del reo utile allo Stato. Verso il fine dell'anno 1765. comparve alla luce la bella dissertazione del Marchese Beccaria, la quale meritandosi tutta la attenzione dell' Europa tornò non poco a mio vantaggio, come quella chè comprovava una mia opinione stata già combattuta siccome erronea, e pericolosa. Diversi principj ci han condotti alla stessa conseguenza. Pieno di una tenera umanità, e ricco di una maestrevole eloquenza egli mette in dubbio l'autorità de' Sovrani, sopra la vita dei sudditi, e domanda: ov' è l'uomo, che abbia dato a un altro il diritto sopra la sua vita? Mi prendo ardire di rispondergli: glielo diede la natura, la quale obbligandoci alla nostra conservazione ci ha dato il diritto di difenderla. I limiti della difesa son quelli dell' offesa. Nello stato di natura ognuno ha diritto di difendersi anche, se abbisogna, colla uccision dell' assalitore. Ognuno, dappoichè cangiò lo stato di natura col civile, ha trasportato il suo diritto di propria difesa nel Sovrano, e gli ha conferito il potere e il diritto non già sopra la sua propria vita, ma sibbene sulla vita d' ogni assalitore. E così ciò che nello stato di natura, era difesa propria, divenne pena, e gastigo nel-

le

le mani del capo della ſocietà , ſerbando però ſempre gli ſteſſi limiti. Ovunque la difeſa della pubblica ſicurezza rende neceſſaria la morte del reo , l'autorità ſuprema ſi eſtende alla vita del cittadino . Ma queſto è un caſo che non ſi dà mai almeno nei delitti ordinarj.

349 Toſto che il delinquente vien nelle mani della giuſtizia , ſvaniſce ogni timore , che egli continui a nuocere . Perciò la preſente difeſa della pubblica ſicurezza non rende neceſſaria la morte di lui : e tampoco la difeſa futura , imperciocchè incatenato , e coſtretto al lavoro , ei perde affatto la poſſibilità di fare un' azion cattiva ; è perciò fiſicamente corretto , ed emendato (337) . Quanto alla ſua morale emendazione chi ha mai il diritto di porla in dubbio : ed è coſa forſe impoſſibile che un uom facinoroſo ſi ritorni dopo molti anni alla probità , e al vivere coſtumato ? Certamente non vi ha luogo a crederlo negli Stati Criſtiani , ove l' aſſoluzion che riceve il reo al ſagro Tribunale, è fondata ſopra il pentimento e la riſoluzione di emendarſi , la qual ſarebbe per avventura una fantoccerìa se l' emendazione foſſe coſa impoſſibile. Domando appreſſo ai legiſti come combinar ſi poſſa l' opinion della incorrigibilità per gli Uomini

mini facinorosi con il diritto di far grazia al condannato. Un uomo incorrigibile si è quello che fino a tanto che viva non resterà mai dall' offendere la pubblica sicurezza: e in tal caso far grazia sarebbe il diritto di lasciare in vita chi ne userà mai sempre per offendere la pubblica sicurezza.

350 Spesse fiate noi ci ponghiamo in luogo degli Uomini facinorosi, e giudichiam de' loro sentimenti secondo l' impression che fanno le cose sul nostro animo; e questo appunto ci accade quando riguardiamo il timor della morte come il freno più efficace; ma non fan già così i ribaldi. La morte è l' ultimo ma non già il massimo de' mali, e pone un termine a tutti gli altri. Così pensano ancora gli uomini facinorosi. Abbiam già fatto menzione dei casi (152. 157.) in cui la morte non vien da alcuni riguardata come un male, anzi ve n' ha di quelli in cui ella viene stimata un bene da uomini disperati, cui la vita è un peso insoffribile, e non hanno altronde la ferocia di togliersi con le man proprie la vita. Se si vorrà attentamente osservare la prima cagion motrice dei più, anzi dirò di tutti i delitti, tranne quelli del fanatismo, e della vendetta, egli fia manifesto essere quella amor dell' ozio, ed orrore alla fatica.

tica. Qual Assassino non sa, che la pena del suo delitto sarà la morte? Eppure egli ne corre il pericolo per non assoggettarsi alla fatica. E tanto più si vede quanto poco possa il timor della morte presso molti, se si riflette che molti ladronecci vengono commessi in tempo di una esecuzione anche nei luoghi ove i ladronecci costano la vita. Le leggi stesse coi tormenti, a cui condannano certi rei, dimostrano la diffidenza verso l' efficacia di una pena, che termina tutte le angustie del reo.

351 Il travaglio è dunque negli occhi de' facinorosi un mal maggiore della morte stessa; egli sarà adunque un motivo più efficace per non fare un azione alle Leggi contrarie. L' esempio di un travaglio duro e senza termine, la prolungazion di una vita stentata e penosa son più efficaci presso al reo, e più utili per la società. Intendo sempre di ragionare dell' ordinario processo criminale e di quei reati, per cui la vita del reo non espone lo Stato ai rischj continui. Imperciocchè in siffatte circostanze (348), per esempio in una sollevazione, ove convien tor di mezzo il capo per ritornar le cose in tranquillità, l' istantanea difesa dello Stato rende la morte del reo utile, e necessaria.

252 Que-

352 Queſto cangiamento del gaſtigo della morte in utili lavori , fatto , e ſoſtenuto per 20. anni da Catterina II. nulla offende l' altiſſima ſapienza del ſommo Legislatore (347) il quale adattò le ſue Leggi all' indole del ſuo popolo , alle circoſtanze dei tempi . Gli Iſraeliti erano allora uſciti da una lunga ſervitù , la quale gli avea induriti a ogni ſorta di fatica , e perciò il divin Legislatore dovette ſciegliere per fare oſſervar le Leggi un motivo più efficace , e men comune . Per queſta iſteſſa ragione i pubblici lavori ſaranno appena un gaſtigo per coloro i quali dai loro primi anni ſono ſtati avvezzi alla fatica . Ma convien ricordarſi , che coloro cui deve atterrir la pena , che gli uomini facinoróſi non ſono della claſſe dei lavoratori , per ciò ſteſſo facinoroſi perchè odiano la fatica , e non vogliono entrare nella claſſe de' Cittadini , povera sì ma occupata e innocente .

F I N E.

la carcerazione di un ſoſpettato Cittadino vuol farſi con cautela, e almeno con queſta differenza: che coloro il cui buon nome verrebbe offeſo di più, ſenza tumulto e nel ſilenzio della notte ſieno condotti alla prigione. Finchè nell' eſame il Cittadino non è convinto del delitto, egli è contrario alle più forti idee di giuſtizia

to non è un vero mezzo di ſcoprire il delinquente.

82 La ſteſſa confeſſione de' Criminaliſti nell' ordine degli interrogatorj lo dimoſtra. Imperciocchè la confeſſion del reo nel tempo della tortura è invalida ſenza la ratificazione fatta ... ſta precauzione fu iſti... il timore de' tormen... reo una falſità. Se ... rtura foſſe baſtante, ... porgerebbe gratuita... ezzo di eludere la ... la conferma, egli ... alla tortura le due, ... è dunque lo ſteſſo ... la prima, e la ſe... al reo: ella non vi ... mento: ancorchè con... tta ne' tormenti, voi ... frire un' altra volta. ... arſi, che alcun reo ... ne? E' dunque ma... nfeſſione vien fatta ... ere di bel nuovo po...

... maggiore, o minor

D im-

Br.ⁱᶜ 70 Tela rigata à £ 1 = 7 al B.º £ 74:10
Cordella schione, e filo — // 2:16
£ 77 = 6